

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO  **UFFICIALE**
DELLA REGIONE PUGLIA

Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in Abbonamento Postale - 70% - DCB S1/PZ

Anno XLI

BARI, 19 APRILE 2010

N. 69



Sede Presidenza Giunta Regionale

Deliberazioni del Consiglio e della Giunta

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si pubblica con frequenza infrasettimanale ed è diviso in due parti.

Nella parte I sono pubblicati:

- a) sentenze ed ordinanze della Corte Costituzionale riguardanti leggi della Regione Puglia;
- b) ricorsi e sentenze di Organi giurisdizionali che prevedono un coinvolgimento della Regione Puglia;
- c) leggi e regolamenti regionali;
- d) deliberazioni del Consiglio Regionale riguardanti la convalida degli eletti;
- e) atti e circolari aventi rilevanza esterna;
- f) comunicati ufficiali emanati dal Presidente della Regione e dal Presidente del Consiglio Regionale;
- g) atti relativi all'elezione dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea, della Giunta regionale, delle Commissioni permanenti e loro eventuali dimissioni;
- h) deliberazioni, atti e provvedimenti generali attuativi delle direttive ed applicativi dei regolamenti della Comunità Europea;
- i) disegni di legge ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 19/97;
- j) lo Statuto regionale e le sue modificazioni;
- k) richieste di referendum con relativi risultati;
- l) piano di sviluppo regionale con aggiornamenti o modifiche.

Nella parte II sono pubblicati:

- a) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale;
- b) deliberazioni della Giunta regionale;
- c) determinazioni dirigenziali;
- d) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale in veste di Commissario delegato;
- e) atti del Difensore Civico regionale come previsto da norme regionali o su disposizioni del Presidente o della Giunta;
- f) atti degli Enti Locali;
- g) deliberazioni del Consiglio Regionale;
- h) statuti di enti locali;
- i) concorsi;
- j) avvisi di gara;
- k) annunci legali;
- l) avvisi;
- m) rettifiche;
- n) atti di organi non regionali, di altri enti o amministrazioni, aventi particolare rilievo e la cui pubblicazione non è prescritta.

INSERZIONI

Gli atti da pubblicare devono essere inviati almeno 3 giorni prima della scadenza del termine utile per la pubblicazione alla Direzione del Bollettino Ufficiale - Lungomare N. Sauro, 33 - 70121 Bari.

Il testo originale su carta da bollo da € 14,62 salvo esenzioni di legge, deve essere corredato da 1 copia in carta uso bollo, dall'attestazione del versamento della tassa di pubblicazione prevista e da 1 copia in formato elettronico firmata con procedura digitale.

L'importo della tassa di pubblicazione è di € 154,94 oltre IVA al 20% (importo totale € 185,93) per ogni inserzione il cui contenuto non sia superiore, nel testo, a quattro cartelle dattiloscritte pari a 100 righe per 60 battute (o frazione) e di € 11,36 oltre IVA (importo totale € 13,63) per ogni ulteriore cartella dattiloscritta di 25 righe per 50 battute (o frazione).

Il versamento deve essere effettuato sul c/c/p n. **60225323** intestato a **Regione Puglia - Tasse, Tributi e Proventi regionali - Codice 3119**.

Non si darà corso alla pubblicazione senza la predetta documentazione.

ABBONAMENTI

L'abbonamento, esclusivamente annuo, è di € 134,28 da versare su c/c/p n. **60225323** intestato a **Regione Puglia - Tasse, Tributi e Proventi regionali - Codice 3119**.

I versamenti effettuati entro il 15° giorno di ogni mese avranno validità dal 1° giorno del mese successivo, mentre i versamenti effettuati dopo il 15° giorno e comunque entro il 3° giorno di ogni mese avranno validità dal 15° giorno del mese successivo.

Costo singola copia € 1,34.

Il Bollettino Ufficiale è in vendita presso:

Libreria Piazza - Piazza Vittoria, 4 - Brindisi;

Libreria Patierno Antonio - Via Dante, 21 - Foggia.

SOMMARIO

“Avviso per i redattori e per gli Enti:

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si attiene alle regole della Legge 150/2000 per la semplificazione del linguaggio e per la facilitazione dell'accesso dei cittadini alla comprensione degli atti della Pubblica Amministrazione. Tutti i redattori e gli Enti inserzionisti sono tenuti ad evitare sigle, acronimi, abbreviazioni, almeno nei titoli di testa dei provvedimenti”.

PARTE SECONDA

Deliberazioni del Consiglio e della Giunta

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
23 marzo 2010, n. 837
Legge regionale n. 23 del 3 agosto 2007. Riconoscimento definitivo del Distretto Produttivo dell'Ambiente e del Riutilizzo.

Pag. 11510

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
23 marzo 2010, n. 838

Adesione della Regione Puglia all'Avviso comune per la sospensione dei pagamenti delle piccole medie imprese nei confronti del sistema bancario del 03.08.2009, firmato dal Ministero dell'Economia, dall'ABI e dalle associazioni imprenditoriali, Approvazione elenco strumenti finanziari oggetto di applicazione.

Pag. 11511

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
23 marzo 2010, n. 839

PO 2007-2013. Asse VI. Linea d'intervento 6.1: Azione 6.1.1 - Asse I Linea d'intervento 1.1 Azione 1.1.1 - Rettifiche integrative allo schema di Contratto di Programma approvato con DGR n. 514 del 23.02.2010.

Pag. 11515

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
23 marzo 2010, n. 840

Legge regionale 8 marzo 2007, n. 2. Sostituzione componente Collegio Revisori dei Conti.

Pag. 11551

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
23 marzo 2010, n. 841

D.Lgs. 22/01/04, successive modifiche ed integrazioni, “Codice dei beni culturali e del paesaggio”, art. 146. comma 6. Ricognizione dei comuni singoli e delle associazioni di comuni che abbiano i requisiti di organizzazione e competenza tecnico-scientifica e abbiano istituito la commissione locale per il paesaggio. Attribuzione della delega e disciplina delle modalità d'esercizio.

Pag. 11552

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
23 marzo 2010, n. 842

Interventi ex art. 15 (“Interventi in materia di ricerca e orientamento universitario”) della L.R. n. 17 del 2 dicembre 2005, così come integrato dall'art. 16 della L.R. 20/2005 e dall'art. 43 della L.R.

22/2006. Sostegno per l'attivazione di progetti di ricerca per l'anno 2010. Determinazioni.

Pag. 11556

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
23 marzo 2010, n. 854

Linee guida nazionali sul “Sistema CUP” - Recepimento - Standard di organizzazione e funzionamento dei sistemi e dei servizi di prenotazione ed accesso alle prestazioni sanitarie - Linee di indirizzo regionali - Approvazione.

Pag. 11559

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
23 marzo 2010, n. 855

Prelevamento della somma euro 22.131,31 dal fondo di riserva per la definizione di partite pregresse cap. n. 1110090 del bilancio 2010 e contestuale variazione in termini di competenza e cassa al capitolo di spesa n. 1318.

Pag. 11602

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
23 marzo 2010, n. 856

Prelevamento della somma euro 715,81 dal fondo di riserva per la definizione di partite pregresse cap. n. 1110090 del bilancio 2010 e contestuale variazione in termini di competenza e cassa al capitolo di spesa n. 1318.

Pag. 11603

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
23 marzo 2010, n. 857

Affidamento del Servizio di Assistenza Tecnica per le attività di supporto alla programmazione, all'attuazione, al coordinamento ed al controllo delle Misure di competenza della Regione Puglia nell'ambito del Programma Operativo Nazionale del Fondo Europeo per la Pesca 2007-2013.

Pag. 11604

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
23 marzo 2010, n. 858

L.R. 18/2000, art. 4 lett. h) - Ricerca applicata di interesse regionale, divulgazione e assistenza tecnica in campo forestale regionale. Approvazione schema-tipo di convenzione.

Pag. 11621

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
23 marzo 2010, n. 859

Piano forestale regionale per il periodo di programmazione dello sviluppo rurale 2007-2013. Conferma decisioni assunte con DGR 2296 del 29/12/2007.

Pag. 11633

PARTE SECONDA

Deliberazioni del Consiglio e della Giunta

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 marzo 2010, n. 837

Legge regionale n. 23 del 3 agosto 2007. Riconoscimento definitivo del Distretto Produttivo dell' Ambiente e del Riutilizzo.

La Vicepresidente, Assessore allo Sviluppo Economico e Innovazione Tecnologica, avv. Loredana Capone, sulla base dell'istruttoria espletata dal Dirigente dell'Ufficio Ricerca Industriale e Innovazione tecnologica e confermata dal Dirigente del Servizio Ricerca e Competitività, riferisce quanto segue.

1. Con la Legge Regionale n. 23 del 3 agosto 2007 e s.m.i., recante norme in materia di "Promozione e riconoscimento dei Distretti Produttivi", la Regione Puglia ha definito la nozione di distretto, ha disciplinato le procedure di riconoscimento ed ha specificato l'ambito di attività di tali aggregati di imprese da ritenersi rilevante per le politiche pubbliche regionali.
2. I distretti produttivi sono destinatari di politiche di sviluppo finalizzate al loro consolidamento e crescita, coerentemente con gli indirizzi strategici generali delle politiche di sviluppo economico regionali. A tale scopo sono previste specifiche forme di intervento nell'ambito della programmazione economica regionale (art.2, comma 3 L.R. 23/2007).
3. La Regione concorre alla realizzazione dei Programmi di Sviluppo dei distretti produttivi riservando a essi quote di azioni e misure previste dalla legislazione regionale vigente. Per l'individuazione delle modalità e delle forme di finanziamento degli interventi previsti nel Programma di Sviluppo, la Regione promuove specifici accordi di programma, ai sensi della normativa vigente (art.9, commi 1,2).

4. A seguito di istanza di riconoscimento da parte del Nucleo Promotore (nota n. 38/A/8374 del 12.11.2008), la cui istruttoria si è conclusa con esito favorevole, con D.G.R. n.2404 del 10/12/2008 è avvenuto il primo riconoscimento del "Distretto Produttivo dell' Ambiente e del Riutilizzo".
5. In data 30/09/2009 il Presidente del Comitato di Distretto ha presentato, ai sensi dell'art.8 L.23/2007, al Servizio Ricerca e Competitività (acquisita con prot. n.AOO_04412063) istanza di riconoscimento definitivo corredata del Programma di Sviluppo, delle schede di sottoscrizione e del Regolamento interno di funzionamento.
6. Decorsi i 30 gg. previsti dal comma 3 art. 8 L.R.23/2007 senza che sia stato reso il parere da parte della Provincia di competenza, si è intrapresa la fase di valutazione del Programma di Sviluppo.
7. In data 07/12/2009, il Servizio Ricerca e Competitività ha trasmesso una nota di richiesta di integrazione del Programma di Sviluppo (prot. AOO_04415139) e di invito ad un incontro formale con il NTV per discuterne dettagliatamente.
8. In data 29/01/2010 (prot. n. AOO_158722) il Presidente del Comitato di Distretto ha trasmesso la versione definitiva del Programma di Sviluppo, in adeguamento alle indicazioni emerse nella riunione del giorno 17/12/2009.
9. In data 17/02/2010 il Nucleo Tecnico di Valutazione ha rilevato come i progetti siano caratterizzati da una scarsa definizione della ripartizione finanziaria tra quota pubblica e quota privata. Pertanto, anche in considerazione delle specifiche regolamentazioni che disciplinano la finanziabilità pubblica degli interventi in materia ambientale, il Programma di Sviluppo è stato preso in esame come riferito ad una sua potenziale fattibilità privata. A tali condizioni, il parere sul Programma di Sviluppo del Distretto Produttivo dell' Ambiente e del Riutilizzo, con riferimento ai progetti in Fascia A, risulta favo-

revoles. Qualora il Distretto presenterà richiesta di variazione, ai sensi dell'art.8, comma 9, la materiale fattibilità sarà specificamente valutata dalle strutture regionali competenti e soggetta ai relativi pareri/autorizzazioni.

10. I Progetti contenuti nel Programma di Sviluppo s'intendono a titolarità del Distretto Produttivo proponente.
11. Il Regolamento di funzionamento del Distretto in parola sarà oggetto di un supplemento di istruttoria e verrà approvato con Atto Dirigenziale, sentito il Nucleo Tecnico di Valutazione.
12. Sulla base di quanto previsto dalla L.R. 23/2007, l'Assessore allo Sviluppo Economico ed alla Innovazione Tecnologica riferisce alla Giunta che il Programma di Sviluppo appare ammissibile, compatibilmente con i riferimenti di cui al precedente punto 9.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA LEGGE REGIONALE N. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Il presente provvedimento rientra nella specifica competenza della Giunta Regionale ai sensi dell'articolo 4, comma 4, lettera k) della L.R. n. 7 del 4 febbraio 1997.

Il relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA REGIONALE

- udita la relazione e la conseguente proposta della Vicepresidente Assessore allo Sviluppo Economico e Innovazione Tecnologica;
- vista la dichiarazione posta in calce al presente provvedimento da parte del Dirigente del Servizio Ricerca e Competitività che attesta la conformità alla legislazione vigente;

- a voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- di prendere atto delle premesse che formano parte integrante del presente provvedimento;
- di dichiarare l'ammissibilità del Programma di Sviluppo presentato dal Distretto Produttivo dell'Ambiente e del Riutilizzo limitatamente ai progetti di Fascia A ed alle condizioni di cui al punto 10 delle premesse;
- di procedere al riconoscimento definitivo del Distretto Produttivo dell'Ambiente e del Riutilizzo, alle condizioni previste dalla legge regionale n. 23 del 3 agosto 2007;
- di dare mandato al Dirigente del Servizio Ricerca e Competitività a procedere all'approvazione del Regolamento di funzionamento del Distretto Produttivo, sentito il parere del Nucleo Tecnico di Valutazione;
- di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 marzo 2010, n. 838

Adesione della Regione Puglia all'Avviso comune per la sospensione dei pagamenti delle piccole medie imprese nei confronti del sistema bancario del 03.08.2009, firmato dal Ministero dell'Economia, dall'ABI e dalle associazioni imprenditoriali, Approvazione elenco strumenti finanziari oggetto di applicazione.

La Vice Presidente Assessore allo Sviluppo Economico e Innovazione Tecnologica, sulla base della relazione istruttoria espletata dall'Ufficio Incentivi alle Pmi e confermata dal Dirigente del Servizio Ricerca e Competitività, riferisce quanto segue:

I pesanti riflessi della crisi globale sul sistema economico produttivo hanno determinato, a partire dall'autunno 2008, la necessità e l'urgenza di interventi straordinari specifici, limitati nella durata, per fronteggiare la crisi, necessità riconosciuta anche dall'UE nel quadro di riferimento temporaneo per il sostegno all'accesso al finanziamento (comunicazione UE 2009/C 16/01 GUE del 22.1.2009).

Il 3 agosto 2009 veniva, pertanto, firmato, dal Ministero dell'Economia, dall'ABI e dalle associazioni imprenditoriali, l'Avviso comune per la sospensione dei pagamenti delle piccole e medie imprese nei confronti del sistema bancario; obiettivo dell'Avviso al quale hanno aderito 555 banche che rappresentano circa il 95% del totale degli sportelli bancari era quello di favorire la stabilizzazione e la tenuta del sistema produttivo attraverso il rinvio, per un periodo limitato di tempo, del rimborso della quota capitale dei finanziamenti accordati dal sistema bancario.

L'Avviso, in particolare, prevedeva l'impegno delle banche aderenti alla sospensione del pagamento della quota capitale di rate di mutuo per 12 mesi, nonché alla sospensione del pagamento della quota capitale implicita nei canoni di leasing immobiliare o mobiliare, rispettivamente per 12 mesi o 6 mesi, a favore delle imprese richiedenti ed ammissibili all'operazione, secondo i criteri individuati nel medesimo Avviso.

L'Avviso si proponeva, inoltre, di promuovere la patrimonializzazione delle imprese; l'Avviso escludeva dal suo ambito di applicazione "i finanziamenti e le operazioni creditizie e finanziarie con agevolazione pubblica, nella forma del contributo in conto interessi e in conto capitale": tale esclusione, secondo quanto indicato dai sottoscrittori dell'intesa, dipendeva esclusivamente dalla necessità di arrivare in tempi estremamente brevi alla definizione dell'intervento e dalla conseguente impossibilità di consultare tutti i potenziali enti eroganti contributi alle imprese (Regioni, Province, Comuni, Camere di Commercio).

Difatti successivamente il Ministero dell'Economia e delle Finanze, l'Associazione Bancaria Italiana e le altre rappresentanze d'impresa firmatarie dell'Avviso comune del 3 agosto 2009 sottoscrivevano in data 23.12.2009 un'integrazione (di seguito Addendum) al detto Avviso, estendendo l'ambito di applicazione dei benefici dell'Avviso Comune ai

finanziamenti con contributo pubblico in conto interessi o in conto capitale (punto 4 dell'Avviso Comune). In particolare, si prevedeva che tale tipologia di finanziamenti potesse essere oggetto di sospensione/allungamento - fermi restando gli altri requisiti previsti in via generale - a condizione che:

- a) la norma di incentivazione venga compresa nell'elenco predisposto e aggiornato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (Dipartimento del Tesoro) sulla base delle indicazioni dei soggetti concedenti le agevolazioni, che avessero deliberato con proprio atto vincolante l'ammissione dei relativi finanziamenti agevolati ai benefici della sospensione/allungamento dei pagamenti;
- b) non dovesse essere modificato, per effetto dell'operazione di sospensione/allungamento, il piano originario di erogazione dei contributi pubblici.

Per quanto attiene la Puglia, emerge, pertanto, l'esigenza di dare una risposta concreta alle numerose segnalazioni dalle quali è emerso un ampio ricorso al credito agevolato e quindi la necessità di rimuovere la suddetta esclusione, che depotenzia notevolmente un intervento finalizzato ad attenuare la tensione finanziaria sulle imprese, prevedendo l'ammissione ai benefici della sospensione/allungamento dei pagamenti relativi ai finanziamenti agevolati dalla Regione Puglia.

A tal fine, considerando la varietà degli strumenti di agevolazione previsti dalla normativa regionale e dalla normativa statale poi trasferita alle Regioni, occorre individuare in maniera puntuale l'elenco degli interventi/leggi di incentivazione regionale a cui si estende l'applicazione del suddetto Avviso, il quale prevede quale termine di scadenza per la presentazione delle domande, non più il 30 giugno 2010, bensì il 31 dicembre 2010.

Alla luce delle predette considerazioni, si rende necessario approvare l'elenco di cui all'Allegato denominato "Strumenti finanziari assistiti da agevolazione pubblica cui si applica l'Avviso comune per la sospensione dei pagamenti delle piccole e medie imprese nei confronti del sistema bancario", che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia d'entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Il presente provvedimento è di competenza della Giunta Regionale in base all'art. 4 lettere f) e k) della L.R. n. 7/1997;

Il relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

- udita la relazione e la conseguente proposta della Vice Presidente Assessore allo Sviluppo Economico e Innovazione Tecnologica;
- viste le dichiarazioni poste in calce al presente provvedimento da parte del Dirigente dell'Ufficio Incentivi alle Pmi e del Dirigente del Servizio Ricerca e Competitività, che ne attestano la conformità alla legislazione vigente;
- a voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- di prendere atto delle premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di aderire all'Avviso comune per la sospensione dei debiti delle PMI verso il sistema creditizio sottoscritto il 3 agosto 2009, e integrato con l'Addendum del 23.12.2009, tra il Ministero del-

l'Economia e delle Finanze, l'ABI e le altre Associazioni di rappresentanza delle imprese;

- di disporre che l'adesione all'Avviso riguardi, nei limiti di applicabilità ivi previsti, le iniziative di agevolazione gestite in cofinanziamento con il sistema bancario, riportate nell'Allegato denominato "Strumenti finanziari assistiti da agevolazione pubblica cui si applica l'Avviso comune per la sospensione dei pagamenti delle piccole e medie imprese nei confronti del sistema bancario", il quale costituisce parte integrante della presente deliberazione;
- di disporre che, in conseguenza della sopradetta adesione, la sospensione dei debiti delle PMI, anche per la quota regionale di cofinanziamento, avvenga secondo i termini, le condizioni e le modalità previste dal medesimo Avviso;
- di dare mandato al Dirigente del Servizio Ricerca e Competitività ad adottare ogni atto conseguente al presente provvedimento e necessario alla sua concreta attuazione ed operatività degli strumenti di agevolazione di cui all'Allegato, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
- di trasmettere a cura del Servizio Ricerca e C. il presente provvedimento al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento del Tesoro, perché aggiorni l'Elenco contenente la lista delle agevolazioni pubbliche ammesse ai benefici dell'Avviso;
- di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

ALLEGATO**Strumenti finanziari assistiti da agevolazione pubblica cui si applica l'Avviso comune per la sospensione dei pagamenti delle piccole e medie imprese nei confronti del sistema bancario****Normativa nazionale e regionale**

- Legge 25 luglio 1952, n. 949 "Provvedimenti per lo sviluppo dell'economia e l'incremento dell'occupazione" - Fondo contributi in conto interessi e in conto canoni.
- Legge 21 maggio 1981, n.240 "Provvidenze a favore dei consorzi e delle società consortili tra piccole e medie imprese nonché delle società consortili miste"
- Legge 28.11.1965, n. 1329 "Provvedimenti per l'acquisto di nuove macchine utensili".
- Legge 14 ottobre 1964, n. 1068 "Istituzione presso la cassa per il credito alle imprese artigiane di un fondo centrale di garanzia e modifiche al capo VI della legge 25 luglio 1952, n. 949, recante provvedimenti per lo sviluppo dell'economia e l'incremento della occupazione" - Fondo di garanzia imprese artigiane.
- Legge 27 ottobre 1994, n. 598 "Investimenti per l'innovazione tecnologica e la tutela ambientale", art. 11 - "Interventi agevolativi a sostegno di progetti di ricerca industriale e di sviluppo precompetitivo".
- Legge 28 novembre 1965, n. 1329 "Provvedimenti per l'acquisto o la locazione finanziaria di nuove macchine utensili".
- L. 25 febbraio 1992, n. 215 "Azioni positive per l'imprenditoria femminile".
- D.lgs. 21 aprile 2004, n. 185 "Incentivi alla autoimprenditorialità e all'autoimpiego in attuazione dell'art. 45, comma 1, della legge 17.5.1999 n. 144."
- L.R. 29 giugno 2004, n. 10 "Disciplina dei regimi regionali di aiuto", e successive modificazioni e integrazioni.

Programma Operativo FESR della Regione Puglia 2000-2006:

- Misura 4.1 "Aiuti al sistema industriale (PMI e Artigianato)", lettera d) "Pacchetti integrati di agevolazioni (PIA)";
- Misura 4.14 "Supporto alla competitività ed all'innovazione delle imprese e dei sistemi di imprese turistiche" (Regolamento reg. n. 21 del 6 aprile 2005);
- Misura 4.18 "Contratti di Programma" limitatamente ai Progetti di ricerca ex L. 46/1982
- Accordo di Programma Quadro Realizzazione di interventi a sostegno dello sviluppo locale (Regolamento reg. n. 22 del 6 aprile 2005 "Approvazione definitiva regolamento attuativo. "Interventi per l'ampliamento dell'offerta turistico-ricettiva della Regione Puglia" di cui all'Accordo di Programma Quadro -Realizzazione di interventi a sostegno dello sviluppo locale-).

Programma Operativo FESR della Regione Puglia 2007-2013

- Asse VI, Linea 6.1, Azione 6.1.4 "Aiuti agli investimenti delle Micro e Piccole Imprese", di cui al Regolamento reg. n. 9 del 26 giugno 2008 e Regolamento reg. n. 1 del 19 gennaio 2009 s.m.i, Titolo II "Aiuti agli investimenti iniziali alle microimprese e alle piccole imprese"

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 marzo 2010, n. 839

**PO 2007-2013. Asse VI. Linea d'intervento 6.1:
Azione 6.1.1 - Asse I Linea d'intervento 1.1
Azione 1.1.1 - Rettifiche integrative allo schema
di Contratto di Programma approvato con DGR
n. 514 del 23.02.2010.**

La Vice Presidente Assessore allo Sviluppo Economico e Innovazione Tecnologica, sulla base della relazione istruttoria espletata dall'Ufficio Incentivi alle PMI e confermata dal Dirigente del Servizio Ricerca e Competitività, riferisce quanto segue:

Con Deliberazione n. 146 del 12 febbraio 2008, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 31 del 26 febbraio 2008, la Giunta regionale ha approvato il Programma Operativo FESR 20072013, a seguito della Decisione Comunitaria C/2007/5726 del 20 novembre 2007 con la quale la Commissione Europea ha adottato il Programma;

La Legge Regionale n. 10 del 20 giugno 2004, recante "Disciplina dei regimi regionali di aiuto" e successive modificazioni e integrazioni, stabilisce che la Regione Puglia, con appositi regolamenti, disciplina i regimi regionali di aiuto a sostegno del sistema produttivo compatibili con il mercato comune e non soggetti all'obbligo di notificazione ai sensi di quanto previsto dagli articoli 87 e 88 del trattato CE;

Il Regolamento n. 9 del 26 giugno 2008 (B.U.R.P. n. 103 del 30.06.2008), modificato dal Regolamento n. 1 del 19 gennaio 2009 (B.U.R.P. n. 13 suppl. del 22.01.2009) e dal Regolamento n. 19 del 10 agosto 2009 (B.U.R.P. n. 123 suppl. del 11.08.2009), disciplina i Regimi di Aiuto regionali in esenzione. In particolare il Titolo VI di tale Regolamento disciplina gli aiuti ai programmi di investimento promossi da Grandi Imprese da concedere attraverso la sottoscrizione di Contratto di Programma ai sensi dell'art. 52, co. 3 del Reg. reg. n. 9/2008 s.m.i.;

Con il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 886 del 24.09.2008 è stato adottato l'Atto di Organizzazione per l'Attuazione del P.O. FESR 200713.

Con la DGR n. 165 del 17/02/09 la Giunta Regionale ha approvato le "Direttive concernenti le procedure di gestione del PO FESR 20072013" (Burp n. 34 del 04/03/09).

Con la DGR n. 1849 del 30.09.2008 sono stati nominati l'Autorità di Gestione del P.O. FESR 20072013, nonché i Responsabili degli Assi in cui si articola il programma e con la DGR n. 185 del 17/02/09 sono stati nominati i Responsabili di Linea (Burp n. 33 del 03/03/09) modificata dalla Delibera di Giunta regionale n. 2157 del 17/11/2009;

Successivamente con la DGR n. 749 del 07/05/2009 è stato approvato il Programma Pluriennale dell'Asse I del PO FESR 20072013 (Burp n. 79 del 03/06/2009) e con la DGR n. 750 del 07/05/2009 è stato approvato il Programma Pluriennale dell'Asse VI del PO FESR 20072013 (Burp n. 79 del 03/06/2009);

Con la D.G.R. n. 2153 del 14/11/2008 la Giunta Regionale:

- ha approvato lo schema di Avviso per l'erogazione di "Aiuti ai programmi di investimento promossi da Grandi Imprese da concedere attraverso Contratti di Programma Regionali", che, tra l'altro, definisce i criteri, le modalità e le procedure di valutazione, selezione e finanziamento delle proposte;
- ha individuato Puglia Sviluppo S.p.A. (già Sviluppo Italia Puglia s.p.a.) quale Organismo Intermedio per l'attuazione dello strumento ai sensi dell'art. 1, comma 5, del Regolamento n. 1/2009 e dell'art. 6 del DPGR n. 886/2008;
- ha autorizzato il Dirigente del Servizio Artigianato, PMI e Internazionalizzazione ad effettuare impegni e spese sull'UPB 6.3.9 di pertinenza del Servizio Programmazione e Politiche Comunitarie nei capitoli e nei limiti appresso indicati: Cap. 1151010 per € 30.000.000,00; Cap. 1156010 per € 100.000.000,00;

Con la D.G.R. n. 1479 del 4 agosto 2009 la Giunta Regionale ha stabilito di assegnare alla Linea di Intervento 6.1 dell'Asse VI del P.O. FESR 20072013 ulteriori risorse rispetto alla dotazione finanziaria prevista dalla DGR n. 2153/08;

E' stato, pertanto, adottato, con DD del Dirigente Settore Artigianato PMI e Internazionalizzazione n. 590 del 26 novembre 2008 e pubblicato sul Bollet-

tino Ufficiale della Regione Puglia n. 191 del 10 dicembre 2008, l'Avviso Pubblico per la presentazione delle istanze di accesso ai sensi dell'articolo 52 del succitato Regolamento, modificato con DD n. 612 del 5.10.2009;

Con DGR del 28 luglio 2009, n. 1351 sono stati individuati i Servizi relativi alle Aree di Coordinamento e nella fattispecie per l'Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione, sono stati previsti i seguenti Servizi:

- Servizio Formazione Professionale
- Servizio Politiche per il Lavoro
- Servizio Attività Economiche Consumatori
- Servizio Ricerca e Competitività
- Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo
- Servizio Pugliesi nel mondo.

Con Decreto del Presidente della Giunta n. 787 del 30 luglio 2009 sono stati istituiti i Servizi ricadenti nelle otto aree di coordinamento della Presidenza e della Giunta della Regione Puglia.

Con successiva DGR del 4 agosto 2009 n. 1451, si è provveduto al conferimento degli incarichi di dirigente dei Servizi come sopra menzionati.

Con DD Direttore di Area n.14 del 16.09.2009 è stato conferito l'incarico di dirigente dell'Ufficio Attrazione Investimenti e l'incarico di dirigente dell'Ufficio Ricerca Industriale e Innovazione Tecnologica.

Con DD del Dirigente Servizio Ricerca e Competitività n. 31 del 26.1.2010 è stato nominato il Responsabile dell'azione 6.1.1, Asse VI, Linea 6.1. Con DD del Dirigente Servizio Ricerca e Competitività n.36 del 28.01.2010 è stato nominato il Responsabile dell'azione 1.1.1, Asse I, Linea 1.1;

In applicazione della disciplina di cui al Titolo VI del Regolamento n. 9 del 26.6.2006 s.m.i., con DGR n. 514 del 23 febbraio 2010 è stato approvato lo schema di Contratto di Programma PO 2007-2013 (pubblicato sul BURP n.50 del 16.03.2010).

Appare necessario, tuttavia, apportare talune integrazioni correttive al richiamato schema di Contratto di Programma, al fine di eliminare alcuni refusi presenti nel testo allegato alla DGR n. 514/2010 e di esplicitare in maniera più puntuale i rinvii normativi e le ipotesi di revoca.

Tutto ciò premesso, si propone di apportare le integrazioni correttive allo schema di Contratto di Programma approvato con DGR n. 514 del 23 febbraio 2010 per i Contratti di Programma Regionali PO 2007-2013 (pubblicato sul BURP n.50 del 16.03.2010) e di procedere ad aggiornare il Contratto di Programma "tipo" secondo lo schema allegato al presente provvedimento per farne parte integrante;

ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DELLA L.R. N. 28/01 e s.m.i.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Il presente provvedimento è di competenza della Giunta Regionale in base all'art. 4 lettera k) della L.R. n. 7/1997;

Il relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA REGIONALE

- udita la relazione e la conseguente proposta del Vicepresidente Assessore alla Sviluppo Economico e Innovazione Tecnologica;
- viste le dichiarazioni poste in calce al presente provvedimento da parte del Responsabile delle azioni 6.1.1 e 1.1.1, dai Dirigenti degli Uffici Attrazione Investimenti e Ricerca Industriale e Innovazione Tecnologica e dal Dirigente del Servizio Ricerca e Competitività, che ne attestano la conformità alla legislazione vigente;
- a voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- di prendere atto di quanto riportato nelle premesse;
- di apportare le rettifiche integrative al Disciplinare approvato con DGR n. 514 del 23 febbraio

2010 per i Contratti di Programma Regionali PO FESR 2007-2013 (pubblicato sul BURP n.50 del 16.03.2010) e per l'effetto di approvare lo schema di Contratto di Programma aggiornato, allegato al presente atto per farne parte integrante;

- di autorizzare il Dirigente del Servizio Ricerca e Competitività alla predisposizione ed approvazione dell'apposita modulistica;

- di confermare in ogni altra sua parte la DGR n. 514 del 23.02.2010;
- di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

CONTRATTO DI PROGRAMMA
PO FESR 2007-2013 della Regione Puglia

Tra

la **Regione Puglia**, Codice Fiscale 80017210727, (nel seguito denominata **REGIONE**) con sede in Bari, Lungomare Nazario Sauro n. 33, in persona del Dirigente dell'Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione – Servizio Ricerca e Competitività, _____

e

XXXXX S.p.A. (nel seguito denominato anche **SOGGETTO PROPONENTE ovvero SOGGETTO BENEFICIARIO**), con sede in _____, Via _____ capitale sociale versato Euro _____, Codice Fiscale _____ ed iscrizione al Registro delle Imprese di _____ al n. _____, in persona del _____ Sig. _____, che sottoscrive in virtù dei poteri conferitigli con la delibera del Consiglio di Amministrazione di _____ S.p.A. del _____, acquisiti agli atti della **REGIONE**;

e

YYYYYY S.r.l. (nel seguito denominato anche **SOGGETTO ADERENTE ovvero SOGGETTO BENEFICIARIO**), con sede in _____, Via _____ capitale sociale versato Euro _____, Codice Fiscale _____ ed iscrizione al Registro delle Imprese di _____ al n. _____, in persona del _____ Sig. _____, che sottoscrive in virtù dei poteri conferitigli con la delibera del Consiglio di Amministrazione di _____ S.r.l. del _____, acquisiti agli atti della **REGIONE**;

PREMESSO

- a) che con Deliberazione n. 146 del 12 febbraio 2008, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 31 del 26 febbraio 2008, la Giunta regionale ha approvato il Programma Operativo FESR 2007-2013, a seguito della Decisione Comunitaria C/2007/5726 del 20 novembre 2007 con la quale la Commissione Europea ha adottato il Programma;
- b) che la Legge Regionale n. 10 del 20 giugno 2004, recante "Disciplina dei regimi regionali di aiuto" e successive modificazioni e integrazioni, stabilisce che la Regione Puglia, con appositi regolamenti, disciplina i regimi regionali di aiuto a sostegno del sistema produttivo compatibili con il mercato comune e non soggetti all'obbligo di notificazione ai sensi di quanto previsto dagli articoli 87 e 88 del trattato CE;

- c) che il Regolamento n. 9 del 26 giugno 2008 (B.U.R.P. n. 103 del 30.06.2008), modificato dal Regolamento n. 1 del 19 gennaio 2009 (B.U.R.P. n. 13 suppl. del 22.01.2009) e dal Regolamento n. 19 del 10 agosto 2009 (B.U.R.P. n. 123 suppl. del 11.08.2009), disciplina i Regimi di Aiuto regionali in esenzione (in seguito denominato **REGOLAMENTO**);
- d) che il Titolo VI di tale Regolamento disciplina gli aiuti ai programmi di investimento promossi da Grandi Imprese da concedere attraverso Contratti di Programma Regionali;
- e) che con il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 886 del 24.09.2008 è stato adottato l'Atto di Organizzazione per l'Attuazione del P.O. FESR 2007-13;
- f) che con la Delibera di Giunta Regionale n. 1849 del 30.09.2008 sono stati nominati l'Autorità di Gestione del P.O. FESR 2007-2013, nonché i Responsabili degli Assi in cui si articola il programma;
- g) che con la D.G.R. n. 2153 del 14/11/2008 la Giunta Regionale:
- ha approvato lo schema di Avviso per l'erogazione di "Aiuti ai programmi di investimento promossi da Grandi Imprese da concedere attraverso Contratti di Programma Regionali", che, tra l'altro, definisce i criteri, le modalità e le procedure di valutazione, selezione e finanziamento dei Contratti;
 - ha individuato Puglia Sviluppo S.p.A. (già Sviluppo Italia Puglia s.p.a.) quale Organismo Intermedio per l'attuazione dello strumento ai sensi dell'art. 1, comma 5, del Regolamento n. 1/2009 e dell'art. 6 del DPGR n. 886/2008 ;
 - ha dato mandato all'Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione - Servizio Artigianato, PMI e Internazionalizzazione per la realizzazione dell'iniziativa;
- h) che con la D.G.R. n. 1479 del 4 agosto 2009 la Giunta Regionale ha stabilito di assegnare alla Linea di Intervento 6.1 dell'Asse VI del P.O. FESR 2007-2013 ulteriori risorse rispetto alla dotazione finanziaria prevista dalla DGR n. 2153/08;
- i) che è stato adottato, con Determinazione del Dirigente Settore Artigianato PMI e Internazionalizzazione n. 590 del 26 novembre 2008 e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 191 del 10 dicembre 2008, l'Avviso Pubblico per la presentazione delle istanze di accesso ai sensi dell'articolo 52 del succitato Regolamento, modificato con Determinazione n. 612 del 5.10.2009 (in seguito denominato **AVVISO**);
- j) che con D.P.G.R. 22 febbraio 2008, n. 161 è stato adottato l'atto di alta Organizzazione della Presidenza e della Giunta della Regione Puglia con il quale si è provveduto a ridefinire le strutture amministrative susseguenti al processo riorganizzativo "Gaia", con l'individuazione delle stesse Aree di Coordinamento -Servizi –Uffici;

- k) che con deliberazione di Giunta regionale del 28 luglio 2009, n. 1351 sono stati individuati i Servizi relativi alle Aree di Coordinamento e nella fattispecie per l'Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione, sono stati previsti i seguenti Servizi:
- Servizio Formazione Professionale
 - Servizio Politiche per il Lavoro
 - Servizio Attività Economiche Consumatori
 - Servizio Ricerca e Competitività
 - Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo
 - Servizio Pugliesi nel mondo;
- l) che con Decreto del Presidente della Giunta n. 787 del 30 luglio 2009 sono stati istituiti i Servizi ricadenti nelle otto aree di coordinamento della Presidenza e della Giunta della Regione Puglia;
- m) che con successiva deliberazione di Giunta regionale del 4 agosto 2009 n. 1451, si è provveduto al conferimento degli incarichi di dirigente dei Servizi come sopra menzionati;
- n) che con la delibera di Giunta Regionale n. 185 del 17/02/09 sono stati nominati i Responsabili di Linea (Burp n. 33 del 03/03/09) modificata dalla Delibera di giunta regionale n. 2157 del 17/11/2009;
- o) che con la DGR n. 165 del 17/02/09 la Giunta Regionale ha approvato le "Direttive concernenti le procedure di gestione del PO FESR 2007-2013" (Burp n. 34 del 04/03/09);
- p) che con DGR n. 514 del 23/02/2010 e s.m.i. la Giunta Regionale ha approvato lo schema di contratto di programma da stipulare con le imprese beneficiarie;
- q) che il proponente **XXXXX S.p.A.**, con istanza di accesso presentata in data ___/___/2009 alla **REGIONE** e acquisita agli atti con Prot. n. _____ del ___/___/2009, ha proposto, conformemente a quanto previsto dall'**AVVISO**, un progetto industriale per la realizzazione di _____;
- r) che, secondo quanto previsto dal Decreto del Ministero delle Attività Produttive del 18 aprile 2005, ai sensi della Raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE del 06 maggio 2003, il proponente **XXXXX S.p.A.** è una Grande Impresa;
- s) che il progetto industriale prevede, oltre al programma d'investimento della grande impresa proponente **XXXXX S.p.A.**, che ne assume la responsabilità ai soli fini della coerenza tecnica ed industriale, anche programmi di investimento dell'impresa aderente **YYYYY s.r.l.**;
- t) che, secondo quanto previsto dal Decreto del Ministero delle Attività Produttive del 18 aprile 2005, ai sensi della Raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE del 06 maggio 2003, l'impresa aderente **YYYYY S.p.A.** è una piccola (o media) impresa e che, secondo quanto previsto dalla normativa di riferimento, l'azienda è in regime di contabilità ordinaria;
- u) che, conformemente a quanto previsto dall'art. 9 dell' **AVVISO, Puglia Sviluppo S.p.A.** ha svolto la verifica di esaminabilità, accoglibilità ed ammissibilità della proposta progettuale del proponente

XXXXX S.p.A. e dell'impresa aderente **YYYYY s.r.l.**, ed ha comunicato alla **REGIONE**, con nota del ____ prot. n. _____, l'esito positivo di dette verifiche, trasmettendo la Relazione Istruttoria (costituente il Capitolato Tecnico);

- v) che, sulla base della Relazione istruttoria della società **Puglia Sviluppo S.p.A.**, è stato adottato con Deliberazione della Giunta Regionale n. ____ del __/__/2009, il provvedimento di ammissione della proposta di **XXXXX S.p.A.** e dell'impresa aderente **YYYYY s.r.l.**, alla fase successiva di presentazione del progetto definitivo, per investimenti complessivi di euro _____ con un ammontare finanziario teorico della agevolazione massima concedibile pari a euro _____ di cui:
- € _____ per **XXXXX S.p.A.** con agevolazione massima concedibile pari ad € _____
 - € _____ per **YYYYY S.p.A.** con agevolazione massima concedibile pari ad € _____
- w) che la **REGIONE**, con nota del __/__/2009 Prot. n. _____, ha comunicato, a **XXXXX S.p.A.** ed all'impresa aderente **YYYYY s.r.l.**, l'ammissibilità alla fase successiva di presentazione del progetto definitivo, vista la DGR n. ____ del __/__/2009.
- x) che, conformemente a quanto previsto dall'**AVVISO** e dalla nota regionale di comunicazione di ammissibilità, **XXXXX S.p.A.** e l'impresa aderente **YYYYY s.r.l.** hanno provveduto all'invio dei Progetti definitivi, trasmessi rispettivamente in data __/__/2009 e __/__/2009 ed acquisiti agli atti della **REGIONE** per la realizzazione di piani di investimenti finalizzati a realizzare _____:

INVESTIMENTO	SOGGETTI BENEFICIARI	DIMENSIONE AZIENDALE	LOCALIZZAZIONE	IMPORTO Totale (€/000)	PERIODO DI REALIZZAZIONE	INCREMENTO OCCUPAZIONALE (ULA)
Attivi Materiali	XXXXX S.p.A.	G.I.				
Attivi Materiali	YYYYY S.p.A.	PMI				
Ricerca & Sviluppo	XXXXX S.p.A.	G.I.				
Ricerca & Sviluppo	YYYYY S.p.A.	PMI				
Totali						

- y) che, conformemente a quanto previsto dall'art. 10 dell'**AVVISO** e dall'art. 52 del Regolamento generale dei regimi di aiuto in esenzione, **Puglia Sviluppo S.p.A.** ha svolto la verifica di ammissibilità dei progetti definitivi presentati dal proponente **XXXXX S.p.A.** e dall'impresa aderente **YYYYY s.r.l.**, ed ha comunicato alla **REGIONE**, con nota del ____ prot. n. _____, l'esito positivo della verifica di ammissibilità, trasmettendo altresì la Relazione Istruttoria per la sua approvazione;

z) che la **REGIONE** con provvedimento della G.R. n. ____ del ____/____/____, (nel seguito denominato **Delibera di approvazione del progetto definitivo**), sulla base delle risultanze della fase istruttoria svolta dalla società **Puglia Sviluppo S.p.A.**, ha deliberato la stipula del presente **Contratto di Programma** per la realizzazione di progetti industriali da realizzarsi negli anni ____-____, in conformità ai Progetti definitivi presentati dal **Soggetto Proponente** e **dall'Impresa Aderente**, per un importo complessivo ammissibile di _____ Euro, comportante un onere a carico della finanza pubblica di _____ Euro e con la previsione di realizzare nell'esercizio a regime un incremento occupazionale non inferiore a n. ____ unità lavorative (ULA), come di seguito specificato:

1. **XXXXX S.p.A.**: programma di investimento in Attivi Materiali da realizzarsi negli anni ____-____, per un importo complessivo ammissibile di Euro _____ e di un investimento in Ricerca e Sviluppo da realizzarsi negli anni ____-____, per un importo complessivo ammissibile di Euro _____, comportante un onere a carico della finanza pubblica di Euro _____ (di cui euro _____ per l'investimento in attivi materiali ed euro _____ per le spese in Ricerca e Sviluppo) e con la previsione di realizzare nell'esercizio a regime un incremento occupazionale non inferiore a n. ____ unità lavorative (ULA);
2. **YYYYYY S.p.A.**: programma di investimento in Attivi Materiali da realizzarsi negli anni ____-____, per un importo complessivo ammissibile di Euro _____ e di un investimento in Ricerca e Sviluppo da realizzarsi negli anni ____-____, per un importo complessivo ammissibile di Euro _____, comportante un onere a carico della finanza pubblica di Euro _____ (di cui euro _____ per l'investimento in attivi materiali ed euro _____ per le spese in Ricerca e Sviluppo) e con la previsione di realizzare nell'esercizio a regime un incremento occupazionale non inferiore a n. ____ unità lavorative (ULA).

aa) che con determina dirigenziale n. ____ del _____ sono state concesse in via provvisoria ai **Soggetti Beneficiari** le agevolazioni di cui al presente **Contratto di Programma**, subordinandola alla sottoscrizione dello stesso;

bb) che la normativa e gli atti amministrativi di riferimento, per la realizzazione dei progetti industriali previsti dal presente **Contratto di Programma** e per l'erogazione delle relative agevolazioni, sono rappresentati da:

- il PO 2007-2013 FESR della Regione Puglia, come approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2007) 5726 del 20.11.2007;
- la DGR n. 146 del 12.2.2008 con la quale la Giunta Regionale ha preso atto di detta decisione comunitaria (B.U.R.P. n. 31 del 26.2.08);
- la DGR n. 750 del 07.02.2009 recante l'approvazione del Programma Pluriennale di Asse del PO 2007-2013 – Asse VI (BURP n. 79 del 03.06.2009);

- il Decreto Legislativo n. 123 del 31 marzo 1998 recante disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese e disciplinante la procedura negoziale di concessione degli aiuti;
- l'art. 2, commi 203 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante disposizioni in materia di programmazione negoziata;
- la Carta degli Aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013 approvata dalla Commissione Europea il 28 novembre 2007 – Aiuto di Stato 324/2007;
- il trattato istitutivo della Comunità europea, ed in particolare gli articoli 87 e 88;
- la disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato alle imprese di cui agli artt. 87 e 88 del trattato CE (“Regolamento generale di esenzione per categoria”), ed in particolare il Regolamento (CE) n. 994/1998 del Consiglio del 7 maggio 1998, il Regolamento (CE) n.800/2008 del 6 agosto 2008 della Commissione (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea L214 del 9/08/2008);
- la Legge Regionale n. 10 del 20.6.2004, recante “Disciplina dei regimi regionali di aiuto” e successive modificazioni e integrazioni;
- il Regolamento n. 9 del 26.06.2008 recante la disciplina dei Regimi di Aiuto regionali in esenzione (B.U.R.P. n. 103 del 30.6.2008), modificato dal Regolamento n. 1 del 19.01.2009 (B.U.R.P. n. 13 suppl. del 22.01.2009) e dal Regolamento n. 19 del 10 agosto 2009 (B.U.R.P. n. 123 suppl. del 11.08.2009), e specificatamente il Titolo VI che disciplina gli aiuti ai programmi di investimento promossi da Grandi Imprese da concedere attraverso Contratti di Programma Regionali;
- Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 87 del 27 marzo 2008 e le disposizioni attuative di cui alla Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico n. 4390 del 27 giugno 2008 riguardanti la disciplina degli investimenti in Ricerca e Sviluppo;
- Deliberazione della Giunta n. 1834 del 30 settembre 2008, notificata al Ministero dello Sviluppo Economico con nota Prot. n. 38/11607 del 21 ottobre 2008 relativa all’adozione del regime di agevolazione per gli investimenti in Ricerca e Sviluppo delle Grandi Imprese;
- l’Avviso Pubblico per la presentazione delle istanze di accesso ai sensi dell’articolo 52 del Regolamento adottato con Determinazione del Dirigente Settore Artigianato PMI e Internazionalizzazione n. 590 del 26 novembre 2008 e pubblicato sul B.U.R.P. della Regione Puglia n. 191 del 10 dicembre 2008, modificato con Determinazione n. 612 del 5.10.2009;
- il Testo Unico delle Direttive per la concessione e l’erogazione delle agevolazioni alle attività produttive, nelle aree depresse, ai sensi dell’art. 1 comma 2, del decreto legge n. 415/1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 488/1992, approvato con decreto del Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato in data 3 luglio 2000 (G.U. n. 163/2000);

- la Circolare MAP n. 980902 del 23 marzo 2006 e successive modifiche e integrazioni, esplicitativa sulle modalità e le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree sottoutilizzate del Paese previste dall'art. 1, comma 2 del decreto legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, emanata ai sensi del Decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 1° febbraio 2006;
 - il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 886 del 24.09.2008 con cui è stato emanato l'Atto di Organizzazione per l'Attuazione del PO FESR 2007-13;
 - la Delibera di Giunta Regionale n. 1849 del 30.9.2008 con la quale sono stati nominati l'Autorità di Gestione del PO FESR 2007-2013, nonché i Responsabili degli Assi in cui si articola;
 - Delibera di Giunta Regionale n. 185 del 17/02/09 con la quale sono stati nominati i Responsabili di Linea (Burp n. 33 del 03/03/09) modificata dalla Delibera di giunta regionale n. 2157 del 17/11/2009;
 - DGR n. 165 del 17/02/09 che ha approvato le "Direttive concernenti le procedure di gestione del PO FESR 2007-2013" (Burp n. 34 del 04/03/09);
 - DGR n.514 del 23/02/2010 che ha approvato lo schema di contratto di programma da stipulare con le imprese beneficiarie;
 - DGR n.____ del ____ che ha modificato lo schema di contratto di programma;
 - Tutte le successive modificazioni ed integrazioni delle norme sopradette.
- cc) che, in conformità con quanto previsto dall'**AVVISO**, è stata acquisita l'attestazione relativa all'impegno ad apportare mezzi propri;
- dd) che, in conformità con quanto previsto dall'**AVVISO**, è stata acquisita la delibera del Soggetto finanziatore relativa alla copertura finanziaria del programma d'investimenti;
- ee) che, in conformità con quanto previsto dall'**AVVISO**, è stata acquisita la documentazione comprovante l'ottenimento dei pareri, autorizzazioni e concessioni necessari alla realizzazione dell'iniziativa;
- ff) che è stato acquisito il certificato camerale con dicitura antimafia del **Soggetto Proponente e dell'impresa aderente**;
- gg) che costituiscono il quadro della normativa comunitaria di riferimento anche i seguenti regolamenti:
- Regolamento (CE) n. 1083 del 11 luglio 2006 pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. L 210 del 31/07/06, recante " Disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999;
 - Regolamento (CE) n. 1080 del 5 luglio 2006 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1783/1999. Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. L 210 del 31/07/2006;

- Regolamento (CE) n. 1828 del 8 dicembre 2008 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul fondo di coesione e del regolamento n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al fondo europeo di sviluppo regionale.
- Regolamento (CE) n. 448 del 10/03/2004 DELLA COMMISSIONE che modifica il regolamento (CE) n. 1685/2000 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio per quanto riguarda l'ammissibilità delle spese concernenti le operazioni cofinanziate dai Fondi strutturali e che revoca il regolamento (CE) n. 1145/2003;

tutto quanto premesso, visto e richiamato, con il presente **Contratto di Programma** si conviene e si stipula quanto segue:

ARTICOLO 1 – DISPOSIZIONI GENERALI

1.1 Disciplina applicabile al contratto di programma

La regolamentazione dei rapporti tra i contraenti del presente **Contratto di Programma**, nonché le modalità ed i criteri per il calcolo e la concessione delle agevolazioni, l'ammissibilità delle spese degli investimenti in attivi materiali, sono disciplinati dal Regolamento generale dei regimi di aiuto in esenzione della Regione Puglia.

I criteri di calcolo delle agevolazioni per gli investimenti in ricerca industriale ed in sviluppo sperimentale sono disciplinati dal Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 87 del 27 marzo 2008 e dalle disposizioni attuative di cui alla Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico n. 4390 del 27 giugno 2008. Per tali investimenti non sono ammesse le maggiorazioni previste dall'articolo 5 del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 87 del 27 marzo 2008.

1.2 Efficacia e condizioni di validità del contratto di programma

Il **Soggetto Proponente** e l'**impresa aderente** prendono atto, e confermano, che l'efficacia e la validità del presente **Contratto di Programma** e di tutti gli atti preordinati e conseguenti la **Delibera di Approvazione del progetto definitivo** sono subordinati al ricevimento, da parte della **REGIONE**, della certificazione antimafia dei **Soggetti** stessi.

1.3 Disposizioni legislative, premesse e allegati

Le premesse ed il Capitolato Tecnico allegato formano parte integrante e sostanziale del presente **Contratto di Programma** che il **Soggetto Proponente** e l'**impresa aderente** dichiarano di accettare specificatamente e integralmente e di obbligarsi a rispettare.

ARTICOLO 2 – PROGRAMMI DI INVESTIMENTO INDUSTRIALE**2.1 Programmi di investimento industriale**

Il **Soggetto Proponente** e l'**impresa aderente** si obbligano, ciascuno per la parte di rispettiva competenza prevista dal piano progettuale a realizzare, conformemente a quanto previsto dai rispettivi Progetti definitivi, dal Capitolato Tecnico allegato e dal presente Contratto di Programma, i programmi di investimento per un importo totale pari a euro _____, al netto dell'IVA, secondo l'articolazione indicata nella seguente Tabella 1.

Tabella 1: Dettaglio dei programmi di investimento (Importi espressi in migliaia di euro)

SOGGETTI BENEFICIARI	TIPOLOGIA PROGRAMMA (Attivi Materiali / R&S)	UBICAZIONE	ATTIVITA'	CODICE ATECO 2007	AMMON-TA INVESTI- MENTO

Tabella 2: Dettaglio delle voci di spesa ammesse (Importi espressi in migliaia di euro)**YYYYY S.p.A.: investimenti ammessi in Attivi Materiali**

Tipologia spesa	Spesa ammessa €
Studi preliminari e di fattibilità	
Suolo aziendale	
Opere murarie e assimilate	
Attrezzature, macchinari, impianti	
TOTALE	

YYYYY S.p.A.: investimenti ammessi per il progetto di Ricerca e Sviluppo

Spesa per Ricerca Industriale	Spesa ammessa €
Personale	
Strumentazione ed attrezzature	
Consulenze e servizi equivalenti	
Spese generali	
Altri costi di esercizio	
Spesa per Sviluppo Sperimentale	
Personale	
Strumentazione ed attrezzature	
Consulenze e servizi equivalenti	

Spese generali

Altri costi di esercizio

TOTALE RICERCA E SVILUPPO

XXXX S.p.A.: investimenti ammessi in Attivi Materiali

Tipologia spesa

Spesa ammessa €

Suolo aziendale

Opere murarie e assimilate

Attrezzature, macchinari, impianti

TOTALE

XXXX S.p.A.: investimenti ammessi per il progetto di Ricerca e Sviluppo

Spesa ammessa €

Spesa per Ricerca Industriale

Personale

Strumentazione ed attrezzature

Consulenze e servizi equivalenti

Spese generali

Altri costi di esercizio

Spesa per Sviluppo Sperimentale

Personale

Strumentazione ed attrezzature

Consulenze e servizi equivalenti

Spese generali

Altri costi di esercizio

TOTALE RICERCA E SVILUPPO

2.1.1 Requisiti del programma di investimento

Ciascun **Soggetto Beneficiario** ha comprovato con idonei titoli, acquisiti agli atti della **REGIONE**, ai sensi di quanto previsto dall'**AVVISO** e dalla relativa normativa di riferimento:

- di essere costituito ed iscritto nel registro delle imprese e di trovarsi nel pieno e libero esercizio dei propri diritti non essendo sottoposto a procedure concorsuali né di amministrazione controllata;
- di avere la piena disponibilità degli immobili nell'ambito dei quali viene realizzato il programma di investimenti, corrispondenti ai vigenti specifici vincoli edilizi, urbanistici e di destinazione d'uso, per un periodo non inferiore a quello previsto dalla normativa di riferimento;
- di non essere destinatari, nei sei anni precedenti la data di presentazione della domanda di agevolazione di provvedimenti di revoca di agevolazioni pubbliche ad eccezione di quelli derivanti da rinunce da parte delle imprese;

- di non rientrare tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione Europea;
- di aver restituito agevolazioni erogate per le quali è stata disposta dall'Organismo competente la restituzione;
- di non trovarsi in condizioni tali da risultare un'impresa in difficoltà così come definita dagli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà.

(In caso di soggetto proponente GI non attiva e/o costituenda) Il **Soggetto Proponente** neocostituito **XXXXX S.p.A.** ha inoltre comprovato con idonei titoli, acquisiti agli atti della **REGIONE**, ai sensi di quanto previsto dall'**AVVISO**, che almeno il 50% del capitale sociale sottoscritto dall'impresa di grandi dimensioni controllante è stato già versato (€ _____) di € _____.

2.2 ARTICOLAZIONE TEMPORALE DEL PROGRAMMA DI INVESTIMENTI

2.2.1 Data di avvio del programma di investimento

La data di avvio del programma di investimento per ciascuno dei **Soggetti Beneficiari** corrisponde alla data relativa all'inizio dei lavori di costruzione o quella relativa al primo impegno giuridicamente vincolante avente ad oggetto un ordine di acquisto di impianti, macchinari e attrezzature. Per quanto riguarda le attività di ricerca, se previste, la data di avvio corrisponde a quella relativa al primo titolo di spesa riferito alle voci di spese ammissibili per la ricerca o con la presentazione di contratti dettagliati stipulati con i fornitori dei beni e servizi riferiti agli interventi ammessi a contribuzione. In ogni caso, la data di avvio del programma, conformemente a quanto stabilito dall'art. 11 dell' **AVVISO**, deve essere successiva alla data della comunicazione di ammissibilità alla fase successiva di presentazione del progetto definitivo di cui alla precedente lettera w) delle premesse, pena l'inammissibilità del programma d'investimento. Ai fini dell'individuazione della data di avvio del programma non si tiene conto degli studi di fattibilità.

2.2.2 Data di ultimazione del programma di investimento

Per la data di ultimazione, intesa come data dell'ultimo titolo di spesa dichiarato ammissibile, ciascun **Soggetto Beneficiario** si obbliga ad ultimare gli investimenti previsti dal Progetto definitivo entro e non oltre il __/__/__, termine fissato dai progetti definitivi ammessi, salvo quanto previsto al successivo punto 6.3 dell'articolo 6. Ciascun **Soggetto Beneficiario** si obbliga, altresì, a trasmettere alla **REGIONE**,

entro i trenta giorni successivi all'ultimazione del proprio programma di investimento, una specifica dichiarazione del legale rappresentante, resa nelle forme previste dall'articolo 47, comma 1 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la data di ultimazione e la data di entrata a regime del programma di investimenti.

2.2.3. Date di entrata in funzione e a regime del programma di investimento

Ai sensi della Circolare MAP n. 980902 del 23 marzo 2006 e successive modifiche e integrazioni, la data di entrata in funzione coincide, convenzionalmente, con la data di ultimazione di ciascun programma di investimento.

La data di entrata a regime, qualora non intervenuta prima, si intende convenzionalmente raggiunta, ai fini delle verifiche a consuntivo, dodici mesi dopo la data di ultimazione di ciascun programma di investimento. Per "esercizio a regime" si intende il primo esercizio sociale intero immediatamente successivo alla data di entrata a regime.

2.3 Entità dei mezzi finanziari apportati

I **Soggetti Beneficiari**, ciascuno per la parte di rispettiva competenza, si obbligano, ai fini della copertura finanziaria del programma di investimento, ad apportare mezzi finanziari esenti da qualunque elemento di aiuto pubblico rappresentati da finanziamenti a m/l o da risorse proprie entro i termini e con le modalità previste dalla Circolare MAP n. 980902 del 23 marzo 2006 per un importo non inferiore a quanto indicato nella seguente tabella.

Tabella 3

Soggetti Beneficiari	Mezzi finanziari (€)
Totale	

ARTICOLO 3 – INCREMENTO OCCUPAZIONALE GENERATO DAL PROGRAMMA DI INVESTIMENTO

3.1 Incremento occupazionale

I **Soggetti Beneficiari** si obbligano a realizzare nell'esercizio a regime, in seguito all'ultimazione del programma di investimento e così come indicato dalla **Delibera di approvazione del progetto definitivo**, un incremento occupazionale complessivo non inferiore a n. ___ unità lavorative annue (U.L.A.), come riportato nella seguente tabella:

Tabella 4: Incremento occupazionale previsto a regime (espresso in U.L.A.)

Soggetto Beneficiario	Occupazione preesistente dichiarata	Occupazione prevista a regime	Incremento occupazionale (U.L.A.)
Totale			

Il suddetto incremento occupazionale sarà il risultato della differenza tra il valore medio mensile dei dipendenti dei singoli **Soggetti Beneficiari** occupati presso l'unità produttiva agevolata dal presente **Contratto di Programma**, rilevato nell'esercizio a regime, e quello medio mensile rilevato nei 12 mesi precedenti la data di presentazione della domanda di accesso.

È prevista la revoca totale delle agevolazioni concesse con il presente **Contratto di Programma** al singolo **Soggetto Beneficiario** qualora si registri uno scostamento in diminuzione rispetto all'occupazione prevista dal singolo programma di investimenti nell'esercizio a regime.

I **Soggetti Beneficiari** si obbligano al mantenimento dell'incremento occupazionale raggiunto per n. **3** esercizi solari successivi all'esercizio a regime nonché ad applicare ed osservare, nei confronti dei lavoratori dipendenti, tutte le vigenti norme sul lavoro ed i contratti collettivi di lavoro, nazionali, provinciali, aziendali e di categoria.

ARTICOLO 4 – AGEVOLAZIONI CONCEDIBILI ED IMPUTAZIONE FINANZIARIA

4.1 Ammontare delle agevolazioni complessive calcolato in via provvisoria

Sulla base degli esiti istruttori sul progetto definitivo presentato da ciascun **Soggetto Beneficiario**, e

tenuto conto di quanto previsto dalla **Delibera di approvazione del progetto definitivo** e delle successive determinazioni sono concesse in via provvisoria le seguenti agevolazioni:

Tabella 5a: Articolazione dell'ammontare delle agevolazioni concesse in via provvisoria per gli investimenti in attivi materiali (Importi espressi in migliaia di euro)

Soggetto Beneficiario	INVESTIMENTI IN ATTIVI MATERIALI	TOTALE AGEVOLAZIONE
Totale		

Tabella 5b: Articolazione dell'ammontare delle agevolazioni concesse in via provvisoria per gli investimenti in Ricerca e Sviluppo conformemente a quanto previsto dall'art. 7 dell'avviso (Importi espressi in migliaia di euro)

Soggetto Beneficiario	INVESTIMENTI IN RICERCA E SVILUPPO	TOTALE AGEVOLAZIONE
Totale		

A consuntivo non potranno essere concesse maggiori agevolazioni rispetto a quelle stabilite in sede di concessione provvisoria, come indicate nelle precedenti Tabelle 5a e 5b.

4.2 Divieto di cumulo delle agevolazioni

E' fatto esplicito divieto di cumulare le agevolazioni previste dal presente **Contratto di Programma** con altre disposte da leggi nazionali, regionali o comunitarie o comunque concesse da Enti o istituzioni pubbliche, che siano qualificabili come "aiuti di Stato" ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato della Comunità Europea, così come modificato dal Trattato di Amsterdam. Tale divieto è circoscritto alle sole altre agevolazioni che, tenuto conto delle relative fonti normative, regolamentari o amministrative, siano

espressamente riferibili ai singoli beni e servizi oggetto del programma di investimenti di cui al presente **Contratto di Programma**.

4.3 Imputazione finanziaria delle agevolazioni

Le risorse finanziarie di cui alla Determina Dirigenziale di concessione provvisoria n. _____ del _____, come previste al precedente punto 4.1, sono rese disponibili, di norma, secondo lo stato di avanzamento della spesa sostenuta (SAL) e su presentazione di idonea documentazione di cui all'art. 5. Il raggiungimento della spesa minima prevista necessaria per l'erogazione della corrispondente prima quota di contributo a SAL è del 50%.

ARTICOLO 5 – EROGAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI

5.1 Modalità di erogazione delle agevolazioni

Le agevolazioni concesse vengono rese disponibili dalla **REGIONE**, di norma, secondo lo stato di avanzamento di spesa presentato indicato al precedente punto 4.3.

Nel caso di richiesta di erogazione della seconda quota per SAL, il contributo è reso disponibile in due rate, pari al 50% ciascuna. Nel caso di richiesta di erogazione della seconda quota a titolo di anticipazione, il contributo è reso disponibile in tre rate, pari al 50% la prima, al 40% la seconda ed al 10% la terza.

La **REGIONE** erogherà tali quote in favore dei singoli **Soggetti Beneficiari**, senza alcuna maggiorazione a carico della finanza pubblica per interessi a qualsiasi titolo e/o natura derivanti, presso il conto corrente bancario indicato da ciascun **Soggetto Beneficiario**, quando risulterà verificata la sussistenza delle condizioni previste dalla normativa, e dal presente **Contratto di Programma**, per l'erogazione delle agevolazioni, e previa disponibilità di vigente certificazione antimafia.

E' consentito che il **Soggetto Beneficiario** titolare delle agevolazioni possa rilasciare regolare procura speciale all'incasso o effettuare cessioni di credito in relazione alle agevolazioni medesime. A tal fine le cessioni del credito e le procure speciali devono essere notificate alla **REGIONE** per la conseguente presa d'atto; in attesa della citata presa d'atto e della certificazione antimafia, l'erogazione delle agevolazioni resta sospesa.

5.1.2 Obblighi a carico del Soggetto Proponente

Sono a carico dei singoli **Soggetti Beneficiari** i seguenti obblighi che dovranno essere dichiarati in occasione di ciascuna richiesta di erogazione:

- a. di non aver ottenuto, dopo la presentazione della domanda di accesso, o, in caso contrario, di aver restituito e, comunque di rinunciare ad ottenere, per i beni del programma oggetto della concessione, agevolazioni di qualsiasi natura in base ad altre leggi nazionali, regionali o comunitarie o comunque concesse da enti o istituzioni pubbliche che siano qualificabili come "aiuti di Stato" ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato della Comunità Europea, così come modificato dal Trattato di Amsterdam;
- b. di non distogliere dall'uso previsto le immobilizzazioni materiali o immateriali agevolate, prima di 5 anni dalla relativa data di ultimazione del programma;
- c. di osservare nei confronti dei lavoratori dipendenti i contratti di lavoro e le normative sulla tutela della sicurezza del lavoro e della salvaguardia dell'ambiente;
- d. di ultimare il programma di investimenti entro i termini previsti dal **Contratto di Programma**;
- e. di comunicare tempestivamente, e comunque entro i termini prescritti, la data di ultimazione del programma di investimenti nonché la data di entrata a regime degli impianti;
- f. di osservare le specifiche norme settoriali anche appartenenti all'ordinamento comunitario;
- g. di rispettare il Regolamento (CE) n. 1828 dell'8/12/2008 ed in particolare gli artt. 6, 8 e 9 relativi agli obblighi dei beneficiari in merito alla attività di informazione e pubblicità;
- h. di adottare e mantenere un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative agli interventi, ferme restando le norme contabili nazionali;
- i. di non modificare, nel corso di realizzazione del programma di investimenti agevolato, l'attività economica alla quale sono destinati gli investimenti del programma stesso con conseguente inquadramento in una "divisione" (due cifre) della Classificazione ATECO 2007 diversa da quella indicata nel **Contratto di Programma**, salvo quanto previsto al successivo punto 6.7;
- j. di restituire le somme ottenute a seguito della concessione e non dovute, maggiorate degli interessi legali, a seguito di provvedimenti di revoca parziale da parte della

REGIONE, oltre a rivalutazione sulla base dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, in caso di revoca totale;

- k. di inviare le dichiarazioni previste al successivo punto 7.2;
- l. di procedere al pagamento dei compensi spettanti alla Commissione di cui al successivo punto 5.4.3.

5.2 Erogazione a titolo di anticipazione delle agevolazioni

5.2.1 Richiesta di erogazione della prima quota delle agevolazioni a titolo di anticipazione

I singoli **Soggetti Beneficiari** possono richiedere, separatamente ciascuno per la parte di propria competenza, alla **REGIONE** l'erogazione della prima quota a titolo di anticipazione delle agevolazioni, pari ad un importo non superiore al 50% dell'agevolazione massima concedibile, trasmettendo specifica richiesta, redatta secondo la modulistica fornita dall'Amministrazione Regionale ed accompagnata da fidejussione bancaria o polizza assicurativa.

La fidejussione bancaria o polizza assicurativa, irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta, rilasciata a favore della **REGIONE**, per un importo pari alle somme da erogare maggiorate delle clausole di rivalutazione, dovrà riportare gli estremi del presente **Contratto di Programma**, dovrà essere redatta utilizzando lo schema fornito dall'Amministrazione Regionale (redatto in conformità allo schema di garanzia fidejussoria previsto dalla circolare del Ministero delle Attività Produttive prot. n. 970.776 del 27.05.2005, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 132 del 9.6.2005) ed essere sottoscritta con firma autenticata e con attestazione dei poteri di firma del/dei sottoscrittore/i.

Le suddette garanzie possono essere prestate dalle Banche e dagli istituti di credito iscritte all'albo delle banche presso la Banca d'Italia; dalle società di assicurazioni iscritte all'elenco delle imprese autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni presso l'ISVAP; dalle società finanziarie iscritte all'elenco speciale, ex art. 107 del decreto legislativo n. 385/1993 presso la Banca d'Italia.

5.2.2 Erogazione a titolo di anticipazione della prima rata del contributo

Puglia Sviluppo S.p.A., accertata la vigenza dei singoli **Soggetti Beneficiari**, verifica la conformità delle singole richieste di erogazione della prima rata del contributo alle condizioni previste dalla normativa e dal presente **Contratto di Programma** e, previa disponibilità di vigente certificazione antimafia e di altra documentazione eventualmente prevista, richiede alla Regione di disporre l'erogazione della prima rata del contributo a titolo di anticipazione in favore dei singoli **Soggetti Beneficiari**.

5.2.3 Richiesta di erogazione della seconda quota delle agevolazioni a titolo di anticipazione

I singoli **Soggetti Beneficiari** possono richiedere, separatamente ciascuno per la parte di propria competenza, alla **REGIONE** l'erogazione della seconda quota a titolo di anticipazione delle agevolazioni, pari ad un importo non superiore al 40% dell'agevolazione massima concedibile.

L'erogazione della seconda quota pari al 40% a titolo di anticipazione dell'agevolazione massima concedibile può essere richiesta al raggiungimento della spesa prevista necessaria per l'erogazione della prima quota di contributo a SAL.

Nel caso in cui la richiesta venga avanzata successivamente all'erogazione della prima quota a titolo di SAL, di cui al successivo paragrafo 5.3, il soggetto beneficiario deve presentare specifica richiesta, redatta secondo la modulistica fornita dall'Amministrazione Regionale ed accompagnata da fidejussione bancaria o polizza assicurativa.

La fidejussione bancaria o polizza assicurativa, irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta, rilasciata a favore della **REGIONE**, per un importo pari alle somme da erogare maggiorate delle clausole di rivalutazione, dovrà riportare gli estremi del presente **Contratto di Programma**, dovrà essere redatta utilizzando lo schema fornito dall'Amministrazione Regionale (redatto in conformità allo schema di garanzia fidejussoria previsto dalla circolare del Ministero delle Attività Produttive prot. n. 970.776 del 27.05.2005, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 132 del 9.6.2005) ed essere sottoscritta con firma autenticata e con attestazione dei poteri di firma del/dei sottoscrittore/i.

Le suddette garanzie possono essere prestate dalle Banche e dagli istituti di credito iscritte all'albo delle banche presso la Banca d'Italia; dalle società di assicurazioni iscritte all'elenco delle imprese autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni presso l'ISVAP; dalle società finanziarie iscritte all'elenco speciale, ex art. 107 del decreto legislativo n. 385/1993 presso la Banca d'Italia.

Nel caso in cui la richiesta venga avanzata successivamente all'erogazione della prima quota a titolo di anticipazione, di cui al precedente punto 5.2.2, il soggetto beneficiario dovrà preliminarmente dimostrare il raggiungimento della spesa prevista necessaria per l'erogazione della prima quota di contributo a SAL. Tale dimostrazione avviene con le stesse modalità previste, ai fini dell'erogazione della prima rata del contributo a titolo di SAL, dal successivo paragrafo 5.3.

5.2.4 Erogazione a titolo di anticipazione della seconda rata del contributo

Puglia Sviluppo S.p.A., accertata la vigenza dei singoli **Soggetti Beneficiari**, verifica la conformità delle singole richieste di erogazione della seconda rata del contributo alle condizioni previste dalla normativa e

dal presente **Contratto di Programma** e, previa disponibilità di vigente certificazione antimafia e di altra documentazione eventualmente prevista, richiede alla Regione di disporre l'erogazione della seconda rata del contributo a titolo di anticipazione in favore dei singoli **Soggetti Beneficiari**.

5.2.5 Erogazione del 10% finale del contributo

Nei casi in cui si sia provveduto all'erogazione del 90% del contributo, ai fini dell'erogazione del 10% finale nei confronti dei singoli **Soggetti Beneficiari**, si procederà con le stesse modalità previste, ai fini dell'erogazione della seconda ed ultima quota del contributo, dal successivo paragrafo 5.4.

5.3 Erogazione delle quote per stato di avanzamento degli investimenti

5.3.1 Richiesta di erogazione della prima quota delle agevolazioni per stato di avanzamento

I singoli **Soggetti Beneficiari** si obbligano, separatamente ciascuno per la parte di propria competenza, a trasmettere alla **REGIONE**, al raggiungimento della spesa prevista necessaria per l'erogazione della prima quota di contributo a SAL, la richiesta di erogazione secondo la modulistica fornita dall'Amministrazione Regionale, il certificato camerale con la vigenza, nonché tutta la documentazione di spesa e le certificazioni/documentazioni indicate nell'apposita modulistica fornita dall'Amministrazione Regionale, ivi compresa quella utile per l'attestazione del proporzionale versamento dei mezzi finanziari da apportare, conformemente a quanto previsto dal punto 2.3 del precedente art. 2 del presente **Contratto di Programma**.

La documentazione di spesa degli attivi materiali consiste nella copia delle fatture o di altri titoli fiscalmente regolari o, in alternativa, in elenchi o elaborati di contabilità industriale riepilogativi dei suddetti titoli, accompagnati da dichiarazioni liberatorie redatte e sottoscritte da ciascun fornitore che comprovino relativamente ai macchinari, agli impianti e alle attrezzature, che gli stessi siano nuovi di fabbrica, nonché della documentazione comprovante l'avvenuto pagamento a saldo dei titoli di spesa documentati.

La documentazione di spesa degli investimenti in attività di ricerca e sviluppo, consiste nella copia conforme all'originale del Libro Unico del Lavoro, del Libro Giornale per le spese di pertinenza, del Libro cespiti Ammortizzabili, del Libro Acquisiti, del Registro IVA, dei cedolini paga, del DURC, dei contratti di prestazione di servizi e di consulenza, delle fatture o di altri titoli fiscalmente regolari accompagnati da dichiarazioni liberatorie redatte e sottoscritte da ciascun fornitore, nella documentazione giustificativa

delle spese generali/altri costi d'esercizio, nonché nella documentazione comprovante l'avvenuto pagamento a saldo delle spese documentate.

5.3.2 Valutazione sull'effettivo raggiungimento dello stato di avanzamento

Il **Soggetto Beneficiario** trasmette la richiesta di erogazione della prima quota di agevolazione a SAL, unitamente alle previste dichiarazioni e documentazioni di spesa sugli stati di avanzamento del programma di investimenti di cui al precedente punto 5.3.1. Puglia Sviluppo S.p.A. provvede a verificarne la completezza e regolarità in relazione all'effettivo raggiungimento dello stato di avanzamento. Tale verifica riguarderà anche la vigenza del **Soggetto Beneficiario** e l'insussistenza di procedure concorsuali o di amministrazione controllata.

Effettuata la suddetta verifica, acquisita l'ulteriore documentazione ritenuta necessaria, si provvede ad attivare la procedura di verifica in corso d'opera sulla realizzazione del programma di investimenti, di cui al successivo punto 5.3.3.

5.3.3 Verifica in corso d'opera sulla realizzazione dei programmi di investimento

Le verifiche sulla realizzazione dei programmi di investimento previsto dal presente **Contratto di Programma** saranno effettuate da un apposito **Gruppo di Verifica del primo SAL**, che procederà ad una verifica presso l'unità operativa oggetto del programma di investimenti da agevolare.

Tale Gruppo sarà costituito da un rappresentante del Servizio Ricerca e Competitività della Regione Puglia e da un rappresentante di Puglia Sviluppo S.p.A.

5.3.4 Erogazione delle agevolazioni a SAL

La **REGIONE**, ricevuto il positivo verbale del **Gruppo di verifica** di cui al precedente punto 5.3.3 disporrà, previa disponibilità di vigente certificazione antimafia e di altra documentazione eventualmente prevista, l'erogazione della rata delle agevolazioni.

5.4 Erogazione della seconda ed ultima quota delle agevolazioni a SAL

5.4.1 Richiesta di erogazione della seconda ed ultima quota delle agevolazioni a SAL

I singoli **Soggetti Beneficiari** si obbligano, separatamente ciascuno per la parte di propria competenza, a trasmettere alla **REGIONE**, entro e non oltre due mesi dalla data di ultimazione del proprio programma d'investimento, apposita richiesta redatta secondo la modulistica fornita dall'Amministrazione Regionale,

il certificato camerale con la vigenza, nonché la documentazione finale di spesa e le certificazioni/documentazioni predisposte secondo la modulistica fornita dall'Amministrazione Regionale. Per le attività di ricerca, se previste, i **Soggetti Beneficiari** dovranno presentare alla Regione una Relazione finale tecnico-scientifica redatta sulla base di uno schema che sarà fornito dall'Amministrazione Regionale.

5.4.2 Valutazione della documentazione finale di spesa e relazione sullo stato finale dei programmi di investimenti

Il **Soggetto Beneficiario** trasmette la richiesta di erogazione dell'ultima quota di agevolazione a SAL e la documentazione di cui al precedente punto 5.4.1.

Puglia Sviluppo S.p.A provvede a verificare la completezza e la regolarità rispetto al programma agevolato della documentazione esibita da ogni singolo **Soggetto Beneficiario** e la corrispondenza tra la percentuale dello stato di avanzamento dichiarata e quella necessaria per l'erogazione.

Effettuata la suddetta verifica, acquisita l'ulteriore documentazione ritenuta necessaria, la **REGIONE** provvede ad attivare la procedura di accertamento finale sulla realizzazione di ciascun programma di investimento, di cui al successivo punto 5.4.3

5.4.3 Accertamento finale sulla realizzazione dei programmi di investimento

Le verifiche sulla completa realizzazione dei programmi di investimento previsto dal presente **Contratto di Programma** saranno effettuate da un'apposita Commissione di Controllo, nominata dal Responsabile dell'Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione - Servizio Ricerca e Competitività di cui al punto g) delle premesse.

La Commissione, entro sessanta giorni dal ricevimento della documentazione di spesa e della relazione sullo stato d'avanzamento, provvede alla relativa verifica ed alla presentazione alla **REGIONE** del verbale; trascorso tale termine, in assenza di giustificato motivo, la **REGIONE** procederà alla revoca dell'incarico. La Commissione, acquisita l'ulteriore documentazione ritenuta necessaria, dovrà verificare, con accessi diretti presso l'unità locale del **Soggetto Beneficiario**, la realizzazione tecnica e contabile degli investimenti agevolati in conformità al Progetto definitivo e alle prescrizioni del presente **Contratto di Programma**, verificando tra l'altro:

- a) l'ammontare, per ciascun anno di investimento, delle spese sostenute e pagate a saldo in relazione agli interventi effettuati;

- b) per ciascun anno solare di imputazione, previa punzonatura o timbratura a secco della documentazione, l'ammissibilità, congruità e pertinenza di cui al programma agevolato delle spese sostenute, distinte per capitoli di spesa, ed il relativo importo. I beni relativi alla richiesta di stato d'avanzamento dovranno essere fisicamente individuabili e presenti presso l'unità produttiva interessata dal programma di investimenti alla data della richiesta;
- c) la funzionalità degli impianti realizzati, la produzione effettiva rispetto alla capacità produttiva e la possibilità del raggiungimento del regime;
- d) il proporzionale prescritto versamento dei mezzi finanziari da apportare;
- e) le eventuali riduzioni o scostamenti del programma di investimento agevolato e le motivazioni e le ripercussioni degli scostamenti sulla possibilità della realizzazione organica e funzionale degli interventi.

Alla Commissione di Controllo è corrisposto un compenso che sarà liquidato da ciascun **Soggetto Beneficiario** secondo quanto previsto dalla DGR n. 648 del 09/03/2010.

La Commissione è costituita da un segretario e da tre componenti, come di seguito individuati:

- un componente dall'area tematica ingegneria (albo regionale dei collaudatori, istituito ai sensi dell'art. 22 della L.R. 13/2001);
- un componente dell'area tematica economica (in possesso dei requisiti previsti dalla DGR n. 513 del 24/04/2007);
- un componente dipendente regionale in possesso di adeguata e pertinente competenza e/o esperienza.

Qualora il programma di investimenti preveda anche attività di Ricerca e Sviluppo la Commissione è integrata da un esperto qualificato a livello di docente universitario o ricercatore, che garantisca indipendenza, alto profilo ed elevate competenze tecnico-scientifiche. In tal caso, il parametro da prendere in considerazione per la valutazione del compenso è il costo complessivo del progetto di Ricerca e Sviluppo.

5.4.4 Erogazione della seconda ed ultima quota delle agevolazioni a SAL

Sulla base del positivo verbale della **Commissione** di cui al precedente punto 5.4.3, Puglia Sviluppo S.p.A. procederà:

- alla determinazione delle agevolazioni spettanti sulla base delle spese ammissibili effettivamente sostenute per la realizzazione, applicando le percentuali delle intensità di agevolazioni massime previste al punto 4.1 del presente Contratto;
- al calcolo definitivo del contributo erogabile o delle quote da recuperare per il maggior contributo già erogato e gli interessi legali maturati, anche in caso di revoca parziale delle agevolazioni.

La **REGIONE** procederà alla emissione per ciascun **Soggetto Beneficiario**, previa disponibilità di vigente certificazione antimafia e di altra documentazione eventualmente prevista, della **Determina di concessione definitiva delle agevolazioni** che dovrà indicare la tipologia del programma agevolato, l'ubicazione dell'unità produttiva, gli investimenti definitivamente ammessi alle agevolazioni suddivisi per capitolo di spesa, l'ammontare definitivo delle agevolazioni concesse.

La **Determina di concessione definitiva delle agevolazioni** stabilirà, inoltre, a carico dei singoli **Soggetti Beneficiari**, le seguenti prescrizioni che gli stessi si obbligano fin da ora, con la sottoscrizione del presente **Contratto di Programma**, ad accettare, separatamente ciascuno per la parte di propria competenza, anche per i suoi eventuali futuri aventi causa a qualsiasi titolo:

- a) di non distogliere dall'uso previsto le immobilizzazioni materiali o immateriali agevolate, prima di cinque anni dalla data di ultimazione del programma;
- b) di osservare nei confronti dei lavoratori dipendenti le norme sul lavoro ed i contratti collettivi di lavoro nonché le disposizioni di cui alla legge regionale n. 28 del 26 ottobre 2006 (Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare);
- c) di osservare le norme in materia di sicurezza degli ambienti di lavoro nonché con quanto previsto dalla legge n. 68 del 12 marzo 1999 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili);
- d) di comunicare tempestivamente la data di entrata a regime degli impianti e il livello occupazionale raggiunto a tale data;
- e) di rispettare l'obbligo del mantenimento del livello occupazionale come previsto al punto 3.1 del precedente articolo 3;
- f) di osservare le specifiche norme settoriali anche appartenenti all'ordinamento comunitario.

Emessa la **Determina di concessione definitiva delle agevolazioni**, ricevuto il certificato camerale di vigenza del **Soggetto Beneficiario** comprovante l'insussistenza di procedure concorsuali e di amministrazione controllata, **Puglia Sviluppo S.p.A.**, previa disponibilità di vigente certificazione

antimafia e di altra documentazione eventualmente prevista, richiede alla **Regione** di disporre l'erogazione della seconda quota delle agevolazioni, ovvero il recupero delle somme erogate in eccesso.

ARTICOLO 6 – MODIFICHE E AGGIORNAMENTO DEL PROGRAMMA DI INVESTIMENTI

6.1 Variazione dell'ammontare degli investimenti

Variazioni in aumento dell'ammontare degli investimenti di ciascun **Soggetto Beneficiario** rispetto a quanto previsto dal presente **Contratto di Programma**, dovute a incrementi di costi rispetto a quelli ammessi e/o a nuovi investimenti non imputati al programma originario di cui al Progetto definitivo, non potranno comportare, in nessun caso, aumento dell'onere a carico della finanza pubblica, come indicato al precedente punto 4.1.

6.2 Variazione della localizzazione dell'intervento agevolato

Ogni variazione della localizzazione di ogni singolo investimento in zona diversa da quella originariamente prevista dal presente **Contratto di Programma**, purché sempre all'interno della Regione Puglia, ricevuto il motivato parere favorevole di Puglia Sviluppo S.p.A., dovrà essere espressamente autorizzata dalla **REGIONE**.

Nelle more della sopraccitata autorizzazione della **REGIONE** non si potrà procedere all'erogazione delle agevolazioni.

6.3 Proroghe della data di ultimazione dei programmi di investimento

La **REGIONE**, su richiesta dei singoli **Soggetti Beneficiari** da trasmettersi prima della data fissata per la conclusione di ciascun investimento, di cui al punto 2.2.3 del precedente articolo 2, potrà concedere, ricevuto il motivato parere favorevole di Puglia Sviluppo S.p.A., una proroga del termine di completamento degli investimenti.

6.4 Divieto di cessione del Contratto di Programma

Salvo i casi di subentro disciplinati dal successivo punto 6.5, il presente **Contratto di Programma**, e tutti i diritti ed obblighi ad esso preordinati, connessi e conseguenti non potranno essere, a qualsiasi titolo, neanche parzialmente, ceduti a terzi, pena la sua risoluzione.

6.5 Operazioni del Soggetto Proponente sul capitale e sui cespiti agevolati

Operazioni di carattere societario riguardanti i singoli **Soggetti Beneficiari** comportanti fusioni, scorpori, cessioni di azienda o di rami aziendali, trasferimenti di parti di attività produttive o di beni strumentali agevolati, contratti di affitto o gestione di azienda o di rami aziendali, dovranno essere formalizzate in conformità a quanto previsto dalla Circolare MAP n. 980902 del 23 marzo 2006 e successive modifiche ed integrazioni. Per le attività di ricerca, se previste, nei succitati casi occorrerà produrre una dichiarazione di conferma degli impegni assunti in merito agli obiettivi di ricerca previsti.

Puglia Sviluppo S.p.A. effettuerà le valutazioni istruttorie in merito alle sopraccitate operazioni con riguardo all'affidabilità e capacità del soggetto subentrante nella conduzione del programma di investimento, alla sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi, alla dimensione del nuovo soggetto ai fini del calcolo della misura di agevolazioni applicabile ed al mantenimento del livello occupazionale previsto, e trasmetterà alla **REGIONE** un motivato parere circa l'accoglimento o il rigetto dell'istanza.

La **REGIONE**, ricevuto il parere di Puglia Sviluppo S.p.A., autorizzerà l'operazione ai fini del mantenimento della titolarità delle agevolazioni o respingerà l'istanza con gli effetti previsti dal successivo articolo 8.

6.6 Variazioni

Le variazioni che non comportino modifiche sostanziali a ciascun piano progettuale dovranno essere autorizzate dalla **REGIONE** previa valutazione di Puglia Sviluppo S.p.A..

Non costituiscono variazioni da assoggettare all'autorizzazione della **REGIONE** tutte quelle modifiche che attengono a: condizioni di fornitura degli impianti e delle attrezzature; identità del fornitore diversa da quella eventualmente indicata nel progetto analitico; modifiche ad impianti, macchinari ed attrezzature che, nel limite della spesa originariamente prevista, non alterano la funzionalità dei singoli beni di investimento; variazioni di costo in diminuzione delle singole macrovoci di spesa nel limite del 20% dell'importo previsto nel progetto definitivo.

Per le attività di ricerca, se previste, le variazioni di costi non sono soggette ad autorizzazione preventiva qualora ogni voce di spesa variata non risulti ridotta in misura superiore al 10% di quanto ammesso a finanziamento, fermo restando il rispetto del punteggio minimo di ammissibilità al finanziamento ai sensi dell'Atto Dirigenziale n. 590 del 26/11/2008.

6.7 Modifiche sostanziali

Non sono ammissibili modifiche sostanziali del progetto definitivo ammesso alle agevolazioni. Sono considerate modifiche sostanziali le variazioni intervenute nel corso di realizzazione del programma di investimento di ciascun **Soggetto Beneficiario** che determinino modifiche dell'indirizzo produttivo dell'impianto con il conseguimento di produzioni finali inquadrabili in una divisione (due cifre) della "Classificazione delle attività economiche ATECO 2007" diversa da quella relativa alle produzioni indicate nel programma originario.

ARTICOLO 7 – CONTROLLI, ISPEZIONI E MONITORAGGIO

7.1 Controlli e ispezioni

La **REGIONE e Puglia Sviluppo S.p.A.**, in ogni fase di esecuzione e di attuazione del programma di investimenti agevolato, possono disporre controlli e ispezioni anche in relazione ad adempimenti connessi all'impiego dei fondi comunitari, nei confronti dei singoli **Soggetti Beneficiari**, al fine di verificare le condizioni per il corretto mantenimento ed erogazione delle agevolazioni, nonché la regolarità dei procedimenti, ivi compresi quelli previsti dalla normativa nazionale e comunitaria.

7.2 Monitoraggio successivo allo stato finale dei programmi di investimento

Ai fini del monitoraggio dei programmi di investimento agevolati, ciascun **Soggetto Beneficiario** a partire dall'esercizio successivo a quello di ultimazione degli investimenti, provvederà ad inviare alla **REGIONE** e a **Puglia Sviluppo S.p.A.**, entro sessanta giorni dalla chiusura di ciascun esercizio sociale e fino al terzo esercizio solare successivo all'esercizio a regime, una dichiarazione, resa dal proprio legale rappresentante, ai sensi dell'articolo 47, comma 1 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, fornendo in particolare, informazioni circa il valore della produzione, la presenza in azienda dei beni strumentali agevolati ed il perdurare del rispetto del vincolo di non distogliere dall'uso delle immobilizzazioni materiali o immateriali agevolate, il raggiungimento del livello occupazionale previsto a regime ed il conseguente mantenimento di tale livello occupazionale e/o eventuali scostamenti, indicando l'eventuale ricorso, e i periodi, alla Cassa integrazione guadagni e/o mobilità.

La mancata trasmissione di tale dichiarazione potrà comportare la revoca delle agevolazioni.

Infine ciascun **Soggetto Beneficiario** dovrà adempiere alle procedure di monitoraggio previste dalla normativa nazionale e comunitaria.

ARTICOLO 8 – REVOCA DELLE AGEVOLAZIONI

8.1 Termini di revoca delle agevolazioni

Le agevolazioni sono in ogni momento revocabili, in tutto o in parte al singolo **Soggetto Beneficiario**, dalla **REGIONE** anche su segnalazione di Puglia Sviluppo S.p.A. e/o della **Commissione**, nei casi previsti dall'art. 54 del Regolamento dei Regimi di Aiuto regionali in esenzione della regione Puglia e dall'art. 9 della Circolare MAP n. 980902 del 23 marzo 2006 e successive modifiche e integrazioni.

8.2 Casi di revoca totale delle agevolazioni

Sono revocate totalmente le agevolazioni corrispondenti all'investimento per cui si verifichi anche una sola delle seguenti condizioni e in tutti gli altri casi applicabili previsti dalla Circolare MAP n. 980902/2006 e successive modifiche ed integrazioni:

- a) per i beni oggetto del programma di investimento agevolato siano state assegnate agevolazioni di qualsiasi natura previste da altre norme – inquadrabili come aiuti di Stato ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato di Roma – disposte da leggi nazionali statali, regionali o comunitarie o comunque concesse da enti o istituzioni pubbliche e tale circostanza venga rilevata dalla **REGIONE**, da Puglia Sviluppo S.p.A. e/o dalla **Commissione** nel corso delle istruttorie e/o degli accertamenti e/o delle ispezioni senza che il **Soggetto Beneficiario** ne abbia dato precedente segnalazione;
- b) sia variata, senza l'autorizzazione della REGIONE, nel corso dell'attuazione del programma di investimenti, la localizzazione dell'intervento rispetto a quella originariamente prevista;
- c) per le attività di ricerca, se previste, qualora l'esito della valutazione della Relazione Finale da parte dell'esperto nominato dalla Regione evidenzi il mancato rispetto ex-post del punteggio minimo di ammissibilità al finanziamento ai sensi dell'Atto Dirigenziale n. 590 del 26/11/2008;
- d) non siano rispettate le condizioni di ammissibilità definite dal Regolamento dei Regimi di Aiuto regionali in esenzione della regione Puglia e dall'Avviso Pubblico per la presentazione delle istanze di accesso;
- e) non siano rispettati i Regolamenti UE in materia di azioni informative e pubblicitarie, con particolare riferimento al Regolamento (CE) N. 1828 dell'8/12/2006; in particolare i Soggetti Beneficiari dovranno realizzare targhe, in materiale metallico leggero o plastica di dimensioni adeguate da collocare sui beni oggetto di investimento, contenenti "Logo dell'Unione Europea" e della "Regione Puglia" – la dicitura "Operazione cofinanziata dall'UE-PO Puglia FESR 2007-2013 Asse VI – Linea di intervento 6.1 Azione 6.1.1"; per le attività di ricerca, se previste, dovrà

essere data visibilità con una targa riportante “Logo dell’Unione Europea” e della “Regione Puglia” – la dicitura “Operazione cofinanziata dall’UE-PO Puglia FESR 2007-2013 Asse I – Linea di intervento 1.1 Azione 1.1.1”;

- f) non sia adottato e mantenuto un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative agli interventi, ferme restando le norme contabili nazionali;
- g) non vengano osservati nei confronti dei lavoratori dipendenti i contratti collettivi di lavoro e le normative sulla salvaguardia del lavoro e dell’ambiente;
- h) siano apportati mezzi finanziari esenti da qualunque aiuto pubblico in misura inferiore a quella necessaria alla copertura degli investimenti previsti;
- i) sia registrato nell’esercizio a regime uno scostamento in diminuzione dell’incremento occupazionale;
- j) non venga mantenuto l’obbligo del mantenimento dell’incremento occupazionale per n. 3 esercizi solari successivi all’esercizio a regime;
- k) non vengano rispettate le normative edilizie e urbanistiche oggetto dell’intervento;
 - a. venga modificato, nel corso di realizzazione del programma di investimenti agevolato, l’indirizzo produttivo dell’impianto, con il conseguimento di produzioni finali inquadrabili in una divisione della “Classificazione delle attività economiche ATECO 2007” diversa da quella relativa alle produzioni indicate nel programma approvato;
 - b. qualora senza l’autorizzazione della **REGIONE**, nel corso dell’attuazione del programma di investimenti, subentri una nuova Società a seguito di fusione, scissione, conferimento o cessione d’azienda o di ramo d’azienda, oltre che in caso di cessione di parti di attività produttive e di cespiti agevolati, e di cessione della gestione di azienda oggetto dei cespiti agevolati;
- l) il **Soggetto Beneficiario** non trasmetta alla **REGIONE**, nei termini indicati dalla stessa, la documentazione finale comprovante l’effettuazione delle spese sostenute e pagate;
- m) il **Soggetto Beneficiario** non consenta, nei modi e nei termini previsti dal presente **Contratto di Programma**, i controlli e le ispezioni sulla realizzazione del programma di investimento agevolato;
- n) il **Soggetto Beneficiario** abbia gravemente violato specifiche norme settoriali anche appartenenti all’ordinamento comunitario;

- o) gli investimenti non vengano ultimati entro il termine previsto dal punto 2.2.2 del precedente articolo 2;
- p) i **Soggetti Beneficiari** realizzano interamente l'investimento oggetto di agevolazione con il sistema della locazione finanziaria o attraverso i cosiddetti contratti "chiavi in mano".

I **Soggetti Beneficiari**, in attuazione degli artt. 6 e 7, co. 2 del Reg. (CE) n. 1828/2006, accettano di venire inclusi nell'elenco dei beneficiari, nel quale sono pubblicati altresì la denominazione delle operazioni e l'importo del finanziamento pubblico destinato alle stesse. In caso di rifiuto da parte dei **Soggetti Beneficiari**, gli stessi saranno considerati rinunziatari del finanziamento, che pertanto verrà revocato.

8.3 Provvedimento di revoca delle agevolazioni e risoluzione del Contratto di Programma

Il Provvedimento di revoca delle agevolazioni sarà emesso dalla **REGIONE** nei confronti del singolo **Soggetto Beneficiario** per il cui investimento industriale si siano verificati i casi previsti dal precedente punto 8.2.

8.4 Casi di revoca parziale delle agevolazioni

Le agevolazioni sono revocate parzialmente al singolo **Soggetto Beneficiario** al verificarsi anche di una sola delle condizioni sottoelencate e in tutti gli altri casi applicabili previsti dalla Circolare MAP n. 980902/2006 e successive modifiche ed integrazioni:

- a) qualora vengano distolte, in qualsiasi forma, dall'uso previsto le immobilizzazioni materiali o immateriali, la cui realizzazione od acquisizione è stata oggetto dell'agevolazione, prima di 5 anni dalla data di ultimazione del programma;
- b) qualora il programma non venga ultimato entro i previsti termini come eventualmente prorogati;
- c) qualora per i singoli beni oggetto del programma di investimenti agevolato siano state assegnate altre agevolazioni di qualsiasi natura previste da altre norme (inquadabili come aiuti di Stato ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato di Roma) disposte da leggi nazionali, regionali o comunitarie o comunque concesse da enti o istituzioni pubbliche, e il cumulo sia stato oggetto di specifica dichiarazione da parte del **Soggetto Beneficiario** precedente all'erogazione, a qualsiasi titolo, delle agevolazioni.

Nell'ipotesi sub **a)**, la revoca delle agevolazioni è commisurata alla spesa ammessa alle agevolazioni afferente, direttamente o indirettamente, all'immobilizzazione distolta e al periodo di mancato utilizzo dell'immobilizzazione medesima con riferimento al prescritto termine di mantenimento in uso; a tal fine, il

Soggetto Beneficiario comunica tempestivamente alla **REGIONE** l'eventuale distrazione delle immobilizzazioni agevolate prima del suddetto termine.

Qualora detta distrazione venga rilevata nel corso delle istruttorie e/o degli accertamenti e/o delle ispezioni senza che il **Soggetto Beneficiario** ne abbia dato precedente comunicazione, la revoca è comunque parziale ma commisurata all'intera spesa ammessa afferente, direttamente o indirettamente, all'immobilizzazione distratta, indipendentemente dal periodo di mancato utilizzo; nel caso in cui la distrazione dall'uso previsto delle immobilizzazioni agevolate prima del prescritto termine costituisca una variazione sostanziale del programma stesso, determinando, di conseguenza, il mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati, la revoca è pari all'intero contributo concesso a fronte del programma approvato.

Nell'ipotesi sub **b)**, la revoca delle agevolazioni è commisurata all'ammontare delle agevolazioni corrispondenti agli investimenti non realizzati entro i termini previsti e sempre che i minori investimenti non determinino il mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati, tanto che, nel caso, la revoca è pari all'intero contributo concesso a fronte del programma approvato.

Nell'ipotesi sub **c)**, la revoca delle agevolazioni è commisurata all'ammontare delle agevolazioni corrispondenti agli investimenti oggetto di cumulo.

In caso di revoca parziale delle agevolazioni, si procederà alla rideterminazione del contributo concedibile e le maggiori agevolazioni eventualmente erogate verranno detratte dalla prima erogazione utile, ovvero recuperate.

8.5 Recupero delle agevolazioni erogate

Nei casi di revoca totale delle agevolazioni la **REGIONE** avvierà la procedura di recupero coattivo qualora il **Soggetto Beneficiario** nei confronti del quale sia stato emesso il provvedimento di revoca non provveda alla esatta e completa restituzione nei termini concessi.

In caso di revoca parziale, qualora alla data della revoca parziale, le erogazioni relative all'investimento per cui si sia verificata anche una delle condizioni previste dal precedente art. 8.4 siano ancora in corso, l'ammontare da recuperare può essere detratto a valere sull'erogazione ancora da effettuare; qualora le erogazioni ancora da effettuare risultino complessivamente di ammontare inferiore a quello da recuperare, o nel caso in cui si sia già provveduto all'erogazione a saldo, la **REGIONE** avvierà la procedura di recupero coattivo nei confronti del singolo **Soggetto Beneficiario** che non abbia provveduto alla esatta e completa restituzione nei termini concessi.

I contributi erogati e risultati indebitamente percepiti dovranno essere restituiti maggiorati del tasso ufficiale di riferimento vigente alla data dell'erogazione incrementato di 5 punti percentuali per il periodo intercorrente tra la data di corresponsione dei contributi e quella di restituzione degli stessi.

Nel caso in cui la restituzione sia dovuta per fatti non imputabili all'impresa, i contributi saranno rimborsati maggiorati esclusivamente degli interessi calcolati al tasso ufficiale di riferimento.

8.6 Privilegio della REGIONE sui cespiti agevolati

I crediti della **REGIONE** nascenti dal recupero delle agevolazioni erogate in forza del presente **Contratto di Programma**, e degli atti ad esso preordinati, successivi e connessi, sono assistiti da privilegio generale che prevale su ogni titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'articolo 2751 del Codice Civile, ai sensi dell'articolo 24, commi 32 e 33 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

ARTICOLO 9 – IMPOSTE E TASSE

Tutte le imposte e tasse conseguenti, anche in futuro, il presente **Contratto di Programma**, compresa la sua eventuale registrazione, restano ad esclusivo carico dei **Soggetti Beneficiari**.

ARTICOLO 10 – FORO COMPETENTE

Ogni controversia nascente dall'interpretazione, esecuzione e/o risoluzione del presente **Contratto di Programma** è devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Bari, con esclusione tassativa di qualsiasi altro Foro facoltativo eventualmente concorrente. Tale competenza non potrà essere derogata nemmeno per ragioni di litispendenza e/o connessione di cause.

ARTICOLO 11 – MODIFICHE E NORMA DI RINVIO

Qualsiasi modifica del presente **Contratto di Programma** non potrà avvenire ed essere comprovata che mediante atto scritto, sottoscritto dalle attuali parti contraenti. Per tutto quanto non espressamente regolato dal presente **Contratto di Programma** e dalle disposizioni legislative e regolamentari, nazionali e comunitarie, richiamate in premessa, si fa rinvio al Codice Civile.

Bari,

REGIONE PUGLIA

Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione

Dirigente del Servizio Ricerca e Competitività

XXXXX S.p.A.

Rappresentante del Soggetto Beneficiario

Dr. _____

YYYYYY S.r.l.

Rappresentante del Soggetto Beneficiario

Dr. _____

Ai sensi per gli effetti dell'art. 1341 del Codice Civile, le parti dichiarano di aver preso visione e di approvare specificatamente tutte le clausole del **Contratto di Programma**:

ARTICOLO 1 – DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 2 – PROGRAMMI DI INVESTIMENTO INDUSTRIALE

ARTICOLO 3 – INCREMENTO OCCUPAZIONALE GENERATO DAL PROGRAMMA DI INVESTIMENTO

ARTICOLO 4 – AGEVOLAZIONI CONCEDIBILI ED IMPUTAZIONE FINANZIARIA

ARTICOLO 5 – EROGAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI

ARTICOLO 6 – MODIFICHE E AGGIORNAMENTO DEL PROGRAMMA DI INVESTIMENTI

ARTICOLO 7 – CONTROLLI, ISPEZIONI E MONITORAGGIO

ARTICOLO 8 – REVOCA DELLE AGEVOLAZIONI

ARTICOLO 9 – IMPOSTE E TASSE

ARTICOLO 10 – FORO COMPETENTE

ARTICOLO 11 – MODIFICHE E NORMA DI RINVIO

Bari,

REGIONE PUGLIA

Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione

Dirigente del Servizio Ricerca e Competitività

XXXXX S.p.A.

Rappresentante del Soggetto Beneficiario

Dr. _____

YYYYYY S.r.l.

Rappresentante del Soggetto Beneficiario

Dr. _____

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 marzo 2010, n. 840

Legge regionale 8 marzo 2007, n. 2. Sostituzione componente Collegio Revisori dei Conti.

La Vice Presidente Assessore allo Sviluppo Economico e Innovazione Tecnologica, sulla base della relazione istruttoria espletata dal Servizio Ricerca e Competitività e dall'Ufficio Attrazione Investimenti, riferisce quanto segue:

La legge regionale 8 marzo 2007, n. 2 ha disciplinato l'ordinamento dei Consorzi delle aree di sviluppo industriale, di seguito denominati Consorzi ASI, in conformità dei principi del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e successive modificazioni e a norma dell'articolo 36 della legge 5 ottobre 1991, n. 317 (Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese) e dell'articolo 26 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59).

L'art. 7 della legge regionale 8 marzo 2007, n. 2 stabilisce che gli organi dei Consorzi ASI sono: a) il Presidente; b) il Consiglio di amministrazione; c) l'Assemblea generale; d) il Collegio dei revisori dei conti.

L'art. 12 della medesima legge prevede che la Giunta regionale nomina, per ogni Consorzio, il Collegio dei revisori dei conti, composto da tre membri di cui uno con funzioni di Presidente, e che i componenti del Collegio sono scelti tra gli iscritti nel Registro dei revisori contabili.

A tali componenti spetta, secondo quanto previsto all'art. 10, un compenso parametrato ai minimi delle tariffe professionali.

Preso atto che, con riferimento agli Organi del Consorzio Asi di Lecce, la dott.ssa Paola Tana, componente del Collegio, nominata con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 950 del 2006, ha presentato le proprie dimissioni dalla carica, essendo stata nominata Direttore del medesimo Consorzio, come si rileva dalla nota trasmessa dal Consorzio in data 15 marzo 2010.

Rilevato, dunque, che si rende necessario integrare il Collegio sostituendo tale componente.

Tutto ciò premesso, si propone, previa acquisizione della dichiarazione di insussistenza delle cause di incompatibilità ed accertamento dei requisiti di cui all'art. 12, comma 2, di nominare quale componente del Collegio dei Revisori, il sig., nato a, il e residente in, via

Copertura Finanziaria di cui alla legge regionale n. 28/2001 e smi

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Il presente provvedimento rientra nella specifica competenza della Giunta Regionale ai sensi dell'art. 4 - comma 4 - lettera I della L.R. n. 7/97

Il relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA REGIONALE

- udita la relazione e la conseguente proposta del Vicepresidente Assessore alla Sviluppo Economico e Innovazione Tecnologica;
- viste le dichiarazioni poste in calce al presente provvedimento da parte del Dirigente del Servizio Ricerca e Competitività, che ne attestano la conformità alla legislazione vigente;
- a voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- di prendere atto di quanto riportato nelle premesse;
- di nominare il sig. MARCO DE MARCO quale componente del Collegio dei Revisori del Consorzio ASI Lecce, subordinandone l'efficacia all'avvenuto accertamento, da parte del Servizio Ricerca e Competitività, della acquisizione della

dichiarazione di incompatibilità e della documentazione relativa al possesso dei requisiti di cui all'art. 12;

- di demandare al Servizio Ricerca e competitività l'acquisizione della dichiarazione di incompatibilità e della documentazione relativa al possesso dei requisiti di cui all'art.12;
- di demandare al Servizio Ricerca e competitività gli adempimenti conseguenti al presente provvedimento;
- di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 marzo 2010, n. 841

D.Lgs. 22/01/04, successive modifiche ed integrazioni, "Codice dei beni culturali e del paesaggio", art. 146, comma 6. Ricognizione dei comuni singoli e delle associazioni di comuni che abbiano i requisiti di organizzazione e competenza tecnico-scientifica e abbiano istituito la commissione locale per il paesaggio. Attribuzione della delega e disciplina delle modalità d'esercizio.

L'Assessore Regionale all'Assetto del Territorio, Prof.ssa Angela Barbanente, sulla scorta della istruttoria tecnica espletata dall'Ufficio Attuazione P.U.T.T./P. e confermata dal Dirigente del Servizio Urbanistica, riferisce quanto segue:

Com'è noto, con il D.Lgs. 26 marzo 2008 n. 63, sono state apportate modifiche ed integrazioni al del D.lvo 22 gennaio 2004 n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), e in particolare:

- l'art. 146, comma 6, del Codice stabilisce che gli "enti destinatari della delega dispongano di strutture in grado di assicurare un adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche nonché di

garantire la differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia";

- l'art. 159, comma 1, dello stesso Codice dispone che le Regioni provvedono a verificare la sussistenza, nei soggetti delegati all'esercizio della funzione autorizzatoria in materia di paesaggio, dei requisiti di organizzazione e di competenza tecnico scientifica stabiliti all'art. 146, comma 6, dello stesso Codice, entro il 31 dicembre 2009, apportando le eventuali necessarie modificazioni all'assetto della funzione delegata;
- in mancanza di tale adempimento, le norme statali stabiliscono la decadenza delle deleghe paesaggistiche in essere.

Con la legge regionale 7 ottobre 2009 n.20 e ss. mm. ed ii. sono state approvate le norme che regolamentano la pianificazione paesaggistica, prevedendo, tra l'altro che le disposizioni in materia di autorizzazioni paesaggistiche contenute negli artt. 7, 8, 9 e 11 entrano in vigore nel momento in cui cessa il regime transitorio previsto dall'art. 159 del D.lvo 22 gennaio 2004 n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) che, come è noto, aveva come ultimo termine il 31 dicembre 2009.

Con la stessa legge regionale 20/2009 è stato altresì disciplinato il procedimento di delega ai soggetti titolari per il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche ai sensi dell'art. 146 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio e sono state dettate disposizioni in merito alla istituzione delle Commissioni locali per il paesaggio ai sensi dell'art. 148 dello stesso Codice; nello specifico:

- a norma dell'art. 7, comma 3, per i Comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti "il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica è delegato, previo parere della cabina di regia di cui alla l.r. 36/2008, ai comuni associati a norma del comma 2 dell'articolo 33 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), e preferibilmente alle Unioni dei Comuni esistenti per ambiti territoriali confinanti, rientranti nella stessa provincia, sempre che questi abbiano istituito la commissione prevista dall'articolo 8 e dispongano di strutture rispondenti ai requisiti di cui al comma 6 dell'articolo 146 del d.lgs. 42/2004 e successive modifiche e integrazioni";

- a norma dell'art. 7, comma 4, invece, "i Comuni con popolazione superiore a quindicimila abitanti sono destinatari diretti della delega, ancorché non associati ad altri Comuni, purché abbiano istituito la commissione di cui all'articolo 8 e dispongano di strutture rispondenti ai requisiti di cui al comma 6 dell'articolo 146 del d.lgs. 42/2004";
- infine, a norma dell'art. a norma dell'art. 7, comma 5: "ove i comuni, singoli o associati, non soddisfino le condizioni richieste ai commi precedenti, competente al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica è la rispettiva Provincia purché abbia approvato il Piano di Coordinamento Territoriale Provinciale previsto dall'articolo 6 della legge regionale 20 luglio 2001, n. 20 (Norme generali di governo e uso del territorio), abbia istituito la Commissione prevista dall'articolo 8 e disponga di strutture rispondenti ai requisiti di cui al comma 6 dell'articolo 146 del d.lgs. 42/2004";

Con le Deliberazioni della Giunta Regionale 24 novembre 2009, n. 2273, e 09 Febbraio 2010, n. 299 in relazione a quanto disposto dalla L.R. 20/2009, sono stati precisati i criteri per la verifica, nei soggetti delegati all'esercizio della funzione autorizzatoria in materia di paesaggio, della sussistenza dei requisiti di organizzazione e di competenza tecnico-scientifica, stabilendo che l'istituzione della Commissione locale per il paesaggio prevista dall'art. 8 della legge regionale 20/2009, ai sensi dell'art. 146, comma 6, del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, così come modificato dall'art. 2, comma 1, lett. s), del D. Lgs. 26 marzo 2008 n. 63, è modalità idonea ad assicurare adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche nonché a garantire la differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia; Con la stessa deliberazione n. 2273/2009, si è altresì stabilito, pertanto, che i Comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, titolari delle funzioni paesaggistiche loro attribuite della legge regionale 20/2009, al fine di poter esercitare tali funzioni, devono istituire, in forma associata, ai sensi dell'art. 8 della legge regionale 20/2009, la Commissione locale per il paesaggio; mentre i Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti sono destinatari diretti della

delega purché abbiano istituito la Commissione locale per il paesaggio.

Con Deliberazione della Giunta Regionale 11 gennaio 2010, n. 8, in forza della ricognizione operata ai sensi dell'art. 10 della L.r. 20/2009, è stata attribuita ai 22 Comuni di cui all'allegato A, parte integrante del citato provvedimento, la delega di cui all'art. 7 della stessa L.r. 20/2009, nei limiti e nei termini dello stesso art. 7, fermo restando comunque il rispetto posto in capo ai Comuni delegati dei requisiti previsti dall'art. 146 comma 6 del Codice, con riserva di integrare detto elenco ad esito degli adempimenti, da parte dei Comuni, richiamati nella deliberazione G.R. n. 2273/2009

Nel contempo, in relazione a quanto previsto nella deliberazione G.R. n. 2273/2009, ad oggi, i Comuni di cui all'allegato A (in forma associata o singolarmente) hanno comunicato di avere istituito la Commissione locale per il paesaggio prevista dall'art. 8 della legge regionale 20/2009 garantendo altresì la differenziazione tra attività di tutela del paesaggio ed esercizio di funzioni in materia urbanistico-edilizia, in tal modo rispondendo ai requisiti di cui al comma 6 dell'articolo 146 del d.lgs. 42/2004 e successive modifiche e integrazioni.

TUTTO CIÒ PREMESSO

e sulla scorta della documentazione in atti trasmessa dai Comuni e relativa alla istituzione delle Commissioni locali per il paesaggio e alla differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia si propone alla Giunta di attribuire ai Comuni di cui all'elenco contenuto nell'allegato A la delega di cui all'art. 7 della L.r. 7 ottobre 2009, n. 20, fermo restando comunque il rispetto posto in capo ai Comuni delegati dei requisiti previsti dall'art. 146 comma 6 del Codice, riservandosi la stessa Giunta di integrare detto elenco ad esito degli adempimenti, da parte dei Comuni, richiamati nella deliberazione G.R. n. 2273/2009.

Nello stesso tempo, per quanto attiene alle modalità di esercizio delle funzioni di sub-delega di cui innanzi, si precisa che per gli immobili ed aree di interesse paesaggistico tutelati dalla legge ex art. 142 del Codice o, in base alla legge, ex art. 136, 143

comma 1, lettera d) e 157 valgono le disposizioni previste dallo stesso art. 146 del Codice; mentre per quanto attiene ai territori e agli immobili sottoposti a tutela dal P.U.T.T./P. valgono le disposizioni previste dalle NTA del P.U.T.T./P.

Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della Giunta Regionale così come puntualmente definite dall'art. 4 - comma 4° della l.r. 7/97.

Copertura finanziaria di cui alla l.r. n.28/2001 e successive modifiche ed integrazioni:

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessore, sulla scorta delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone pertanto alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

UDITA la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore all'Assetto del Territorio;

VISTE le dichiarazioni poste in calce al presente provvedimento dal Dirigente dell'Ufficio Attuazione PUTT e dal Dirigente del Servizio Urbanistica;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

DI APPROVARE la relazione dell'Assessore all'Assetto del Territorio;

DI ATTRIBUIRE in forza della ricognizione operata ai sensi dell'art. 10 della L.r. 20/2009, ai Comuni di cui all'allegato A, parte integrante del presente provvedimento, la delega di cui all'art. 7 della stessa L.r. 20/2009, nei limiti e nei termini dello stesso art. 7, fermo restando comunque il rispetto posto in capo ai Comuni delegati dei requisiti previsti dall'art. 146 comma 6 del Codice;

DI STABILIRE che per quanto attiene le modalità di esercizio della delega ex art. 7 della L.r. 20/2009 per gli immobili ed aree di interesse paesaggistico, tutelati dalla legge, ex art. 142 o, in base alla legge, ex art. 136, 143 comma 1, lettera d) e 157 del Codice valgono le disposizioni previste dallo stesso art. 146 del Codice; mentre per quanto attiene ai territori e agli immobili sottoposti a tutela dal Putt/P valgono le disposizioni previste dalle NTA dello stesso Putt/P;

DI DARE MANDATO AL SERVIZIO URBANISTICA di comunicare il presente provvedimento ai Comuni interessati nonché ai competenti organi del Ministero per i Beni e le Attività Culturali

DI PUBBLICARE il presente provvedimento sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

ALLEGATO A

Elenco dei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti dotati dei requisiti di cui all'art. 10 della l.r. 20/2009**A) Provincia di Lecce**

Comune di Maglie

documentazione trasmessa con nota prot. 33970 del 18.12.2009, prot. 3636 del 10.02.2010.

Elenco dei Comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti costituiti in unione dotati del parere della cabina di regia di cui all'art. 7 comma 3 della l.r. 20/2009**A) Provincia di Foggia**

Comuni di Apricena, Lesina, Poggio Imperiale
parere della cabina di regia del 22 marzo 2010

B) Provincia di Taranto

Comuni di Pulsano, Lizzano, Leporano, Avetrana, Maruggio, Torricella. (UNIONE TERRE DEL SOLE E DEL MARE")
parere della cabina di regia del 22 marzo 2010

C) Provincia di Lecce

Comuni di Alessano, Corsano, Gagliano del Capo, Morciano di Leuca, Patù, Salve, Tiggiano. (UNIONE DEI COMUNI "TERRA DI LEUCA").
parere della cabina di regia del 22 marzo 2010

Comuni di Corsi, Bagnolo del Salento, Cannole, Palmariggi (UNIONE DEI COMUNI "ENTROTERRA IDRUNTINO")
parere della cabina di regia del 22 marzo 2010

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 marzo 2010, n. 842

Interventi ex art. 15 (“Interventi in materia di ricerca e orientamento universitario”) della L.R. n. 17 del 2 dicembre 2005, così come integrato dall’art. 16 della L.R. 20/2005 e dall’art. 43 della L.R. 22/2006. Sostegno per l’attivazione di progetti di ricerca per l’anno 2010. Determinazioni.

L’assessore al Diritto allo Studio, Università e Ricerca Prof. Gianfranco Viesti, sulla base dell’istruttoria espletata dalla P.O. “Ricerca, Innovazione, Interventi per lo Sviluppo del Sistema Universitario Pugliese”, confermata dal Dirigente dell’Ufficio Università e Ricerca e dal Dirigente del Servizio Scuola, Università e Ricerca, riferisce quanto segue.

Premesso che, nell’ambito delle attività svolte per il perseguimento dei compiti e delle finalità statutarie, la Regione, ai sensi del comma 3 dell’art. 12 dello Statuto, garantisce il diritto allo studio, sostiene la ricerca scientifica, e, al fine di radicarne la diffusione sul territorio, favorisce intese anche con il sistema universitario pugliese;

Visto il principio stabilito dall’art. 9 della Carta costituzionale laddove si sottolinea la promozione dello sviluppo della cultura e della ricerca scientifica e tecnica;

Visto, inoltre, l’art. 163 del Trattato sull’Unione Europea adottato a Maastricht il 07/02/1992 che incoraggia gli sforzi di ricerca, promuovendo le azioni ritenute necessarie;

Ritenuto dover fornire adeguato sostegno pubblico alle attività di ricerca in coerenza con la Strategia di Lisbona adottata dall’Unione Europea nel 2000 che individua nel sostegno alla ricerca uno degli assi fondamentali del rilancio dell’economia europea, perseguendo la transizione verso un’economia e una società fondate sulla conoscenza;

Sentite le esortazioni provenienti dall’Europa laddove si invita a non diminuire gli investimenti in ricerca, soprattutto durante questo periodo di crisi

economica al fine di rendere più rapida e agevole la ripresa;

Considerato che la Puglia è ricca di intelligenze e di potenzialità tecnico-scientifiche che consentono di investire sul “sapere” per dotare la società di competenze elevate pronte a sostenere le sfide che il tessuto socio-economico porrà;

Rilevato che l’art. 63 del D.P.R. n. 382 dell’11/07/1980 e l’art. 6, comma 4, della legge n. 168 del 09/05/1989 stabiliscono il principio che le Università sono sedi primarie della ricerca scientifica;

Considerato che le Università assumono un ruolo fondamentale in questo processo, coniugando i contenuti dei programmi di studio e le aree di ricerca ai reali fabbisogni della società, senza prefiggersi scopi di lucro;

Tenuto conto che il Programma Nazionale per la Ricerca ha tra i suoi obiettivi quello di fornire alle regioni un quadro di riferimento complessivo;

Considerato che la lettera b) del comma 1-bis dell’art. 15 (“Interventi in materia di ricerca e orientamento universitario”) della L.R. n. 17 del 02/12/2005 avente ad oggetto “Assestamento e terza variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2005”, così come integrata dall’art. 16 della L.R. n. 20 del 30/12/2005 (“Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2006 e bilancio pluriennale 2006-2008 della Regione Puglia”) e dall’art. 43 della Legge Regionale Puglia 19/7/2006 n. 22 (“Assestamento e prima variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2006”), autorizza la Regione Puglia a sostenere:

- le attività di studio, ricerca, formazione e progettazione, la realizzazione di pubblicazioni di indagini statistiche e di studi di fattibilità, in collaborazione con le università degli studi, gli enti locali, gli istituti di consulenza e formazione e i centri di ricerca pubblici e privati, al fine di promuovere lo sviluppo, la qualificazione e le attività del sistema universitario pugliese con particolare riferimento alla ricerca scientifica e all’innovazione tecnologica anche in funzione dell’internazionalizzazione delle attività stesse.

Tanto premesso, con il presente provvedimento si propone di sostenere alcuni progetti di ricerca di particolare rilievo e spessore scientifico, le cui finalità - funzionali all'acquisizione di nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili di assoluto interesse per questa Regione - risultano coerenti con quanto riportato all'art. 15 della L.R. n. 17/2005, assegnando un cofinanziamento - comprensivo di qualsiasi onere, anche di carattere fiscale e previdenziale - al fine di consentirne la realizzazione e poterne sfruttare le risultanze;

Per le ragioni innanzi esposte ed in considerazione del notevole valore scientifico, culturale, sociale e formativo delle iniziative in questione, allo scopo di sostenerne gli aspetti attuativi ed organizzativi e sfruttarne il prodotto, con il presente provvedimento si propone di sostenere i progetti di ricerca, non ancora effettuati né in corso di svolgimento, di seguito riportati.

1. "Innovazione ed inclusione Sociale" proposto dal Prof. Vito Sandro Leccese, Direttore del Dipartimento sui Rapporti di Lavoro e sulle Relazioni Industriali dell'Università degli Studi "Aldo Moro" di Bari ed elaborato dai Proff. Gabriella Sforza afferente allo stesso Dipartimento e Daniele Petrosino afferente al Dipartimento di Scienze Storiche e Sociali. Il Progetto riconosce la centralità delle tematiche relative all'occupazione ed alla istruzione che costituiscono due pilastri fondamentali di politiche sociali non meramente assistenziali, ma orientate ad affermare i principi di piena cittadinanza e di benessere promossi dalla legislazione italiana (L.328/2000)

In tale quadro la Regione Puglia ha promosso una misura "diritti a scuola" orientata in primo luogo a ridurre la disuguaglianza nel sistema dell'istruzione sostenendo l'apprendimento delle materie di base nelle situazioni di maggiore difficoltà, ritenendo questo un obiettivo fondamentale di equità sociale e di investimento sulle nuove generazioni.

In secondo luogo la misura adottata ha un ulteriore effetto positivo e cioè quello di ridurre l'impatto delle misure governative sull'occupazione dei giovani insegnanti meridionali.

La misura adottata dalla Regione si presenta come un caso di studio di notevole interesse sia sotto il profilo dell'intervento in un settore quale quello della Pubblica Istruzione al fine di migliorarne le performance e di aumentare il grado di eguaglianza, seguendo in ciò le più avanzate politiche nel campo dell'Istruzione (vedi caso Finlandia), che sotto il profilo dell'attivazione di un processo di concertazione tra numerosi attori istituzionali al fine di rendere possibile la misura e stimolare una utile riflessione sulle politiche pubbliche ed in particolare quelle miranti all'inclusione sociale.

Il Progetto si pone, quindi, l'obiettivo di analizzare tale caso per delinearne la realizzazione attraverso la:

- La ricostruzione dettagliata della cronologia del processo e degli eventi che hanno condotto alla adozione della misura in oggetto;
- L'esame dei documenti relativi alla misura;
- Le interviste degli attori (politici ed amministrativi) che hanno avuto parte attiva nel processo decisionale;
- Una analisi dettagliata dei soggetti fruitori (liste di scuole e di insegnanti);
- Un'analisi di alcuni casi di applicazione della misura, scelti attraverso un campionamento delle scuole vincitrici del progetto.

Il caso di studio, infine, potrà fornire indicazioni utili non solo per la sua eventuale replica in altri contesti, ma soprattutto per la individuazione degli snodi cruciali al fine di rendere possibile ed operativa una misura di politica pubblica innovativa.

Il budget di progetto ammonta a € 69.900,00, così come preventivato e comunicato dal Direttore del Dipartimento sui Rapporti di lavoro e sulle Relazioni industriali dell'Università degli Studi di Bari, Prof. Vito Sandro Leccese con nota prot. n. 79 del 9 marzo 2010, acquisita agli atti dell'Assessorato e conservata agli atti del Servizio Scuola, Università e Ricerca, a fronte del quale l'Assessorato al Diritto allo Studio della Regione Puglia assegna il proprio sostegno nella misura di € 65.400,00 (sessantacinquemilaquattrocento/00).

2. "Capitale umano, mobilità geografica e sviluppo economico: analisi e politiche per la Puglia"

presentato dal Presidente dell'IRES - Puglia, Istituto di Ricerche Economiche e Sociali, Prof. Biagio Malorgio.

Il progetto di ricerca è strutturato in due parti:

- La prima -"La mobilità del capitale umano: la Puglia e l'Italia nel nuovo contesto globale"- mira ad esaminare l'evoluzione recente dei flussi in entrata ed uscita del capitale umano (popolazione con livelli di istruzione medio - alti) della Puglia rispetto all'Italia (migrazioni interne) e dell'Italia verso il resto del mondo;
- La seconda -"Le politiche regionali e nazionali per promuovere il capitale umano in un contesto di mobilità elevata"- ha come punto di partenza la crescente mobilità tra regioni e tra paesi del capitale umano che spesso viene definita "the global battle for talent". In tale contesto non basta attivare politiche di investimento in capitale umano, alle quali, tra l'altro, la Regione Puglia ha dedicato considerevoli energie (si pensi, ad esempio, alla rilevanza finanziaria delle misure previste nell'ambito del progetto "Bollenti Spiriti"), è fondamentale considerare in modo esplicito le implicazioni (positive e negative) che la crescente mobilità delle persone di talento hanno sui risultati attesi da tali politiche. Tale aspetto è particolarmente rilevante per regioni periferiche come la Puglia e come l'Italia nel contesto globale;

Il punto d'arrivo del progetto di ricerca dell'IRES Puglia consiste nella identificazione di elementi per il design di politiche adeguate a favorire processi di attivazione (anche se localizzato al fuori della regione), elemento fondamentale per lo sviluppo socio - economico della Puglia.

Il budget per l'attuazione del progetto di ricerca ammonta ad € 66.004,00, così come preventivato e comunicato dal Presidente dell'IRES-Puglia, prof. Biagio Malorgio, con nota prot. 1302/S/13 del 21 gennaio 2010, acquisita agli atti dell'Assessorato e conservata agli atti del Servizio Scuola, Università e Ricerca, a fronte del quale l'Assessorato al Diritto allo Studio della Regione Puglia assicura il proprio sostegno con un contributo di € 52.800,00 (cinquantaduemilaottocento).

Tanto premesso ed in considerazione del notevole valore scientifico, oltre che tecnico, intellettuale e formativo, dei progetti di ricerca innanzi indicati ed allo scopo di supportarne le attività e promuovere lo sviluppo, la qualificazione e le relative attività, si propone di assegnare il sostegno innanzi evidenziato, in funzione anche dell'interesse della Regione Puglia alla acquisizione delle relative risultanze finali.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. N. 28/2001 E S.M.I.

- il presente provvedimento comporta una spesa complessiva, per i progetti di ricerca innanzi esplicitati, pari a € 118.200,00 a carico del bilancio regionale relativo all'esercizio anno 2010, approvato con L.R. n. 35 del 31 dicembre 2009, da finanziare con le disponibilità del capitolo 915010 - U.P.B. 4.4.2;
- i relativi impegni saranno assunti con determinazioni del Servizio Scuola, Università e Ricerca nel corso del corrente esercizio finanziario 2010;
- la spesa è di parte corrente ed è stata autorizzata con deliberazione della G.R. n. 658 del 15/03/2010;
- destinatari della spesa sono soggetti pubblici (Università degli Studi di Bari) e soggetti privati (Ires Puglia-Istituto di Ricerche Economiche e Sociali);
- alla liquidazione dei contributi concessi per l'attuazione degli interventi in questione si provvederà con successive determinazioni del Servizio Scuola, Università e Ricerca, a conclusione delle attività progettuali ed a seguito di presentazione di apposita relazione e rendicontazione;
- il presente provvedimento rientra nelle competenze della Giunta Regionale così come definite dall'art. 4, comma 4, punto k) della L.R. n. 7 del 04/02/1997.

L'Assessore relatore sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

UDITA la relazione ed esaminata la conseguente proposta dell'Assessore;

VISTE le sottoscrizioni posti in calce al presente provvedimento dal Dirigente dell'Ufficio istruttore

e dal Dirigente del Servizio che ne attestano la conformità alle norme vigenti;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge

DELIBERA

per le ragioni esposte in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamate per costituirne parte integrante ed essenziale, di:

1. approvare la relazione dell'Assessore al Diritto allo Studio, Università e Ricerca che qui si intende integralmente richiamata;
2. sostenere, per le suesposte motivazioni, i progetti di ricerca ivi descritti, in attuazione di quanto disposto dall'art. 15 (Interventi in materia di Ricerca e Orientamento Universitario) della L.R. n. 17 del 02/12/2005, così come integrato dall'art. 16 della L.R. n. 20 del 30/12/2005 e dall'art. 43 della Legge Regionale Puglia n. 22 del 19/7/2006, ed in considerazione della coerenza degli stessi con la precitata normativa regionale;
3. dare atto che al fine di sostenere i progetti di ricerca di cui trattasi è prevista una spesa complessiva pari a € 118.200,00 che trova copertura finanziaria sul capitolo 915010 del Bilancio di previsione relativo all'esercizio anno 2010 - U.P.B. 4.4.2 approvato con L.R. n. 35 del 31/12/2009;
4. dare atto, altresì, che la Regione Puglia sostiene, per i motivi innanzi esposti, i progetti in narrativa indicati e che la disciplina delle prestazioni del personale docente e ricercatore, tecnico e amministrativo che collaborerà all'esecuzione del progetto è regolata dai regolamenti di ciascun proponente ed è ricompresa nel piano finanziario del progetto stesso;
5. autorizzare il Servizio Scuola, Università e Ricerca a sottoscrivere, previa predisposizione e approvazione con apposita determinazione dirigenziale, lo schema di convenzione-accordo che disciplinerà i rapporti tra la Regione Puglia ed i soggetti attuatori degli interventi e dovrà prevedere, tra gli altri, il diritto di utilizzo delle risultanze da parte della Regione;
6. disporre che l'attività di monitoraggio relativa alla valutazione della efficacia degli interventi sarà eseguita dal Servizio Scuola, Università e Ricerca dell'Assessorato al Sud e Diritto allo Studio;
7. dare atto che al termine di ciascun progetto di ricerca il soggetto proponente dovrà fornire apposita relazione e idonea rendicontazione delle spese coperte dal cofinanziamento regionale, distinte per categorie di spesa, così come sostenute, eleggibili, ed esposte nel piano finanziario, corredate da copia conforme dei documenti giustificativi di spesa;
8. disporre che i conseguenti provvedimenti amministrativi, nella forma di determinazione dirigenziale, necessari a disciplinare e dare esecuzione a quanto stabilito dal presente provvedimento, ivi compreso il citato schema di convenzione, saranno adottati dal Servizio Scuola, Università e Ricerca nel corso del corrente esercizio finanziario 2010;
9. disporre che il presente provvedimento sia pubblicato sul B.U.R.P., ai sensi dell'art. 6 della L.R. n. 13/1994;
10. disporre, infine, che il presente provvedimento sia comunicato a tutti gli uffici ed ai soggetti interessati a cura del Servizio Scuola, Università e Ricerca.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 marzo 2010, n. 854

Linee guida nazionali sul "Sistema CUP" - Recepimento - Standard di organizzazione e funzionamento dei sistemi e dei servizi di prenotazione ed accesso alle prestazioni sanitarie - Linee di indirizzo regionali - Approvazione.

L'Assessore Regionale alle Politiche della Salute, prof. Tommaso Fiore, sulla base dell'istru-

toria espletata congiuntamente dall'Agenzia Regionale Sanitaria, dal Tavolo per la Sanità Elettronica e dal Dirigente del Servizio Programmazione e Gestione Sanitaria dell'Area Politiche per la Promozione della Salute delle Persone e delle Pari Opportunità, confermata dallo stesso Dirigente del Servizio PGS, riferisce quanto segue:

Con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1200 del 4 agosto 2006 è stato adottato il Piano regionale per il contenimento dei tempi di attesa per il triennio 2006-2008 (PRCTA 2006-2008), che recepisce le indicazioni contenute nel Piano nazionale per il contenimento dei tempi di attesa per il triennio 2006-2008, oggetto dell'intesa del 28 marzo 2006, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano (G.U. Serie Generale n. 92 del 20 aprile 2006).

Con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1327 del 19 settembre 2006 è stata approvata la realizzazione del Sistema CUP Regionale, "in attuazione, tra l'altro, del Piano Regionale per il contenimento dei tempi di attesa".

Successivamente, con Deliberazione di Giunta Regionale n. 68 del 6 febbraio 2007, il PRCTA 2006-2008 è stato integrato con l'indicazione completa degli indirizzi regionali ed i conseguenti adempimenti, a carico delle aziende sanitarie, per la definizione dei Piani Aziendali per il contenimento dei tempi di attesa.

In detto Piano si afferma che "è indispensabile che venga costituito un CUP sovraziendale che, tenendo conto delle esigenze dei cittadini, possa indicare, caso per caso, la sede più opportuna per l'esecuzione delle prestazioni richieste nel più breve tempo possibile, soprattutto per garantire l'accessibilità a prestazioni complesse e/o afferenti a discipline ultraspecialistiche non presenti in tutte le Aziende ovvero a quelle erogate da servizi vicini confinanti con i territori delle UU.SS.LL.", "da intendersi [...] come una soluzione di integrazione dei sistemi di prenotazione attuali e futuri" che "potrebbe consentire di raggiungere gli obiettivi regionali di facilitare l'accesso alle prestazioni senza imporre nessuna variazione tecnologica e contrattuale alle soluzioni informatiche che ogni azienda sanitaria già utilizza, garantendo l'auto-

nomia gestionale nel governo dell'offerta e della domanda".

Si afferma, ancora, che "l'adozione del Sistema CUP Regionale consentirà di ottenere numerosi vantaggi, fra i quali assumono particolare rilevanza i seguenti:

- favorire la distribuzione della domanda sui punti d'offerta, migliorando la saturazione complessiva e minimizzando la probabilità di lunghe code d'attesa in particolare per le prestazioni ad ampio bacino d'utenza e nelle zone confinanti dei territori dell'AUSL;
- abbattere i vincoli territoriali di prenotazione, consentendo di prenotare prestazioni da un qualunque punto, su una qualsiasi struttura;
- poter meglio monitorare l'offerta complessiva ambulatoriale, così agevolando chi è preposto alla programmazione sanitaria ed al controllo della spesa".

Con Legge Regionale 12 agosto 2005, n. 11 sono state operate modifiche in materia di definizione degli ambiti territoriali e dei confini amministrativi delle Unità sanitarie locali (USL) della regione facendo coincidere l'ambito territoriale delle amministrazioni locali con i confini dei singoli comuni con particolare riferimento ai territori della provincia di Foggia, di Bari e dei comuni confluiti nella nuova provincia Barletta-Andria-Trani (BAT).

Il Consiglio Regionale ha, inoltre, con l'art. 5 della Legge Regionale 28 dicembre 2006, n°39 modificato gli ambiti territoriali di tutte le Aziende sanitarie locali, con decorrenza dal 1.1.2007, istituendo le ASL provinciali.

In data 30 marzo 2007 è stato approvato il Regolamento Regionale n°9 recante "Disposizioni regolamentari ed attuative per l'applicazione dell'art. 5 (Modifica ambiti territoriali delle AUSL) del

Titolo II della Legge regionale 28 dicembre 2006, n. 39" che ha delineato il percorso organizzativo, amministrativo, tecnologico, contrattuale e gestionale conseguente alla modifica degli ambiti territoriali ed alla creazione delle ASL provinciali.

Con Deliberazione della Giunta Regionale n. 2005 del 22 dicembre 2006 è stato approvato il Piano per la Sanità Elettronica della Regione Puglia che ha definito gli elementi di programmazione regionale in materia di sviluppo della società dell'informazione in ambito sanitario stabilendo le ini-

ziative e progetti a prerogativa regionale e quelli di competenza delle Aziende Sanitarie ed Istituti pubblici del Servizio Sanitario Regionale al fine di realizzare un modello unico, coerente e compatibile di Sanità Elettronica nell'ambito della Puglia.

Questi eventi, e le loro molteplici implicazioni, hanno determinato uno scenario profondamente mutato in ragione del quale con Deliberazione n. 1785 del 31 ottobre 2007, la Giunta Regionale ha stabilito di procedere alla revisione del progetto del Sistema CUP Regionale, che nel frattempo era stato predisposto.

La Giunta Regionale, con successiva Deliberazione n. 1079 del 25 giugno 2008, ha confermato la necessità di procedere alla revisione del progetto, per la realizzazione del "Sistema regionale di monitoraggio dell'accesso alle prestazioni sanitarie e dei tempi di attesa (SovraCUP)", ed ha contestualmente disposto "la predisposizione di un documento di indirizzo strettamente collegato con il progetto di "Sistema regionale di monitoraggio dell'accesso alle prestazioni sanitarie e dei tempi di attesa" e contenente le linee guida e gli standard per la realizzazione e la gestione dei sistemi aziendali di prenotazione ed accesso alle prestazioni sanitarie in linea con il "Piano regionale per il contenimento dei tempi di attesa per il triennio 2006-2008" con l'obiettivo di giungere ad una migliore ed uniforme organizzazione e gestione dei servizi e dei sistemi deputati alla prenotazione delle prestazioni sanitarie, delle agende delle prestazioni, delle conseguenti liste di attesa."

La Giunta Regionale, con Deliberazione n. 1502 del 4 agosto 2009, ha stabilito che "a seguito dell'approvazione in sede di Conferenza Stato-Regioni delle linee guida nazionali, si procederà a definire la coerente regolamentazione regionale relativa alla realizzazione e/o l'evoluzione dei Sistemi di prenotazione ed accesso alle prestazioni sanitarie (CUP) e dei sistemi di informazione di livello aziendale."

Con Deliberazione n. 1953 del 20 ottobre 2009 la Giunta Regionale ha approvato la realizzazione del "Sistema regionale di monitoraggio dell'accesso alle prestazioni sanitarie e dei tempi di attesa" incaricando, ai sensi della D.G.R. n. 751/2009, la società "in house" InnovaPuglia S.p.a. "della attività di realizzazione dello studio di fattibilità, redazione della documentazione di gara ed espletamento della stessa, monitoraggio del contratto, assi-

stenza consulenziale ed ospitalità delle attrezzature relative al progetto" ed ha stabilito "di rimandare a successivo provvedimento l'adozione delle linee guida regionali per la realizzazione e/o l'evoluzione di Sistemi CUP e dei sistemi di informazione di livello aziendale in coerenza con le linee guida nazionali che saranno, a breve, approvate."

Con il medesimo provvedimento la Giunta Regionale ha rimodulato le schede progettuali destinando un importo complessivo di 12.299.521,00 euro di cui alle schede 1/AP1/05 (D.G.R. n. 369 del 24.03.2006) e 1/AP6/07 (D.G.R. n. 2286 e 2287 del 29.12.2007) "per sostenere il progetto di sistema informativo regionale di Monitoraggio dell'accesso alle prestazioni sanitarie e dei tempi di attesa (sistema e-cup Puglia), per le integrazioni, per gli interventi di cooperazione applicativa con i Sistemi informativi di Sanità Elettronica e per la loro evoluzione [...]", rimandando a successivo provvedimento "l'approvazione del progetto definitivo e del relativo quadro economico del Sistema informativo regionale di monitoraggio dell'accesso alle prestazioni sanitarie e dei tempi di attesa (sistema e-cup Puglia)."

Il 27 ottobre 2009 è stato approvato dalla Conferenza Stato-Regioni, ed è attualmente in via di definizione come Atto d'Intesa, il documento "Sistema CUP - Linee Guida nazionali", contenente le linee guida di riferimento nazionali, per la realizzazione e/o l'evoluzione di Sistemi CUP sia di livello aziendale sia di livello sovraziendale quale esito del lavoro avviato con il progetto Mattoni del Servizio Sanitario Nazionale "Tempi di Attesa" cui la Regione Puglia ha fattivamente partecipato.

Va anche ricordato che:

- il Piano Nazionale di governo delle liste di attesa per il triennio 2009-2011, anch'esso all'esame della Conferenza Stato-Regioni ed in via di definizione come Atto d'Intesa, prevede che le Regioni adottino piani attuativi che garantiscano, fra l'altro:
 - il governo della domanda di prestazioni, anche attraverso l'uso delle classi di priorità;
 - l'uso diffuso del sistema CUP, al fine di interfacciare in modo ottimale il complesso dell'offerta con quello della domanda, e per supportare la gestione dei percorsi diagnosticoterapeutici;

- attività di verifica e controllo delle liste e dei tempi di attesa per le prestazioni erogate in libera professione al fine di garantire l'equilibrato rapporto con quelle rese istituzionalmente.
- l'Intesa sul Patto per la Salute 2010-2012 del 3 dicembre 2009, prevede, all'art. 19, che le Regioni individuino "adeguati strumenti di governo della domanda tramite accordi tra Regioni confinanti per disciplinare la mobilità sanitaria"
- il Piano di e-Government 2012 comprende il progetto "Rete di centri di prenotazione", che ha l'obiettivo di "realizzare un sistema articolato a rete di centri unici di prenotazione (CUP) che consentano ai cittadini di prenotare le prestazioni SSN su tutto il territorio nazionale."

Con la Deliberazione n°710 del 15 marzo 2010 la Giunta Regionale ha approvato, ai sensi della D.G.R. n. 751/2009, la scheda dell'attività che la società in house Innova Puglia s.p.a. deve assicurare per la realizzazione del scheda "Sistema Regionale di Monitoraggio dell'Accesso alle Prestazioni Sanitarie e dei tempi di attesa (e-cup Puglia)" e che prevede la predisposizione dello studio di fattibilità, la redazione della documentazione di gara e l'espletamento della stessa nonché il monitoraggio del contratto e le attività di assistenza e supporto alla Regione.

Si pone in evidenza che in data 2 marzo 2010 si è svolto un incontro, convocato dal TSE Puglia con nota prot. n.AOO/081/893/Coord, con tutti i referenti dei Servizi Cup ed i Referenti dei Sistemi Informativi delle Aziende Sanitarie, Istituti ed Enti del Servizio Sanitario Regionale. Tale incontro ha permesso:

- di effettuare un aggiornamento della situazione organizzativa, funzionale e tecnica dei servizi di prenotazione ed accesso alle prestazioni sanitarie nonché dei relativi sistemi informativi;
- di condividere i contenuti del documento "Sistema CUP - Linee Guida nazionali" al fine di verificare l'effettiva applicabilità nell'ambito delle realtà regionali e di individuare gli elementi peculiari e caratterizzanti un modello organizzativo, tecnico e funzionale univoco su base regionale;

- di valorizzare le positive esperienze sin qui realizzate nelle Aziende ed Istituti del SSR;
- di condividere il percorso per realizzare una rete regionale dei sistemi e dei servizi di prenotazione ed accesso alle prestazioni sanitarie grazie anche all'iniziativa e-CUP Puglia.

Sulla scorta degli esiti di tale incontro nonché dell'esperienza sin qui maturata dalla interazione tra A.Re.S. Puglia, Assessorato alle Politiche della Salute, TSE Puglia e referenti delle Aziende Sanitarie ed Istituti del S.S.R. è stato elaborato un documento denominato "Standard di organizzazione e funzionamento dei sistemi e dei servizi di prenotazione ed accesso alle prestazioni sanitarie della Regione Puglia" contenente le linee guida specifiche utili ad uniformare i modelli ed elevare ulteriormente la qualità dei servizi offerti ai cittadini con l'obiettivo di potenziare gli strumenti diffusi per il governo dei tempi e delle liste di attesa.

Tutto ciò premesso, si ritiene opportuno sottoporre alle valutazioni della Giunta Regionale l'opportunità:

- 1) di recepire il documento denominato "Sistema CUP - Linee Guida nazionali", nelle more dell'approvazione dell'Intesa Stato Regioni, al fine di fornire gli elementi di indirizzo sui sistemi di prenotazione aziendali, affinché siano applicate regole omogenee nell'organizzazione e nell'implementazione del servizio e dei relativi sistemi informativi di supporto, in modo che risulti poi facilitato il percorso che porterà alla realizzazione del "Sistema regionale di monitoraggio dell'accesso alle prestazioni sanitarie e dei tempi di attesa";
- 2) di approvare il documento denominato "Standard di organizzazione e funzionamento dei sistemi e dei servizi di prenotazione ed accesso alle prestazioni sanitarie - Linee di indirizzo regionali";
- 3) di costituire un Coordinamento regionale composto dall'Ares Puglia, dai Servizi dell'Assessorato alle Politiche della Salute, dal RIP del progetto e-Cup, da InnovaPuglia Spa e dai referenti delle Aziende Sanitarie ed Istituti del

S.S.R. che assicurerà l'attuazione e l'evoluzione nel tempo, a livello regionale ed aziendale delle linee guida nazionali e regionali in materia di sistemi e servizio di prenotazione ed accesso alle prestazioni sanitarie nonché in materia di governo dei tempi e delle liste di attesa;

- 4) di stabilire che le Aziende, gli Enti e gli Istituti del Servizio Sanitario Regionale debbano recepire formalmente i contenuti del presente provvedimento e porre in essere le azioni conseguenti ivi compreso l'adeguamento alle linee guida nazionali ed alle linee di indirizzo regionali dei progettuali di sistema CUP aziendale ancora da appaltare o dei sistemi CUP già in esercizio;
- 5) di stabilire che con successivo provvedimento, a seguito dell'approvazione da parte della Conferenza Stato-Regioni del Piano Nazionale di governo delle liste di attesa per il triennio 2009-2011 sarà predisposto il Piano Regionale di governo delle liste di attesa;
- 6) di incaricare il Dirigente del Servizio Programmazione e Gestione Sanitaria di provvedere con atti dirigenziali agli adempimenti conseguenti al presente atto.

“SEZIONE COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. N. 28/01 SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI”

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio Regionale.

Il presente provvedimento viene sottoposto all'esame della Giunta regionale ai sensi dell'art. 4, comma 4, lett. a), della L.R. n. 7/97.

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta regionale l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

- Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore alle Politiche della Salute;

- Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento da parte del Direttore dell'Area Qualità, Accreditamento e Formazione A.Re.S. Puglia e del Dirigente del Servizio Programmazione e Gestione Sanitaria;
- A voti unanimi, espressi nei modi di legge;

DELIBERA

di approvare la relazione dell'Assessore proponente così come in narrativa indicata, che qui si intende integralmente trascritta e, conseguentemente:

- 1) di recepire il documento denominato “Sistema CUP - Linee Guida nazionali” - allegato 1) al presente provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale - al fine di fornire gli elementi di indirizzo sui sistemi di prenotazione aziendali, affinché siano applicate regole omogenee nell'organizzazione e nell'implementazione del servizio e dei relativi sistemi informativi di supporto, in modo che risulti poi facilitato il percorso che porterà alla realizzazione del “Sistema regionale di monitoraggio dell'accesso alle prestazioni sanitarie e dei tempi di attesa”;
- 2) di approvare il documento denominato “Standard di organizzazione e funzionamento dei sistemi e dei servizi di prenotazione ed accesso alle prestazioni sanitarie - Linee di indirizzo regionali” - allegato 2) al presente provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale;
- 3) di costituire un Coordinamento regionale composto dall'Ares Puglia, dai Servizi dell'Assessorato alle Politiche della Salute, dal RIP del progetto e-Cup, da InnoVaPuglia Spa e dai referenti delle Aziende Sanitarie ed Istituti del S.S.R. che assicurerà l'attuazione e l'evoluzione nel tempo, a livello regionale ed aziendale delle linee guida nazionali e regionali in materia di sistemi e servizio di prenotazione ed accesso alle prestazioni sanitarie nonché in materia di governo dei tempi e delle liste di attesa;

- 4) di stabilire che le Aziende, gli Enti e gli Istituti del Servizio Sanitario Regionale debbano recepire formalmente i contenuti del presente provvedimento e porre in essere le azioni conseguenti ivi compreso l'adeguamento alle linee guida nazionali ed alle linee di indirizzo regionali dei progettuali di sistema CUP aziendale ancora da appaltare o dei sistemi CUP già in esercizio;
- 5) di stabilire che con successivo provvedimento, a seguito dell'approvazione da parte della Conferenza Stato-Regioni del Piano Nazionale di governo delle liste di attesa per il triennio 2009-2011 sarà predisposto il Piano Regionale di governo delle liste di attesa;
- 6) di incaricare il Dirigente del Servizio Programmazione e Gestione Sanitaria di provvedere con atti dirigenziali agli adempimenti conseguenti al presente atto
- 7) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel B.U.R. della Regione Puglia.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

SEGRETERIA DELLA CONFERENZA PERMANENTE
PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI
E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

Servizio III°: Sanità e politiche sociali

Codice sito 4.10/2009/108

Presidenza del Consiglio dei Ministri
CSR 0000159 P-2.17.4.10
del 13/01/2010



4459189

Allegato A

Al Ministero dell'economia e delle finanze

- Gabinetto
- Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - IGESPES

e, p.c.

Al Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome
c/o CINSEDO

All'Assessore della Regione Toscana
Coordinatore Commissione salute

All'Assessore della Regione Molise
Coordinatore Vicario Commissione salute

Al Ministero della salute

- Gabinetto
- Direzione generale del sistema informativo

LORO SEDI

Oggetto: Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano concernente il documento recante "Sistema CUP - Linee guida nazionali".
Intesa ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131.

Si comunica che, con nota in data 14 dicembre 2009, la Regione Toscana, Coordinatrice interregionale in sanità, ha espresso avviso tecnico favorevole sulla proposta di intesa indicata in oggetto.

Pertanto, ai fini del prosieguo della relativa istruttoria tecnica, lo scrivente Ufficio resta in attesa di un cortese cenno di riscontro alla lettera in data 4 dicembre 2009, che, ad ogni buon fine, si allega in copia.

Il Direttore
Cons. Ermenegilda Siniscalchi



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

SEGRETERIA DELLA CONFERENZA PERMANENTE
PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI
E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO


Servizio III°: Sanità e politiche sociali

Codice sito 4.10/2009/108

Presidenza del Consiglio dei Ministri

CSR 0005365 P-2.17.4.10

del 04/12/2009



4387485

Al Ministero del lavoro, della salute e delle
politiche sociali
- Gabinetto

Al Ministero dell'economia e delle finanze
- Gabinetto
- Dipartimento della Ragioneria Generale
dello Stato - IGESPES

Al Presidente della Conferenza delle Regioni e
delle Province autonome
c/o CINSEDO

All'Assessore della Regione Toscana
Coordinatore Commissione salute

All'Assessore della Regione Molise
Coordinatore Vicario Commissione salute

Ai Presidenti delle Regioni e delle Province
autonome di Trento e Bolzano

LORO SEDI

Oggetto: Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano
concernente il documento recante "Sistema CUP - Linee guida nazionali".
Intesa ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131.



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

SEGRETERIA DELLA CONFERENZA PERMANENTE
PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI
E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

Il Ministero del lavoro, delle salute e delle politiche sociali, con nota pervenuta in data 27 novembre u.s, ha trasmesso la proposta di intesa indicata in oggetto.

La citato documentazione è disponibile sul sito www.statoregioni.it con il codice: 4.10/2009/108.

Si chiede di acquisire dalla Regione Toscana, Coordinatrice della Commissione salute, l'assenso tecnico, ove non si registrassero osservazioni e si ritenesse di poter procedere senza un previo incontro tecnico e dal Ministero dell'economia e delle finanze le eventuali osservazioni in ordine alla proposta di intesa.

Il Direttore
Cons. Ermenegilda Siniscalchi

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'E. Siniscalchi'.



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

SEGRETERIA DELLA CONFERENZA PERMANENTE
PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI
E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

Servizio III°: Sanità e politiche sociali

Codice sito 4.10/2009/108

Presidenza del Consiglio dei Ministri

CSR 0005365 P-2.17.4.10

del 04/12/2009



4387485

Al Ministero del lavoro, della salute e delle
politiche sociali

- Gabinetto

Al Ministero dell'economia e delle finanze

- Gabinetto

- Dipartimento della Ragioneria Generale
dello Stato - IGESPES

Al Presidente della Conferenza delle Regioni e
delle Province autonome

c/o CINSEDO

All'Assessore della Regione Toscana

Coordinatore Commissione salute

All'Assessore della Regione Molise

Coordinatore Vicario Commissione salute

Ai Presidenti delle Regioni e delle Province
autonome di Trento e Bolzano

LORO SEDI

Oggetto: Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano
concernente il documento recante "Sistema CUP - Linee guida nazionali".
Intesa ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131.



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

SEGRETERIA DELLA CONFERENZA PERMANENTE
PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI
E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

Il Ministero del lavoro, delle salute e delle politiche sociali, con nota pervenuta in data 27 novembre u.s., ha trasmesso la proposta di intesa indicata in oggetto.

La citato documentazione è disponibile sul sito www.statoregioni.it con il codice: 4.10/2009/108.

Si chiede di acquisire dalla Regione Toscana, Coordinatrice della Commissione salute, l'assenso tecnico, ove non si registrassero osservazioni e si ritenesse di poter procedere senza un previo incontro tecnico e dal Ministero dell'economia e delle finanze le eventuali osservazioni in ordine alla proposta di intesa.


Il Direttore
Cons. Ermenegilda Siniscalchi

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'E. Siniscalchi'.



Dott. Seibano
27/4
SS

Ministero della Salute
DGS
0004294-P-23/11/2009



F 7. b. a | 355

*Ministero del Lavoro, della Salute
e delle Politiche Sociali*

DIPARTIMENTO DELLA QUALITÀ
DIREZIONE GENERALE DEL SISTEMA INFORMATIVO
UFFICIO III

Alla Segreteria della Conferenza
Permanente per i rapporti tra lo Stato, le
Regioni e le Province Autonome

Via della Stamperia 8
00187 - Roma

.....
Risposta al Foglio del.....
.....

OGGETTO: Sistema CUP – Lince guida nazionali. Trasmissione documentazione.

Facendo seguito alla piena condivisione tecnica da parte delle Regioni nell'ambito del Coordinamento Commissione Salute delle linee guida nazionali per il Sistema CUP, si ha cura di trasmettere a codesto Consesso la relativa documentazione al fine di avviare l'iter istruttorio di competenza.

**IL DIRETTORE GENERALE
(Dott.ssa Rossana Ugenti)**

Rossana Ugenti

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO III
(Dott.ssa Lidia Di Minco)

Lidia Di Minco

Presidenza del Consiglio dei Ministri
CSR 0005174 A-2.17.4.10
del 27/11/2009





*Ministero del Lavoro, della Salute
e delle Politiche Sociali*

SETTORE SALUTE

**Sistema CUP
Linee guida nazionali**



Roma, 27 ottobre 2009

INDICE

1 INTRODUZIONE

2 ASPETTI ORGANIZZATIVO-GESTIONALI

2.1 IL SISTEMA DELL'OFFERTA

2.2 BACK-OFFICE: FUNZIONI E AMBITI DI ATTIVITÀ

2.3 FRONT-OFFICE: ACCESSO AI SERVIZI E GESTIONE DEL PROCESSO DI PRENOTAZIONE

3 ASPETTI DI NATURA INFORMATIVO-SEMANTICA

3.1 ARCHIVI "ANAGRAFICI" DI BASE A SUPPORTO DEL CORRETTO FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO DI PRENOTAZIONE.

3.2 MODALITÀ DI CONDIVISIONE DEL CATALOGO DELLE PRESTAZIONI PRENOTABILI

4 INDICATORI DI PERFORMANCE DEI SISTEMI CUP

1 INTRODUZIONE

Il presente documento, elaborato a partire da quanto prodotto dal Mattone "Tempi di attesa" nell'ambito del programma Mattoni SSN, ed integrato con ulteriori contributi a carattere regionale, è finalizzato a definire le linee guida di riferimento nazionali per la realizzazione c/o l'evoluzione di Sistemi CUP sia di livello aziendale/provinciale, sia di area vasta, sia regionali, a prescindere dalle scelte organizzative delle Aziende Sanitarie.

Per **Centro Unificato di Prenotazione (CUP)** si intende il sistema centralizzato informatizzato di prenotazione delle prestazioni sanitarie, deputato a gestire l'intera offerta (SSN, regime convenzionato, intramoenia, ecc.) con efficienza, strutturando in modo organizzato l'attività delle unità eroganti per ciò che attiene l'erogazione delle prestazioni, interfacciandosi a questo scopo con le diverse procedure di gestione dell'erogazione, degli accessi e delle relative informazioni, supportando modalità di programmazione dell'offerta e comunicazione ai cittadini. Tale Sistema consente di facilitare l'accesso alle prestazioni sanitarie e di monitorare la domanda e l'offerta complessiva, attraverso idonei strumenti di analisi, che forniscano informazioni rilevanti ai fini del governo delle liste di attesa.

Esistono numerose e variegata modalità di classificare i Sistemi CUP esistenti, considerando tanto l'ambito territoriale di riferimento, quanto l'insieme delle risorse sanitarie gestite (sia in termini quantitativi - numerosità di prestazioni e agende - sia in termini qualitativi - tipologia di prestazioni e d'accesso - 1° e 2° livello), nonché il regime di erogazione (Servizio Sanitario Nazionale, intramoenia, ecc.), ed altre ancora.

Nel prosieguo del documento, viene adottata una distinzione basata sulla classificazione di CUP Aziendali e Interaziendali, secondo le seguenti definizioni:

- **CUP Aziendale:** inteso come Sistema CUP specifico di una singola Azienda Sanitaria pubblica, indifferentemente che si tratti di un'AO, o di una ASL/AUSL, o altro. Quello che conta è l'unicità dell'ambito di applicazione (anche se all'interno di una ASL o di una Azienda Ospedaliera vi possono essere un numero considerevole di strutture erogatrici, punti di prenotazione, ecc.) del Sistema CUP, quale tratto peculiare;
- **CUP Interaziendale:** dove i soggetti o i sistemi autonomi che entrano in relazione sono più di uno e si accrescono ulteriormente le complessità organizzative, in termini di coerenza interna al Sistema CUP ed interazione con gli applicativi gestionali delle singole Aziende, ma dove esistono anche, data la più vasta concentrazione delle risorse impiegate o disponibili, possibilità e resistenze diverse di evoluzione del Sistema CUP, rispetto tanto al prodotto informatico quanto al modello organizzativo implementato.

Prima ancora di entrare nel merito degli elementi peculiari di un CUP Interaziendale, è necessario effettuare una premessa, che riassume due caratteristiche delle attuali soluzioni di CUP Interaziendali ad oggi concretamente realizzate.

Vengono, quindi, descritte due possibili soluzioni correntemente adottate (**CUP unificato** e **CUP integrato**) che permettono di realizzare un sistema di prenotazione a valenza regionale.

Non si tratta solo di una distinzione rispetto alle soluzioni tecniche, ma anche di un diverso metodo di applicazione delle finalità di interazione e standardizzazione delle attività del CUP all'interno di un contesto territoriale. Diverse sono le motivazioni che possono portare alla prevalenza di un modello realizzativo sull'altro, e diversi i vantaggi e gli svantaggi delle possibili soluzioni. Entrambi i modelli, tuttavia, prevedono un coordinamento interaziendale a livello regionale e la possibilità di accentrare specifici ambiti d'attività del CUP, allo scopo di beneficiare di economie di scala e di specializzazione delle figure coinvolte all'interno di ambiti cruciali d'attività (quali, ad esempio, la

gestione delle agende e della prenotazione telefonica, delle regole comportamentali, ecc).

Tanto la soluzione Unificata quanto la soluzione Integrata mirano, in un contesto di CUP Interaziendale a valenza regionale, a rendere disponibile la prenotazione delle prestazioni sanitarie in "circolarità", cioè tramite tutti i punti d'accesso del Sistema CUP, indifferentemente dall'appartenenza ad una specifica Azienda Sanitaria, nel rispetto dell'ambito territoriale di garanzia previsto per quella tipologia di prestazione per i propri assistiti. I punti salienti delle due soluzioni sono di seguito riportati.

Il **CUP Unificato** configura una situazione in cui diversi CUP aziendali, prevalentemente a valenza provinciale, confluiscono in un unico strumento valido per tutti in termini di funzionalità dell'applicativo sia lato Front-end (prenotazione) sia lato Back-office (gestione delle agende e del catalogo delle prestazioni).

Questo modello consente di:

- supportare la gestione offerta-domanda di prestazioni sanitarie di un numero definito di Aziende e con un bacino territoriale di afferenza ben identificato;
- ottimizzare la manutenzione e l'aggiornamento delle basi dati - attraverso la localizzazione unica delle stesse - e delle funzionalità dell'applicativo;
- rendere univoche le maschere di interfaccia tra l'operatore CUP e le basi dati.

Il **CUP Integrato** configura una situazione in cui diversi CUP aziendali, a valenza provinciale o più ampia, si interfacciano con un modulo "orchestratore", cioè che gestisce le richieste di prenotazione restituendo al CUP richiedente i dati afferenti alle diverse realtà aziendali.

Questo modello consente di:

- preservare l'autonomia delle singole Aziende, in termini di applicativi utilizzati, gestione delle basi dati, modelli organizzativi dell'offerta sanitaria e di gestione della prenotazione. In particolare mantiene:
 - o gli investimenti già fatti in termini di Sistemi CUP e di integrazione degli stessi con i diversi sistemi ed applicativi interni alle singole Aziende/strutture erogatrici
 - o la rispondenza alle modalità organizzative locali
 - o la titolarità delle basi dati e accessibilità ai dati storici già registrati sugli applicativi locali e centrali dei CUP Aziendali e relative modalità organizzative di gestione dell'offerta sanitaria
- rendere trasparente il CUP Integrato agli utilizzatori dell'applicativo CUP Aziendale per accedere all'offerta locale, riducendo così la necessità di formazione sul nuovo applicativo (soprattutto là dove la realtà aziendale preveda una pluralità di accessi presso diversi punti di erogazione).
- demandare a quest'ultimo la gestione di particolari funzionalità di interesse regionale in ambito di prenotazione non gestibili direttamente dagli applicativi aziendali, sia lato interfacce di Front-end, sia lato gestione dell'offerta sanitaria, senza richiedere nuovi investimenti in software se non quelli necessari alla costituzione di un'interfaccia di comunicazione tra l'applicativo aziendale e il CUP Integrato, di norma inferiori a quanto necessario per l'utilizzo di un nuovo applicativo CUP

Obiettivo dei Sistemi CUP oggetto delle presenti linee guida è rendere possibile la prenotazione "allargata ed incrociata" di prestazioni presso varie tipologie di strutture (strutture pubbliche e

private accreditate), per i diversi regimi di erogazione (prestazioni SSN, libera professione intramoenia e intramoenia allargata), e per le differenti modalità di accesso (ricovero ordinario, day hospital, specialistica ambulatoriale, ecc), anche se nel documento sarà fatto prevalente riferimento alla prenotazione di prestazioni di specialistica ambulatoriale.

2 ASPETTI ORGANIZZATIVO-GESTIONALI

2.1 Il sistema dell'offerta

Il sistema dell'offerta si articola in una rete di punti di prenotazione che consentono di "vedere" tutte le disponibilità delle prestazioni erogabili. Ogni punto di prenotazione si interfaccia con questa rete, garantendo la visione della disponibilità di prestazioni in ciascun punto della rete e differenziando, ove necessario, i livelli di accesso dei vari utenti (es. possibilità per tutti i punti di prenotazione di vedere il calendario delle disponibilità delle TAC, ma solo il punto di prenotazione della radiologia, o altro punto addestrato per la gestione di percorsi specifici, può fissare gli appuntamenti).

Il corretto funzionamento del Sistema CUP è reso possibile da un servizio di Front-office e uno di Back-office deputati alle funzioni di programmazione e gestione degli accessi, come di seguito illustrato.

2.2 Back-office: funzioni e ambiti di attività

Il Back-office cura la programmazione e la manutenzione ordinaria/straordinaria delle attività produttive alla prenotazione. Tali attività sono raggruppabili in tre funzioni principali:

- Gestione e programmazione delle agende di prenotazione
- Supporto ai punti di prenotazione e di erogazione
- Monitoraggio per il governo delle liste di attesa

2.2.1 *Gestione e programmazione delle agende di prenotazione*

Tale attività prevede:

- la gestione del catalogo delle prestazioni con l'allineamento al nomenclatore nazionale/regionale (branca, tariffa, ecc...)
- la configurazione delle agende di prenotazione con l'eventuale gestione dei posti disponibili in base alla classe di priorità definita dal medico prescrittore (richiesta programmata, oppure con urgenza breve o differita, ecc.)
- la configurazione di eventuali agende di accettazione per la registrazione delle prestazioni erogate
- la modifica delle agende inserite nel Sistema: sospensione di attività di erogazione, variazione delle prestazioni (tipologia e quantità), orari di accesso, ecc.
- la gestione delle avvertenze da seguire per una corretta prenotazione delle prestazioni ed eventuale indicazione delle modalità di preparazione per l'effettuazione della prestazione
- la gestione delle diverse tipologie di contratto e convenzioni per l'erogazione delle prestazioni: SSN, intramoenia, extra SSN e relativi listini.

2.2.1.1 L'Agenda di prenotazione

L'unità elementare per la gestione dell'offerta è rappresentata dall'agenda di prenotazione che comprende:

- i dati di cosa sia possibile prenotare (e più in generale dell'offerta), e precisamente:

- le prestazioni che possono essere prenotate/erogate (differenziando, quando applicabile, eventuali vincoli per assistiti non appartenenti all'ambito di pertinenza del Sistema CUP), con indicazione delle possibili preparazioni per l'utente per l'erogazione della prestazione e/o avvertenze per l'operatore CUP per la prenotazione della prestazione
- la classificazione (es. tipologia, disciplina, branca specialistica) per il calcolo dell'offerta e dei tempi di attesa
- i dati di chi eroga la prestazione e di quando viene erogata, e precisamente:
 - la struttura (equipe, medico, ecc.)
 - l'ubicazione dell'ambulatorio
 - gli orari di servizio
 - i periodi di apertura e chiusura
 - altri elementi necessari per la generazione del "calendario" delle disponibilità/offerte
- i dati di chi può fruire della prestazione, e precisamente:
 - il regime di erogazione della prestazione (SSN, intramoenia, ecc.) e, in generale, gli elementi necessari al calcolo del "prezzo" della prestazione
 - i parametri necessari al calcolo delle disponibilità da assegnare dinamicamente alle fasce di priorità e al ricalcolo delle disponibilità, quando non si preveda di occupare completamente le unità di tempo disponibili (laddove la prenotazione avviene per codice di priorità di accesso)
- le differenti tipologie di accesso (profili di accesso):
 - agenda prenotabile da operatori CUP (di sportello o di call center)
 - agenda prenotabile da operatori particolari quali: medico di famiglia, farmacia, assistito tramite internet, ecc.
 - agenda prenotabile direttamente dagli specialisti dipendenti dell'azienda sanitaria
 - agenda prenotabile da sistema esterno (ad esempio tramite il CUP Integrato).

L'agenda è dunque lo strumento operativo del CUP. La costruzione dell'agenda avviene definendo uno spazio temporale di erogazione. Poiché ogni prestazione è caratterizzata da un tempo predefinito di esecuzione, che ovviamente varia a seconda del tipo di prestazione, una volta definito il tempo di apertura del servizio, è possibile misurare l'offerta sanitaria in termini di numerosità delle prestazioni prenotabili nell'agenda stessa. L'intera offerta di prestazioni di ciascuna Azienda viene definita esclusivamente tramite la costruzione delle agende, in funzione dei diversi regimi di erogazione. Pertanto, per ogni struttura erogante, è necessario definire la capacità produttiva in termini di ore di servizio e di calendari di erogazione, in modo da permetterne la gestione al Back-office.

2.2.1.2 Gestione dell'agenda per percorsi diagnostico-terapeutici

Il Sistema CUP deve consentire la gestione separata dei primi accessi (visite e prestazioni diagnostico-terapeutiche) rispetto agli accessi successivi.

La gestione efficiente delle agende richiede l'individuazione delle prestazioni da inserire in liste di attesa distinte, in particolare quando tali prestazioni sono afferenti a specifici percorsi diagnostico-terapeutici (es. controlli specialistici, prestazioni o accertamenti diagnostici successivi alla prima visita, protocolli di cura). Infatti, per le prestazioni comprese all'interno di percorsi diagnostico-terapeutici, è necessario prevedere, da parte delle strutture eroganti, una specifica programmazione, affinché i punti di prenotazione possano ritrovarle all'interno del Sistema delle prenotazioni. Anche la rilevazione di tali prestazioni è necessaria per conoscere la complessiva attività svolta dalle strutture eroganti e per valutarne la coerenza con i protocolli assistenziali e con le linee guida

definite per la cura delle patologie.

Per poter effettuare correttamente la gestione separata delle prime visite e prestazioni diagnostico-terapeutiche rispetto ai successivi accessi e per individuare il miglior "dimensionamento" delle agende ai fini gestionali, è necessario che il Sistema CUP sia in grado di:

- distinguere i posti assegnati alle differenti tipologie di accesso
- gestire i pazienti in lista in maniera distinta
- prevedere meccanismi automatici di riconversione di posti dalle prime visite e prestazioni diagnostico-terapeutiche rispetto ai successivi accessi e viceversa, in caso di posti rimasti vuoti, per ottimizzare la gestione e minimizzare i tempi morti
- distinguere i posti riservati a percorsi specifici cui fanno riferimento determinate richieste
- rilevare separatamente i tempi di attesa assegnati alle diverse tipologie di utenti.

2.2.1.3 Applicazione classi di priorità

Risulta ormai ampiamente dimostrato che il metodo dell'abbattimento delle liste d'attesa attraverso un incremento dell'offerta non sia efficace, dato che la domanda cresce proporzionalmente rispetto all'offerta, oltre che ad altri fattori quali l'incremento della specializzazione della medicina, il progresso della tecnologia e fattori di ordine culturale e sociologico.

È opportuno in alternativa sperimentare e implementare modalità basate sulla selezione delle priorità, nelle quali un ruolo centrale è occupato dalla stretta integrazione tra medici di medicina generale e medici erogatori delle prestazioni sanitarie.

In particolare, l'accesso alle prestazioni di specialistica ambulatoriale, da parte del cittadino, si realizza con l'inserimento della relativa richiesta nelle liste di attesa secondo le classi di priorità indicate sulla ricetta.

L'obiettivo generale è quello di rendere congrui i tempi di attesa per l'accesso alle prestazioni diagnostiche e terapeutiche, mediante accessi differenziati, in relazione alla classe di priorità indicata. Tale obiettivo si realizza attraverso la definizione dei volumi di attività per ogni prestazione in ciascuna classe di priorità.

Ciascuna agenda è ripartita in classi di priorità, in ognuna delle quali sono distribuiti i posti complessivamente disponibili, secondo percentuali stabilite a priori e modificabili secondo l'andamento della domanda. Inoltre, i posti non occupati in una classe di priorità vengono resi disponibili, nei giorni immediatamente precedenti la scadenza, alla prenotazione in un'altra classe di priorità.

Questo meccanismo consente di utilizzare al meglio la capacità di offerta dell'Azienda, anche in momenti particolari dell'anno o per prestazioni per le quali la domanda è oscillante e non prevedibile a priori.

2.2.1.4 Gestione delle sospensioni temporanee di erogazione

Il realizzarsi di situazioni che impediscono l'erogazione delle prestazioni rappresenta un evento che si può verificare in qualunque contesto e per molte cause (es. guasto macchina, eccezionale indisponibilità del personale, ecc.). L'impossibilità dell'erogazione, per la tipologia di motivi accennati, non deve tuttavia impedire in alcun modo l'attività di prenotazione, anche quando non sia noto il momento esatto di erogabilità della prestazione richiesta. A tal fine deve essere prevista una procedura temporanea per gestire in maniera distinta le priorità di accesso, e l'inserimento delle richieste nel Sistema garantendo la trasparenza della gestione degli accessi, comunicando all'utente gli estremi di riferimento (la prestazione richiesta, la data e l'ora di richiesta, il codice progressivo di

inserimento, ecc). Tale procedura è finalizzata a garantire la continuità del servizio di prenotazione all'utente, ad informarlo che la sua richiesta è stata presa in carico, e che gli verrà comunicata successivamente la data precisa dell'appuntamento, secondo le modalità indicate nel Piano Aziendale.

2.2.1.5 Rimodulazione dell'offerta

Al fine di garantire un sistema di offerta congruo con i comportamenti dell'utenza, è necessario prevedere un piano di revisione dell'offerta stessa sulla base delle informazioni dedotte dal sistema di monitoraggio e da analisi mirate sul livello di efficienza delle singole agende. In particolare, le Aziende devono verificare per ciascuna agenda, quale sia il "tasso di non presentazione" rispetto al piano di lavoro, al fine di individuare situazioni in cui sia necessario riprogrammare l'offerta in modo da superare casi di maggiore criticità.

Tale rimodulazione si basa anche sulla misura dell'overbooking e include possibili riconfigurazioni delle sessioni ambulatoriali attraverso l'individuazione di soluzioni adeguate, in risposta alle criticità riscontrate (concentrazioni di un numero identico di prestazioni garantite in più sessioni in un'unica sessione, raggruppamento di prestazioni nei giorni della settimana caratterizzati da un minor tasso di non presentazione, ecc).

2.2.1.6 Ciclicità delle prestazioni

Una delle caratteristiche sicuramente più complesse da gestire in un Sistema CUP è costituita dalla programmazione delle prestazioni erogabili all'interno di un unico ciclo di trattamento. Strumenti atti a garantire la completa programmazione di un ciclo distribuito su un arco temporale compatibile con il piano di cura previsto dal medico, e conciliabile con le esigenze del servizio erogante, possono risultare fortemente vincolanti per i singoli erogatori chiamati a fornire le prestazioni richieste. Adattamenti progressivi portano a definire quindi modalità diverse di funzionamento, modulabili a livello di singolo punto di erogazione, con la possibilità di:

- prenotare tutto il ciclo in maniera automatica direttamente tramite procedura
- interagire tramite operatore con la conferma delle singole sedute o la ricerca di disponibilità diverse da quelle proposte
- prenotare esclusivamente il primo accesso al ciclo, garantendo la corretta schedulazione, rendicontazione, monitoraggio e lasciando l'organizzazione del resto delle sedute al servizio che riceve il paziente in trattamento.

2.2.2 *Supporto ai punti di prenotazione e di erogazione*

- comunicazione agli operatori del CUP e/o ai servizi erogatori, delle eventuali variazioni dell'offerta sanitaria e delle procedure di prenotazione, ad esempio: apertura ed estensione delle agende, attivazione di nuove prestazioni in prenotazione, modifica delle avvertenze all'operatore, modifica delle procedure di prenotazione o della normativa, ecc.
- comunicazione ai servizi erogatori, nel caso in cui non dispongano di un accesso diretto al Sistema, di informazioni aggiuntive, quali ad esempio: l'avvenuto pagamento del ticket, promemoria in merito all'obbligo, da parte dell'utente, di produrre alla unità erogante l'attestazione dell'avvenuto pagamento del ticket, promemoria circa la necessità da parte dell'unità erogante di riscossione del ticket
- gestione di aspetti inerenti condizioni particolari dell'utente che richiedano una specifica assistenza (es. riduzione funzionale delle capacità di deambulazione dell'utente)
- raccolta delle eventuali segnalazioni di problemi rilevati dal servizio di Help Desk per gli

operatori di sportello (relativamente, ad esempio, ad errati indirizzamenti dei pazienti, al mancato rispetto di vincoli o di limitazioni, ecc.) e risoluzione, in rapporto con il servizio erogatore interessato, dei problemi riscontrati.

2.2.3 Monitoraggio per il governo delle liste di attesa

I Sistemi CUP, dotati di strumenti di monitoraggio e controllo dei tempi di attesa in grado di fornire dati sull'attività di prenotazione, sui tempi di attesa e sui volumi, verificano i livelli di saturazione dell'offerta per un'eventuale riprogrammazione delle disponibilità di calendario in agenda.

Il Sistema CUP deve essere inoltre in grado di produrre le informazioni necessarie per la corretta alimentazione dei flussi informativi.

E' necessario prevedere una serie di parametri minimi da tenere sotto osservazione al fine di garantire una buona programmazione (livello di saturazione dell'agenda complessivo, per singola prestazione, per fasce di priorità; indice di performance, ecc.; lo stesso vale per agende con prestazioni simili in un ambito territoriale specifico fino a quello aziendale/provinciale).

E' da considerare tra i requisiti minimi del Sistema CUP, anche la possibilità di trattare le informazioni relative ai tempi di attesa e agli altri parametri - in uscita dal Sistema - a diversi livelli di aggregazione collegati alle articolazioni organizzative delle singole Aziende (distretti o altro).

Il monitoraggio dei tempi di attesa e l'analisi delle criticità si configurano, inoltre, come strumenti importanti per rivalutare l'offerta rispetto a situazioni critiche.

2.3 Front-office: accesso ai servizi e gestione del processo di prenotazione

2.3.1 Canali di accesso/fruizione del Sistema CUP

Nella progettazione di un Sistema CUP è importante realizzare un'offerta più ampia possibile di canali di accesso, al fine di garantire il più elevato livello possibile di fruibilità per il cittadino. Ciò si realizza mediante l'implementazione delle seguenti modalità di fruizione:

- sportello presidiato: rappresenta l'esempio più diffuso e consiste nello sportello sito presso una struttura erogatrice con operatore dedicato
- telefono: consiste in un numero dedicato a cui si può rivolgere l'utente per parlare con un operatore di call center ed effettuare la prenotazione
- prenotazioni effettuate direttamente da operatori sanitari (Medici, infermieri, ecc...) allo scopo di semplificare il percorso assistenziale dell'utente
- prenotazioni effettuate presso le Farmacie territoriali, tramite postazioni di lavoro presidiate, integrate con il Sistema CUP
- prenotazioni ad uno sportello CUP sito in strutture convenzionate (Associazioni Mediche, Istituti accreditati, Associazioni di Volontariato, Comuni, ecc.)
- prenotazioni WEB effettuate direttamente dall'utente.

2.3.2 Il processo di prenotazione

Qualunque sia la modalità di prenotazione, il processo standard di prenotazione si esplica attraverso le seguenti fasi:

- *identificazione dell'assistito*, che ha per obiettivo il riconoscimento dell'utente nell'anagrafe di riferimento o l'iscrizione dello stesso, anche nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela della Privacy
- *inserimento delle prestazioni*, che ha per obiettivo la ricerca e la selezione delle prestazioni da prenotare

- *prenotazione* delle prestazioni selezionate, che ha per obiettivo la ricerca delle disponibilità e delle strutture in grado di erogare tali prestazioni, nonché la conseguente conferma della prenotazione, in coerenza con i criteri definiti per le diverse tipologie di accesso (regime di erogazione, ambito territoriale di garanzia, priorità di accesso, prestazione garantita per il tempo massimo, prestazione erogata da struttura di secondo livello, libera scelta dell'utente, ecc.)
- *contabilizzazione e cassa*.

La prenotazione di prestazioni in regime di Libera Professione deve avere gestione separata rispetto alla prenotazione in regime SSN, anche se effettuata con il medesimo sistema CUP.

Di seguito sono riportati in maggior dettaglio i contenuti delle singole fasi del processo standard di prenotazione e le principali specifiche funzionali con l'aggiunta dell'eventuale *disdetta dell'appuntamento* fissato.

2.3.2.1 **Identificazione dell'assistito**

Il Sistema CUP assicura una corretta ed univoca identificazione dell'utente che richiede l'erogazione di prestazioni ambulatoriali anche attraverso l'uso della Tessera Sanitaria. Oltre alla possibilità di ricercare ed identificare l'utente tramite una serie di parametri, un ruolo fondamentale è rivestito dalla possibilità di posizionare correttamente l'anagrafica rispetto ad eventuali situazioni di patologia in atto.

Il personale di sportello si avvale di un'anagrafe centralizzata interconnessa in tempo reale e contenente la posizione dell'utente rispetto al ticket, verificando la corrispondenza delle eventuali esenzioni con le prestazioni del catalogo correlate ad ogni patologia in atto, con la possibilità di associare all'utente esenzioni temporanee (ad esempio per status, quale la "gravidanza") per il conseguente calcolo automatico del ticket.

Ulteriori livelli di controllo identificano se il dato anagrafico risulta attendibile e ne garantiscono la fruibilità e la consultazione, anche in caso di gestione di unificazione di posizioni anagrafiche corrispondenti alla medesima persona.

In fase di consultazione il processo identificativo può quindi rimandare ad una delle seguenti situazioni:

- identificazione univoca
- identificazione con esito negativo
- identificazione di un insieme di nominativi

Ai fini dell'espletamento della prenotazione, è necessario che attraverso l'utilizzo delle funzionalità offerte dai sistemi di anagrafica, venga individuato un unico utente.

2.3.2.2 **Inserimento delle prestazioni**

Per migliorare i tempi di erogazione del servizio l'operatore può effettuare ricerche con differenti modalità:

- per codice prestazione;
- per elementi descrittivi;
- altre modalità (es. per tipologia, branca, sinonimi, ecc).

Naturalmente nei casi in cui il processo di acquisizione delle informazioni contenute nella prescrizione è completamente automatizzato, non occorre effettuare la ricerca in quanto viene riconosciuto direttamente il codice della prestazione.

L'inserimento delle prestazioni da prenotare, inoltre, è accompagnato da opportuni controlli automatizzati, in grado di verificare l'eventuale già avvenuta prenotazione/crogazione delle medesime prestazioni. Ciò al fine di prevenire la prenotazione multipla di più prestazioni a fronte della stessa impegnativa. È fondamentale che tali controlli consentano la rilevazione di questa fattispecie di anomalie, non solo all'interno della singola Azienda Sanitaria, bensì nell'ambito dell'insieme delle strutture erogatrici di pertinenza del Sistema CUP. Occorre, inoltre, prevedere meccanismi di controllo che segnalino l'eventuale tentativo di effettuare più prenotazioni a fronte della medesima impegnativa.

2.3.2.3 Prenotazione

La prenotazione delle agende avviene secondo criteri di scorrimento temporale senza discontinuità, offrendo in prima istanza all'utente il primo posto libero estrapolato dall'intera offerta disponibile, nell'ambito territoriale di riferimento dell'assistito, e successivamente le ulteriori disponibilità, qualora l'utente ne faccia richiesta, in coerenza con i criteri definiti per l'accesso alle diverse tipologie di prestazioni (regime di erogazione, ambito territoriale di garanzia, priorità di accesso, prestazione garantita per il tempo massimo, prestazione erogata da struttura di secondo livello, libera scelta dell'utente, ecc.).

Il Sistema CUP, inoltre, tiene traccia della scelta operata dall'utente al fine di effettuare successive verifiche, anche attraverso un confronto con la prima offerta prospettata.

Il Sistema CUP, infine, gestisce la richiesta di prestazioni multiple – cioè prescritte sulla medesima ricetta o su più ricette ma presentate nello stesso momento - cercando la prima data utile in modo da effettuare le stesse contestualmente oppure altre date utili ad effettuare le prestazioni in tempi differiti, se l'utente ne manifesta l'esigenza.

2.3.2.4 Contabilizzazione e cassa

Al fine di agevolare il più possibile il cittadino è necessario prevedere, in tutti i punti di prenotazione, la possibilità di effettuare direttamente il pagamento (a cui si aggiungono altri possibili canali di pagamento es. uffici postali, ricevitorie, servizi web, ecc.). È inoltre opportuno attivare procedure gestionali che permettano all'utente di pagare non solo le prestazioni erogate dall'Azienda a cui il punto di prenotazione fa riferimento (es. ASL), ma anche quelle erogate da altre Aziende per le quali è possibile prenotare le prestazioni. Nel caso di prescrizioni che contengono prestazioni erogate da Aziende differenti, è necessario definire criteri di compensazione negli accordi di fornitura, in modo da permettere all'utente di pagare in un'unica soluzione. Analoghi criteri possono essere utilmente stabiliti per l'erogazione di prestazioni ad assistiti non appartenenti all'ambito di pertinenza del Sistema CUP. Al momento della contabilizzazione è necessario considerare eventuali compartecipazioni alla spesa da parte del cittadino, che possono essere differenziate per ciascuna realtà regionale, e soggette ad evoluzioni nel tempo (cfr. D.lgs 112, art. 79 e relativo Decreto Interministeriale).

Il sistema CUP dispone della tabella delle esenzioni sempre aggiornata con il collegamento alle prestazioni per cui si ha diritto all'esenzione nel momento in cui queste siano declinate in maniera dettagliata (ed esempio l'esenzione per gravidanza in cui il sistema verifica la congruità dell'esenzione in base al periodo di gravidanza indicato nella prescrizione).

Il Sistema CUP deve garantire flessibilità, al fine di gestire separatamente le singole operazioni di contabilizzazione, cassa e conferma dell'crogo (ovvero consentirne l'accesso anche al di fuori di sequenze predefinite). Inoltre, laddove opportuno, le stesse funzioni di contabilizzazione, cassa e conferma dell'crogo, devono poter essere effettuate in rapida sequenza, attraverso appositi scambi di messaggi tra i relativi sistemi.

È preferibile che vengano terminate le operazioni di cassa prima dell'erogazione delle prestazioni.

2.3.2.5 Gestione delle disdette

L'utente che non ha intenzione di presentarsi all'appuntamento fissato deve disdire la prenotazione in tempo utile (almeno 24 ore prima), al fine di permettere all'Azienda di recuperare il posto e renderlo disponibile. L'Azienda deve, pertanto, favorire l'accessibilità ai servizi di disdetta prevedendo quante più modalità possibili tra quelle elencate di seguito:

- tramite call center, con fasce orarie di accesso ampie
- automatizzata, senza supporto dell'operatore
- tramite Internet, con portali aziendali che offrano funzionalità di disdetta on-line, anche tramite e-mail
- prevedendo accessi preferenziali agli sportelli di prenotazione
- tramite fax.

Al fine di ottimizzare l'utilizzo delle agende è inoltre necessario prevedere opportuni meccanismi di notifica, aventi funzione di promemoria nei confronti dell'utente (es. SMS, e-mail), al fine di ricordare la prenotazione effettuata.

Nel caso in cui l'utente non si presenti e non abbia effettuato la disdetta, il sistema CUP deve mettere a disposizione le informazioni utili per l'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste.

3 ASPETTI DI NATURA INFORMATIVO-SEMANTICA

3.1 Archivi "anagrafici" di base a supporto del corretto funzionamento del servizio di prenotazione

Il corretto funzionamento del Sistema CUP si basa sulla necessità di avere a disposizione degli archivi anagrafici che permettano una corretta programmazione dell'offerta sanitaria, in tutto l'ambito di pertinenza del Sistema stesso, per le varie tipologie di strutture e per i diversi regimi di erogazione e fattispecie di prestazioni erogabili. A tali fini, i principali archivi da implementare e gestire sono i seguenti:

- **catalogo generale delle prestazioni erogabili:** catalogo delle prestazioni che contiene, tra le altre informazioni, la denominazione delle prestazioni erogabili, la codifica, la branca di appartenenza, varie informazioni inerenti la tariffazione, nonché aspetti di carattere organizzativo (ad esempio: ciclicità della prestazione, numero massimo di sedute, note sulla prestazione), etc.
- **anagrafe delle strutture:** anagrafe delle strutture e della relativa articolazione organizzativa in termini di unità operative semplici e complesse. Contiene oltre ai dati anagrafici delle strutture e delle unità operative, informazioni inerenti il tipo di assistenza, le prestazioni erogabili, vari aspetti di tipo organizzativo, etc.
- **anagrafe medici prescrittori:** anagrafe dei soggetti che prescrivono le prestazioni oggetto di prenotazione. Contiene, oltre ai dati anagrafici ed ai pertinenti riferimenti organizzativi, informazioni in merito alla tipologia di assistenza prestata, etc.
- **anagrafe medici eroganti le prestazioni:** anagrafe dei soggetti eroganti le prestazioni (specialisti ambulatoriali, medici ospedalieri, ecc.). Contiene, oltre ai dati anagrafici ed ai relativi riferimenti organizzativi, informazioni in merito alla tipologia di specializzazione, alla tipologia di rapporto con il SSN, etc.
- **elenco delle avvertenze per la prenotabilità della prestazione:** elenco delle indicazioni che permettono all'operatore CUP di effettuare correttamente la prenotazione (es. esami

propedeutici all'effettuazione della prestazione richiesta)

- **catalogo delle preparazioni dell'utente alle prestazioni:** contiene informazioni in merito a particolari modalità di preparazione da parte dell'utente, necessarie nel caso di specifiche prestazioni
- **archivio convenzioni, listini e tariffe:** anagrafe relativa alle condizioni inerenti soggetti erogatori pubblici, privati accreditati e/o particolari regimi di erogazione (specialistica ambulatoriale, ricoveri ordinari, day hospital, intramoenia, ecc.).

Gli archivi anagrafici sono fondamentali sia per il corretto funzionamento del servizio di prenotazione sia per il corretto funzionamento del servizio di monitoraggio, per il quale sono rilevanti i contenuti informativi e gli indicatori descritti nel capitolo "Indicatori di performance" del presente documento. Al fine di garantire il corretto funzionamento, nonché il monitoraggio ed il benchmarking interno dei servizi di prenotazione, è necessario che gli archivi anagrafici siano opportunamente uniformati affinché contengano informazioni omogenee, rappresentate con le medesime codifiche e classificazioni.

3.2 Modalità di condivisione del catalogo delle prestazioni prenotabili

Elemento differenziante il catalogo integrato rispetto al catalogo unificato è la possibilità di effettuare una corrispondenza univoca tra le prestazioni di ogni singolo catalogo aziendale e quelle di un sovra-catalogo interaziendale. Questa soluzione salvaguarda le specificità aziendali grazie alla non invasività dell'integrazione. In altre parole, l'operatore del CUP Aziendale può continuare ad utilizzare il proprio catalogo anche per le prestazioni associate all'offerta prenotabile in "Circolarità". A livello interaziendale infatti, le prestazioni aziendali risultano associate a prestazioni del catalogo "Integrato". Tale situazione risulta applicabile nel rapporto tra ciascuna Azienda e il CUP Interaziendale e, per il tramite di questo, tra un'Azienda e l'altra, a patto che le due realtà siano entrambe inserite nel Sistema CUP Interaziendale.

Una soluzione semantica efficace per la costruzione del catalogo integrato è rappresentata dall'utilizzo di sinonimi di una prestazione, ovvero termini in uso corrente nel gergo medico che sono equivalenti della descrizione della prestazione in questione. Nel costruire la banca dati dei sinonimi del CUP Integrato, oltre a seguire questa logica, sono da considerare sinonimi anche i codici mnemonici ed i codici aziendali delle prestazioni, oltre che le descrizioni aziendali delle stesse prestazioni, in modo da facilitare la ricerca delle medesime, anche quando i codici interni e quelli mnemonici non sono familiari agli operatori, almeno in una fase iniziale.

Tali funzionalità integrative non risultano essere più necessarie nel momento in cui il catalogo aziendale coincide o è correlato con il catalogo utilizzato dai prescrittori.

4 INDICATORI DI PERFORMANCE DEI SISTEMI CUP

L'analisi statistica dei dati rappresenta un'attività fondamentale per il governo effettivo del sistema di gestione degli accessi. Di seguito sono individuati alcuni possibili indicatori:

- numero di punti di prenotazione/accettazione attivati all'interno delle strutture erogatrici
- numero di utenti e di accessi medi giornalieri
- numero di prenotazioni effettuate
- saturazione delle agende
- misura dello scarto tra prestazioni erogate e prestazioni prenotate
- statistiche di prenotazioni/prestazioni prenotate, dettagliate/sintetiche, raggruppate per

struttura, unità erogante, punti di prenotazione, ecc.

- variazioni dei volumi di offerta
- rilevazione della mancata erogazione delle prestazioni per abbandono dell'utente

Per la modalità di prenotazione telefonica è opportuno individuare indicatori specifici, così come per l'accesso alla prenotazione via web.

Accanto alle analisi di natura statistica, sono previste estrazioni di dati utili per supportare servizi come il collegamento outbound, così come per alimentare flussi informativi indirizzati ai diversi livelli organizzativi (es. SSR, SSN).

Infine, per il monitoraggio dei tempi di attesa, sono di seguito indicati i contenuti informativi minimi ritenuti necessari. E' possibile strutturare i dati secondo le quattro macrocategorie di appartenenza di seguito indicate: Cittadino, Erogatore, Prestazione, Tempo.

Cittadino	Erogatore	Prestazione	Tempo
Codice ASL di Residenza	Codice tipologia struttura erogante	Codice prestazione	Data di contatto o prenotazione
Comune di residenza	Codice struttura erogazione	Codice branca specialistica	Data di prescrizione
Genere	Codice ASL erogazione	Codice fiscale presrittore	Classe di priorità
Data di nascita dell'utente	Codice Regione erogazione	Tipo soggetto presrittore	Data di prima disponibilità di erogazione
Cittadinanza	Tipologia ambulatorio	Codice disciplina	Data assegnata
Codice fiscale		Tipo di accesso	Data di erogazione
			Data di refertazione

Fonti di riferimento

Ambito di applicazione	Documenti di riferimento
Aspetti di natura informativo-semantica, Indicatori di Performance	Questionario “Scheda di Rilevazione, Sistemi di prenotazione CUP” (inviato dal Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali – Settore Salute alle Regioni nel mese di Luglio 2008)
Aspetti organizzativo-gestionali, Aspetti di natura informativo-semantica, Indicatori di performance	Mattone “Tempi di Attesa” – Linea Progettuale “Definizione di linee guida per la progettazione dei CUP”
Aspetti di natura informativo-semantica	Integrazioni interne tra sistemi dipartimentali delle Aziende Sanitarie tramite protocollo HL7; Requisiti Minimi e Vincoli per le Integrazioni Applicative Interne – Regione Lombardia
Aspetti organizzativo-gestionali	Circolare n.10/2007: Linee guida Sistemi CUP – Regione Emilia Romagna
Indicatori di performance	Allegato alla DGR251/2008: da “Il Cup dei cittadini” a “Il Cup del sistema” – Regione Toscana
Aspetti di natura informativo-semantica	Definizione protocolli, strutture dati e interfacce web delle funzionalità del sistema – Regione Campania

Allegato B

**Standard di organizzazione e funzionamento
dei sistemi e dei servizi di prenotazione ed
accesso alle prestazioni sanitarie**

Linee di indirizzo regionali

Marzo 2010

Sommario

Premessa

Modello organizzativo aziendale

Organizzazione del servizio CUP aziendale

- a) Soggetto attuatore del servizio
- b) Sistema dell'offerta
- c) Gestione delle agende di prenotazione
- d) Canali di accesso alla prenotazione
- e) Personale addetto alle attività di front office
- f) Gestione delle disdette
- g) Gestione del recall
- h) Servizio di pagamento

Requisiti dei sistemi CUP

- a) Sistema regionale di monitoraggio ed accesso alle prestazioni sanitarie (e-CUP)
- b) Sistemi CUP aziendali

Premessa

Il contenimento dei tempi d'attesa continua a rappresentare un problema di difficile soluzione per tutte le Regioni e non è un caso che la premessa del secondo Piano nazionale per il governo dei tempi d'attesa, di recente approvato dalla Conferenza Stato-Regioni ed in via di definizione come Atto d'Intesa, sottolinei la complessità della questione.

Il tempo d'attesa, in linea teorica, dovrebbe riferirsi in via esclusiva alle prestazioni di "primo accesso" al sistema sanitario nazionale. E' questa, infatti, l'attività sanitaria da considerarsi critica rispetto al diritto del cittadino a tempi d'attesa appropriati. Il "primo accesso" ad una qualunque prestazione sanitaria, infatti, si rende necessario, in linea di massima, in due condizioni particolari: la prima si verifica quando una persona è affetta da un problema sanitario acuto a prognosi fausta, che, a seguito di prestazioni diagnostiche e terapeutiche appropriate, esita nella risoluzione completa del problema che le ha rese necessarie; la seconda situazione è quella che riguarda persone che già alla prima visita presentano una condizione cronica di malattia, per cui è necessario, nel breve periodo, effettuare procedure per l'inquadramento diagnostico terapeutico della malattia e, successivamente, attivare processi di lungo periodo per il controllo periodico e programmato dell'evoluzione clinica (follow-up). Gli accessi, in entrambe queste condizioni, possono essere modulati secondo criteri di priorità, per cui si definiscono tempi, e modalità di inserimento in lista, differenziati in base alle condizioni cliniche del paziente per il quale vengono richieste le prestazioni diagnostiche.

La realtà attuale delle liste d'attesa, tuttavia, è che esse, oltre che da prestazioni talvolta inappropriate, sono intasate per la gran parte da prestazioni di controllo periodico per pazienti cronici già in follow-up o da prenotazioni per screening preventivi, che sono ampiamente programmabili e governabili, in base a linee guida e protocolli diffusamente disponibili.

Si deve avviare, pertanto, un percorso nuovo che porti a separare nettamente, sia nei processi gestionali che nelle procedure organizzative, le attività sanitarie che caratterizzano le finalità del primo accesso da tutte le altre tipologie d'accesso, cioè l'urgenza differibile, il controllo programmato, lo screening, ecc...

Tale percorso potrà essere completato a regime, quando i tempi d'attesa riguarderanno solo il "primo accesso", poiché tutte le altre modalità di accesso, in particolare quelle correlate ai processi di gestione delle cronicità, ai percorsi diagnostico-terapeutici complessi (ad es. oncologico), ad urgenze e screening

saranno gestite secondo modalità per cui non avrà più senso parlare di liste e tempi d'attesa.

Questa fase a regime si raggiungerà a determinate condizioni:

- la presa in carico dei processi di cronicità, condividendo modelli di governo clinico tra MMG/PLS e specialisti e definendo modalità organizzative della medicina di base che consentano realmente di "prendersi cura" dei processi di cronicità e dei processi diagnostico-terapeutici complessi, promuovendo anche equità nell'accesso alle prestazioni, specie degli anziani e dei soggetti fragili (a tal proposito si vedano i risultati della sperimentazione attuata nella ASL di Lecce con il Progetto Leonardo);
- l'integrazione tra servizi, intesa come capacità, ai fini della presa in carico del paziente, di definire profili di cura personalizzati tra tutti i soggetti coinvolti nel processo assistenziale, incluso il paziente, la cui co-responsabilizzazione nel processo di cura è essenziale non solo ai fini dell'appropriatezza del sistema, ma soprattutto per perseguire i migliori risultati di salute;
- l'individuazione di modalità organizzative per la soluzione del problema delle urgenze differibili, così come delle attività di prevenzione attiva, che risolvano i bisogni dei cittadini senza la necessità di ricorrere alle forme tradizionali di prenotazione dell'accesso (ad es. contatto diretto tra MMG/PLS e strutture del territorio per la soluzione dell'urgenza differibile, chiamata attiva per gli screening, ecc);
- la differenziazione delle liste d'attesa per il primo accesso dalle altre agende, da dedicare alla gestione delle urgenze differibili e delle cronicità, anche attraverso modalità organizzative di facile gestione da parte del CUP (ad esempio, codici specifici per differenziare tali prestazioni, oppure ricettari di diverso colore...);
- la definizione di "accordi" tra medici di MMG e specialisti per individuare spazi di attività programmata da destinare ai controlli periodici dei pazienti cronici ovvero alle urgenze differibili;
- l'inserimento di figure di mediazione che, attraverso audit o altre modalità di confronto tra prescrittori ed altri soggetti interessati, promuovano l'appropriatezza del sistema d'accesso alle prestazioni (non solo in relazione all'attività prescrittiva ma anche ai criteri di priorità per il primo accesso, alle quote di attività da dedicare ai controlli ed alle modalità di gestione clinica del paziente cronico) e che attivino, di conseguenza, processi di rimodellamento organizzativo dei CUP e delle modalità d'accesso alle prestazioni, in modo coerente rispetto alle "intese" definite

tra i soggetti coinvolti, inclusi i pazienti ed i loro organismi di rappresentanza;

- l'avvio di processi di e-health che consentano sia una modernizzazione delle procedure d'accesso alle prestazioni sia la condivisione delle informazioni cliniche dei pazienti per facilitare le attività di implementazione delle linee guida e protocolli diagnostico terapeutici, sia l'integrazione dei soggetti che devono offrire una risposta organizzata e coordinata di presa in carico del problema dei pazienti.

La Giunta Regionale con le DGR n.1200/2006 e n.68/2007 (Piano Regionale per il Contenimento dei Tempi d'Attesa) ha già dato indicazioni alle ASL per l'avvio di un percorso di riorganizzazione degli accessi, in relazione alle premesse indicate. Inoltre, è in fase di avanzata realizzazione il Piano della Sanità Elettronica (PSE), che prevede al suo interno i processi del Portale della salute, del CUP Regionale e dell'informatizzazione dei processi prescrittivi e di accesso alle prenotazioni. Inoltre, una volta emanato con Intesa il secondo Piano Nazionale per il Governo dei Tempi d'Attesa, ulteriori indicazioni saranno formulate dalla Giunta Regionale in termini di indirizzi organizzativi.

Nelle more della formulazione di tali indirizzi e della realizzazione dei processi previsti nel PSE, una funzione strategica deve essere, comunque, attribuita all'organizzazione dell'attuale sistema CUP (Centro Unificato di Prenotazione). Il CUP è un sistema informatizzato centralizzato di prenotazione di prestazioni sanitarie che consente di organizzare, con maggiore efficienza, le prenotazioni, gli accessi, la gestione delle unità eroganti e di fornire informazioni ai cittadini. I principi di politica sociosanitaria che esso traduce in pratica possono essere così riassunti:

- favorire una maggiore equità nell'accesso alle prestazioni sanitarie disponibili;
- rendere universalistica l'applicazione delle norme del sistema sanitario;
- garantire la trasparenza delle modalità e dei criteri di accesso ai servizi verso l'utenza;
- consentire l'integrazione delle risorse operanti in un determinato contesto organizzativo e/o territoriale.

A livello aziendale il CUP, in definitiva, è lo strumento di interfacciamento delle politiche di governo della domanda, rappresentate da una modulazione appropriata degli accessi alle prestazioni diagnostiche, con la gestione razionale dell'offerta complessiva, caratterizzata dalla capacità erogativa dei servizi a gestione diretta e di quelli accreditati in accordo contrattuale. A tale scopo, peraltro, devono essere definiti accordi aziendali

con i MMG coerenti con un sistema di accesso secondo criteri di priorità e con gli erogatori privati accreditati per la definizione di volumi e tipologie di prestazioni funzionali ai bisogni dei cittadini ed al contenimento dei tempi d'attesa.

Sia a livello aziendale che regionale, inoltre, il CUP deve essere concepito come un reale cruscotto di valutazione e monitoraggio della capacità di organizzazione della risposta ai bisogni dei cittadini, sia in termini di tempi che di appropriatezza delle attività erogate.

In tal senso, quindi, la Giunta Regionale intende anticipare i tempi di recepimento delle Linee Guida Nazionali sul Sistema CUP, che è attualmente in fase di discussione tra Regioni e Governo. Tali Linee Guida sono state elaborate da un gruppo di esperti del Ministero della salute, delle Regioni e dell'Agenda Nazionale per i Servizi Sanitari (AgeNaS).

Tale determinazione viene ritenuta opportuna, affinché possano essere anticipati i tempi per la realizzazione del Sistema CUP regionale e possa essere conseguita un'omogeneità dei modelli organizzativi aziendali per il conseguimento dei seguenti risultati:

- 1) Definire le responsabilità aziendali per la gestione del CUP, in particolare per quanto riguarda l'attività strategica di organizzazione e stabilizzazione dell'offerta di prestazioni (eliminando il fenomeno delle variabili non controllate), che è alla base dell'implementazione delle agende di prenotazione, sia per le Attività Istituzionali sia per le Attività Libero Professionali Intramoenia (ALPI).

A tal fine di indubbia utilità può essere l'adozione di Regolamenti interni per la gestione delle agende, da cui emerga il ruolo di governo della Direzione a tutti i suoi livelli di responsabilità.

- 2) Prevedere ed avviare l'adeguamento dei singoli CUP Aziendali alle specifiche contenute nelle Linee guida nazionale e di indirizzo regionale, per uniformare le procedure di gestione delle agende e di accesso alle prestazioni, anche in coerenza con quanto già definito nel Piano Regionale e nei Piani Aziendali per il Contenimento dei Tempi d'Attesa vigenti. Di particolare rilievo sono, a tal proposito, le questioni relative alla confluenza di tutta l'offerta nel CUP, all'avvio a regime delle priorità di accesso, alla presa in carico delle cronicità con l'individuazione di agende dedicate per i controlli programmati, alla gestione dei seguenti processi: percorsi diagnostico-terapeutici complessi, multiprenotazioni, sospensioni impreviste delle attività di erogazione, disdette e penali per chi non si presenta alle prenotazioni, garanzia dei tempi massimi (Tmax) per i pazienti, pagamento dei ticket e delle prestazioni in ALPI (anche con sistemi facilitanti), punti di prenotazione interni ed esterni in convenzione con altri

soggetti, monitoraggi periodici dei tempi d'attesa per le prestazioni di 1° accesso sia ex ante (data assegnata al momento della prenotazione) che ex post (intervallo effettivo tra prenotazione ed erogazione della prestazione), monitoraggi delle sospensioni d'attività e della garanzia dei Tmax.

- 3) Rendere omogenei a livello regionale i dati che vengono trattati, affinché sia possibile effettuare monitoraggi coerenti con un sistema di indicatori uniformi sia ai fini delle verifiche di livello aziendale che nazionale e regionale.
- 4) Programmare le fasi di sviluppo che consentano di integrare (in maniera razionale, economica, tempestiva e funzionale) i diversi CUP aziendali nel Sistema CUP Regionale, anche orientando la definizione delle specifiche tecniche in fase di rinnovo o di affidamento ex novo dei contratti di gestione dei CUP aziendali, in maniera coerente alle Linee Guida adottate ed agli altri documenti d'indirizzo regionale ad hoc emanati.

Su quest'arco di problematiche si è tenuto un incontro con tutti i Responsabili dei CUP delle Aziende sanitarie della Regione, durante il quale sono state illustrate le Linee Guida Nazionali sul Sistema CUP, sono emerse le criticità che caratterizzano le diverse realtà aziendali, si sono condivise le problematiche oggetto del presente atto e si è convenuto circa l'utilità di adottare le Linee Guida nazionale e d'indirizzo regionale, integrate dalle raccomandazioni precedentemente elencate che riguardano specificatamente la realtà pugliese, quale strumento per il conseguimento degli obiettivi di miglioramento individuati.

Il presente documento d'indirizzo mira, quindi, a fornire primi elementi utili per la standardizzazione dell'organizzazione e del funzionamento dei sistemi e dei servizi di prenotazione ed accesso alle prestazioni sanitarie e per uniformare i modelli organizzativi interni alle Aziende Sanitarie ed Istituti.

Le linee d'indirizzo di cui al presente documento devono considerarsi vincolanti per le Aziende Sanitarie Locali, per le Aziende Ospedaliero Universitarie, per gli IRCCS pubblici e, per le parti applicabili, per gli IRCCS privati e per gli Enti Ecclesiastici.

Le presenti linee di indirizzo devono essere ovviamente modellate rispetto alla diversa tipologia e natura delle attività nel caso delle Aziende Ospedaliero-Universitarie, degli IRCCS pubblici, degli IRCCS privati e degli Enti Ecclesiastici.

Le presenti linee di indirizzo devono essere considerate integrative e non sostitutive delle linee guida nazionali, alle quali si fa espresso rimando per gli aspetti qui non contemplati.

Modello organizzativo aziendale

Ogni Azienda Sanitaria Locale, Azienda Ospedaliero–Universitaria, IRCCS pubblico deve organizzare al proprio interno una funzione o costituire una struttura aziendale dedicata alle problematiche relative al sistema informativo ed al servizio unificato di prenotazione delle prestazioni sanitarie (CUP).

Tale struttura o funzione, in generale denominata "Gestione CUP aziendale", è deputata ad assicurare il supporto alla direzione strategica aziendale nelle attività di monitoraggio e per la programmazione e riprogrammazione dell'offerta sanitaria sulla base dei dati rilevati o messi a disposizione dal sistema CUP aziendale nonché di quelli messi a disposizione dal sistema e-CUP Puglia.

La struttura o funzione:

- cura l'organizzazione del servizio unificato CUP aziendale, sia esso affidato all'esterno sia esso assicurato con personale interno, l'attuazione delle linee guida nazionali e regionali in materia nonché l'uniforme organizzazione e funzionamento del servizio in ambito aziendale;
- assicura il coordinamento con il Servizio aziendale Informazione e Comunicazione in Sanità;
- interagisce con il Referente dei sistemi informativi aziendali per le problematiche del sistema informativo CUP, dei flussi informativi e delle problematiche tecniche connesse;
- interagisce con il referente della società incaricata del sistema informativo CUP e/o con il referente della società incaricata del servizio CUP;
- assicura la funzione di gestione delle agende;
- partecipa alle attività del coordinamento regionale.

Al fine di uniformare la gestione del personale dipendente addetto ai servizi CUP, si ritiene che lo stesso debba dipendere amministrativamente dalle direzioni delle strutture ove sono allocati gli sportelli (ospedaliero, distrettuali, dipartimentali, ecc.) mentre resta la dipendenza funzionale dalla struttura o funzione di cui al presente paragrafo.

Organizzazione del servizio CUP aziendale

Ogni Azienda Sanitaria Locale, Azienda Ospedaliero–Universitaria, IRCCS pubblico deve assicurare il servizio unificato di prenotazione delle prestazioni sanitarie rivolto ai cittadini, deputato a gestire l'intera offerta con efficienza, strutturando

in modo organizzato l'attività delle unità operative per ciò che attiene all'erogazione delle prestazioni, utilizzando a questo scopo idonei sistemi informativi per la gestione dell'offerta, la gestione delle prenotazioni, l'avvenuta erogazione, la comunicazione ai cittadini.

Tale servizio deve anche assicurare le funzioni di monitoraggio e controllo dei tempi di attesa.

Si ritiene utile rimarcare alcuni aspetti rilevanti riguardo l'organizzazione dei servizi CUP aziendali, che vanno ad integrare e/o a specificare in maniera più puntuale quanto contenuto nel documento di Linee Guida nazionali.

Soggetto attuatore del servizio

Fermo restando quanto sopra indicato, il servizio di prenotazione è erogato da personale interno dell'Azienda Sanitaria o Istituto pubblico del SSR e/o da personale di società esterne affidatarie dei servizi a seguito di espletamento delle procedure di gara.

In caso di affidamento a società esterne, il servizio dovrà rispettare almeno gli standard minimi di cui al presente documento ed alle linee guida nazionali.

Nella presente fase di sviluppo dei servizi di prenotazione, i soggetti non dipendenti delle Aziende Sanitarie o Istituti pubblici del S.S.R. che svolgano tale funzione devono essere operatori di particolare qualificazione e formazione dipendenti dalle aziende vincitrici di gare di appalto relative ai sistemi informativi e/o ai servizi prenotativi nel rispetto dell'art.25 della L.R. n.25/2007 come modificato ed integrato dalla L.R. n.4/2010. Tale clausola di salvaguardia dovrà essere sempre prevista nelle procedure di gara che interessino i servizi di cui al presente documento nonché, in caso di eventuale successivo avvio del processo di "autoproduzione" dei servizi da parte delle Aziende Sanitarie o Istituti pubblici del S.S.R., ai sensi dell'art.30 della L.R. n.4/2010.

In questo modo sarà possibile assicurare continuità operativa al servizio ed occupazionale agli operatori addetti.

Sistema dell'offerta

Il Servizio CUP aziendale deve gestire non solo l'offerta "propria" dell'azienda, ma anche l'offerta "convenzionata" dei soggetti privati accreditati. In tal senso, l'esposizione in favore del CUP aziendale del volume e della tipologia di prestazioni deve essere considerata quale clausola obbligatoria degli accordi contrattuali che ciascuna ASL sottoscrive con le strutture private accreditate.

Deve, inoltre, essere gestita l'offerta di prestazioni erogate in regime di Attività Libero Professionale Intramoenia (ALPI) con rispetto dei regolamenti aziendali che dovranno essere gestiti dal sistema informativo CUP aziendale.

Le prestazioni relative all'ALPI devono essere gestite in maniera distinta dalle prestazioni erogate nell'ambito dell'attività istituzionale.

Il Servizio CUP Aziendale non si limita a considerare le sole prestazioni specialistiche ambulatoriali, ma deve gestire anche le prenotazioni relative ai ricoveri programmati, sia ordinari sia in day hospital.

Gestione delle agende di prenotazione

La funzione di governo complessivo dei processi di organizzazione dell'offerta e di promozione dell'appropriatezza della domanda dell'Azienda Sanitaria o dell'Istituto del S.S.R. è di competenza della Direzione Sanitaria aziendale.

La funzione di gestione e programmazione delle agende, per la sua importanza strategica, deve essere assicurata da personale dipendente dell'Azienda Sanitaria o Istituto, direttamente afferente alla Direzione Sanitaria ovvero ad altro componente della Direzione strategica aziendale.

L'eventuale coinvolgimento di soggetti esterni può riguardare solo il mero supporto operativo (ad esempio: caricamento delle agende nel sistema informativo e loro aggiornamento) e non più come sostitutivo della funzione aziendale.

L'importanza strategica di questa funzione è sostanziata da quanto contenuto nelle Linee Guida nazionali e dal fatto che una implementazione di sistemi informativi con funzionalità spiccate di monitoraggio costante dei tempi e delle liste di attesa non può che trovare riscontro in una gestione operativa delle agende in stretta correlazione con la direzione aziendale che ha il compito di programmare ed intervenire sui fenomeni che qualificano e migliorano l'offerta sanitaria ai cittadini.

Canali di accesso alla prenotazione

L'azienda sanitaria deve offrire una molteplicità di canali di accesso, al fine di garantire il più elevato livello possibile di fruibilità per il cittadino.

Devono, pertanto, essere offerte quante più opzioni fra:

- sportello al pubblico
- sportello telefonico (call center)
- farmacie territoriali
- medici di famiglia
- medici specialisti
- altri sportelli (presso associazioni, comuni, ipermercati)
- siti web aziendali e/o regionali (in prospettiva, attraverso il Portale Regionale della Salute)

In particolare, poiché il servizio di prenotazione telefonica risulta essere tra i più apprezzati, è necessario che ogni azienda lo garantisca,

con fasce orarie ampie, che comprendano almeno i giorni dal lunedì al venerdì e le ore dalle 8,00 alle 18,00.

Inoltre, al fine di assicurare uniformità di trattamento, il servizio telefonico deve essere erogato attraverso un servizio di numero verde unico aziendale, raggiungibile sia dal telefono fisso sia dal telefono cellulare e che fornisca idonee funzionalità di presa in carico, gestione ed indirizzo degli utenti ai vari servizi telefonici offerti.

Il dimensionamento dei diversi canali di accesso al servizio di prenotazione, infine, deve essere tale da assicurare tempi di attesa in coda accettabili ed una percentuale contenuta di telefonate perse o di rinunce.

L'organizzazione delle attività rivolte al pubblico (sedi, strumenti, modalità) deve sempre garantire livelli di accoglienza, comfort e qualità adeguati a cittadini in stato di bisogno con particolare attenzione ai cittadini portatori di disabilità per i quali andranno previste opportune priorità d'accesso e garantendo l'osservanza del diritto alla privacy dei cittadini (eliminacode, distanziatori, percorsi guidati, ecc..).

Personale addetto alle attività di front office

Il Servizio CUP aziendale deve assicurare che l'attività di prenotazione (front office) sia svolta da personale qualificato e formato che sappia rapportarsi correttamente con l'utenza, che disponga degli strumenti necessari all'espletamento della funzione e che sia adeguatamente preparato, con riferimento in particolare a:

- conoscenza delle norme in materia di trattamento dei dati personale e sensibili (privacy);
- conoscenza delle funzionalità del sistema informativo a supporto dell'attività di prenotazione;
- conoscenza dei principi di base dell'organizzazione e della gestione delle agende di prenotazione;
- conoscenza delle norme, regolamenti, circolari e disposizioni in materia di accesso alle prestazioni sanitarie sia in regime istituzionale che di ALPI, anche in relazione alla gestione delle priorità e dei percorsi assistenziali per quanto riguarda le prestazioni istituzionali;
- conoscenza delle norme e dei piani in tema di garanzia dei tempi massimi per l'accesso alle prestazioni, ivi comprese le procedure per la sospensioni non programmate di erogazione;
- conoscenza delle norme in materia di esenzione dalla compartecipazione alla spesa sanitaria da parte dei cittadini.

Va sottolineato che il personale addetto al front office assolve anche alla funzione di fornire ai cittadini le informazioni sull'offerta, sulle strutture erogatrici, sui tempi di attesa.

Si auspica l'attivazione di sistemi interattivi di formazione e di supporto ai casi particolari sia utilizzando i sistemi aziendali sia quelli messi a disposizione dalla Regione.

Al fine di assicurare migliori livelli qualitativi di servizio, le Aziende Sanitarie e gli Istituti del S.S.R. possono prevedere percorsi utili ad integrare le attività di prenotazione con quelle di informazione e comunicazione utilizzando il Portale Regionale della Salute.

Gestione delle disdette

Al fine di agevolare l'assistito che vuole annullare un appuntamento già prenotato, e permettere quindi di recuperare il posto resosi disponibile, devono essere previste modalità molteplici per la disdetta:

- call center con fasce orarie di accesso ampie, priorità d'accesso e disdetta automatizzata senza supporto dell'operatore;
- portali aziendali per la gestione della disdetta "on-line";
- accessi preferenziali agli sportelli di prenotazione (ad esempio con raccoglitori dedicati);
- SMS, e-mail, fax ecc..

A tal fine, è necessario che il pro-memoria di prenotazione riporti sempre informazioni esaustive chiare e dettagliate delle procedure da seguire in caso di disdetta.

Gestione del recall

Al fine di favorire la "pulizia" delle liste di attesa ed il conseguente contenimento dei tempi di attesa, ogni azienda ed istituto deve svolgere attività di "recall" (contattare i cittadini prenotati per ricordare gli appuntamenti e verificare se siano confermati o meno), almeno per le prestazioni critiche.

A tal fine, è necessario che durante la fase di prenotazione sia prevista l'acquisizione dei recapiti telefonici (fissi - abitazione e ufficio - e/o cellulare).

Le procedure operative per l'esecuzione dell'attività di recall (quanto tempo prima dell'appuntamento chiamare, quanti tentativi effettuare in caso di mancata risposta, ecc.) dovranno essere omogenee a livello aziendale.

Si auspica l'attivazione di sistemi integrativi al contatto telefonico quali, ad esempio, l'invio di sms ai numeri di cellulare (radiomobile) segnalato all'atto della prenotazione e l'invio di messaggi di posta elettronica alla casella indicata all'atto della prenotazione, in cui si rammenti l'appuntamento e si solleciti l'eventuale disdetta indicandone le modalità.

Il servizio di recall deve indicare sempre correttamente le procedure da seguire per l'eventuale disdetta da parte del cittadino della prenotazione effettuata.

Servizio di pagamento

Al fine di agevolare la fase di pagamento (del ticket o delle tariffe ALPI) da parte dell'assistito è opportuno che siano offerte diverse modalità:

- contanti
- bollettino postale (valorizzando sistemi di generazione automatica dei bollettini postali di pagamento e funzioni di download degli stessi dai siti web e/o di recapito al domicilio dei cittadini)
- pagobancomat
- carta di credito (anche via web o telefono)
- casse automatiche

Requisiti dei sistemi CUP

Sistema regionale di monitoraggio ed accesso alle prestazioni sanitarie (e-CUP)

Dal punto di vista della soluzione applicativa, si intende implementare in Puglia il modello di CUP Integrato, che salvaguarda gli investimenti già fatti e preserva l'autonomia aziendale. I diversi sistemi CUP aziendali si interfacciano con un modulo CUP di livello regionale, attraverso meccanismi di cooperazione applicativa. Andranno pertanto definite, a tempo debito, le specifiche tecniche per la realizzazione dei servizi di integrazione fra il livello aziendale ed il livello regionale.

Il Sistema regionale deve assicurare le funzionalità atte all'attuazione di quanto contenuto nel Piano Regionale per il Contenimento dei Tempi di Attesa ovvero del Piano di Governo dei Tempi e delle Liste di Attesa, con idonee funzionalità di monitoraggio e reportistica.

Il Sistema regionale deve essere interconnesso con tutti i sistemi CUP aziendali, sia per le attività di monitoraggio sia per le attività di prenotazione delle prestazioni sanitarie, in particolare per quel che riguarda la prenotazione di prestazioni il cui bacino territoriale di riferimento si estende oltre l'ambito territoriale aziendale.

Il Sistema regionale deve consentire la gestione del Catalogo Unico Regionale (CUR) delle prestazioni, cui i sistemi locali debbono fare riferimento.

Sistemi CUP aziendali

In ogni Azienda Sanitaria Locale, Azienda Ospedaliero - Universitaria, IRCCS pubblico deve essere assicurato un unico sistema informativo per la gestione informatica delle agende di prenotazione, della prenotazione delle prestazioni sanitarie, dei dati relativi all'effettiva erogazione, dei pagamenti dei ticket sanitari e delle attività libero professionali intramoenia (ALPI), oltre che per il monitoraggio dei tempi e delle liste di attesa.

In particolare, il Sistema CUP aziendale deve assicurare le funzionalità idonee per attuare le linee guida nazionali e regionali e, comunque, almeno le seguenti funzionalità qui genericamente indicate:

Gestione del Catalogo Unico Aziendale delle prestazioni, con il relativo mapping con il Catalogo Unico Regionale (il Catalogo Unico Aziendale potrà coincidere con il Catalogo Unico Regionale), ivi comprese le note di preparazione per le prestazioni, il tempo massimo di attesa previsto, il bacino territoriale di riferimento;

Gestione centralizzata delle agende di prenotazione, ivi comprese:

- a) l'individuazione delle strutture che devono garantire il rispetto dei tempi massimi di attesa per le prestazioni indicate nei Piani di governo dei tempi d'attesa regionale ed aziendale;

- b) le agende delle strutture private accreditate, in relazione agli accordi contrattuali sottoscritti a livello aziendale;
- c) le agende dell'attività libero professionale intramoenia (ALPI);
- d) le agende di prenotazione dei ricoveri programmati ordinari e in day hospital, ed, in prospettiva, delle attività di day service, nel formato e con le modalità previste nel documento prodotto dal Mattone "Tempi di Attesa" (Linee guida per la agende di prenotazione dei ricoveri ospedalieri programmabili) e dall'Accordo Stato Regioni del 28.3.2006 (Piano Nazionale di Contenimento dei Tempi di Attesa);
- e) i ricoveri programmati ordinari e in day hospital, ed, in prospettiva, le attività di day service;
- f) le agende relative a programmi specifici (ad esempio screening);
- g) il supporto alla rimodulazione dell'offerta;
- h) la sospensione temporanea dell'attività di erogazione;
- Gestione delle prenotazioni, prevedendo, in particolare:
 - a) la gestione delle urgenze differibili;
 - b) la gestione delle priorità di accesso;
 - c) la gestione dei percorsi diagnostico - terapeutici;
 - d) la gestione delle prestazioni cicliche;
 - e) la gestione delle prescrizioni multiple;
 - f) la gestione dei ricoveri programmati ordinari e in day hospital, ed, in prospettiva, delle attività di day service;
 - g) la distinzione tra prime visite e controlli;
 - h) il rispetto dei tempi massimi di attesa previsti e del bacino territoriale di riferimento;
 - i) la gestione dell'overbooking;
 - j) livelli di accesso diverso alle prenotazioni (operatori CUP, specialisti di reparto, specialisti aziendali, operatori extra-aziendali);
 - k) la gestione della prenotazione in caso di sospensione temporanea dell'attività di erogazione;
 - l) il supporto all'attività di recall per la pulizia delle liste di attesa;
 - m) la gestione delle informazioni relative all'avvenuta erogazione, ivi comprese quelle relative a prestazioni aggiuntive rispetto a quelle prenotate;
- Gestione delle disdette
- Gestione dei pagamenti, sia relativi ai ticket (tenendo conto automaticamente, attraverso l'Anagrafe Sanitaria, della posizione dell'assistito nei confronti di eventuali esenzioni) sia relativi alle prestazioni erogate in regime di ALPI. Al riguardo, dovranno essere garantite anche modalità evolute per il pagamento (carte di credito, bancomat, bollettino postale, web);

-
- Funzioni di monitoraggio e di reportistica, per la corretta alimentazione dei flussi informativi, e che potranno riguardare, a titolo di esempio:
- a) i tempi di attesa per le prestazioni, per fasce di priorità;
 - b) le percentuali di pazienti a cui viene garantita la prestazione entro il Tmax previsto;
 - c) il confronto fra i tempi di attesa per le prestazioni erogate in regime di ALPI con i tempi di attesa, per le stesse prestazioni, erogate in regime istituzionale;
 - d) la saturazione delle agende, ai diversi livelli;
 - e) la sospensione dell'attività di erogazione;
 - f) l'individuazione di situazioni critiche;
- Integrazione, attraverso la cooperazione applicativa, con SISR, NSISR ed altri sistemi informativi a carattere regionale (Fascicolo Sanitario Elettronico, SESIT, Salute Mentale, Screening, ecc..).

Nelle more dell'attivazione del sistema e-Cup Puglia, dovranno essere previste funzionalità atte a garantire il collegamento tra agende di Aziende Sanitarie o Istituti diversi.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 marzo 2010, n. 855

Prelevamento della somma euro 22.131,31 dal fondo di riserva per la definizione di partite pregresse cap. n. 1110090 del bilancio 2010 e contestuale variazione in termini di competenza e cassa al capitolo di spesa n. 1318.

Assente l'Assessore alle Risorse Agroalimentari, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile della P.O. 20 dell'Ufficio Associazionismo Alimentazione e Tutela Qualità, confermata dal dirigente dello stesso Ufficio e dal Dirigente del Servizio Alimentazione, riferisce quanto segue l'Ass. Lo-sappio:

Con diverse Sentenze del Giudice di Pace di Gravina in Puglia é stato disposto il pagamento della sorte capitale oltre oneri per interessi e spese legali, a favore dei ricorrenti riportati nella tabella allegata, composta da n. 2 fogli, parte integrante del presente provvedimento.

Si tratta di contenziosi intrapresi dai ricorrenti di cui all'allegata tabella, per vedersi riconosciuti contributi a titolo di indennità per avversità atmosferiche verificatesi negli anni 1986, 1987 e 1988.

I contenziosi sono stati originati dalla circostanza che i beneficiari del contributo non lo hanno riscosso per carenza di fondi regionali, per cui hanno adito le competenti autorità giudiziarie per rivendicarne il diritto al pagamento.

La spesa complessiva per quanto riguarda la sorte capitale ammonta a € 22.131,13.

Si tratta, quindi, di procedere con tempestività alla liquidazione delle spettanze agli aventi diritto al fine di evitare ulteriori aggravii di spesa per interessi.

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. N. 28/01 E S.M.I.

Il pagamento ai ricorrenti di cui all'allegata tabella per un importo complessivo di € 22.131,13 relativa alla sorte capitale avverrà mediante prelevamento dal fondo di riserva per la definizione di partite pregresse capitolo n. 1110090 del bilancio 2010 e contestuale variazione in termini di competenza e cassa sul capitolo di spesa 1318.

Il Servizio Ragioneria è incaricato di procedere alla variazione amministrativa mediante riduzione di € 22.131,13 dal capitolo n. 1110090 (fondo di riserva per la definizione di partite pregresse) del bilancio 2010 e aumento di pari importo, in termini di competenza e cassa sul capitolo di spesa n. 1318, rientranti nell'UPB del Servizio Alimentazione.

All'impegno e alla liquidazione della spesa si provvederà con successiva determinazione del Dirigente del Servizio Alimentazione da assumersi entro il corrente esercizio finanziario.

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale, in quanto rientra nella fattispecie previste dall'art. 4, comma 4, lettera k) della L.R. 7/97.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore relatore;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Funzionario Responsabile della P.O. n. 20, dal Dirigente dell'Ufficio Associazionismo Alimentazione e Tutela Qualità e dal Dirigente del Servizio Alimentazione;

A voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- di approvare la relazione dell'Assessore relatore e di fare proprie le proposte riportate nelle premesse e che qui si intendono integralmente richiamate;
- di stabilire che il pagamento della somma di € 22.131,13 agli aventi diritto di cui all'allegato elenco, composto da n. 2 fogli, parte integrante del presente provvedimento, avverrà mediante prelevamento dal fondo di riserva per la definizione di partite pregresse cap. 1110090 e contestuale variazione in termini di competenza e cassa, sul capitolo di spesa 1318;

- di incaricare il Servizio Ragioneria di procedere alla variazione amministrativa del bilancio 2010 mediante riduzione di € 22.131,13 dal capitolo 1110090 (fondo di riserva per la definizione di partite pregresse) e aumento di pari importo, in termini di competenza e cassa, sul capitolo di spesa n. 1318, rientranti nell'UPB del Servizio Alimentazione;
- di fare obbligo al Dirigente Responsabile del Servizio Alimentazione di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno e liquidazione della spesa autorizzata dal presente provvedimento, pari ad Euro 22.131,13, nonché degli adempimenti rivenienti dall'art. 23, comma 5, legge n. 289/02;
- di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio Regionale ai sensi dell'art. 11 comma 2 della L.R. n. 35/2009;
- di pubblicare il presente provvedimento sul BURP ai sensi dell'art. 42, comma 7 della L.R. n. 28/01.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 marzo 2010, n. 856

Prelevamento della somma euro 715,81 dal fondo di riserva per la definizione di partite pregresse cap. n. 1110090 del bilancio 2010 e contestuale variazione in termini di competenza e cassa al capitolo di spesa n. 1318.

Assente l'Assessore alle Risorse Agroalimentari, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile della P.O. 20 dell'Ufficio Associazionismo Alimentazione e Tutela Qualità, confermata dal dirigente dello stesso Ufficio e dal Dirigente del Servizio Alimentazione, riferisce quanto segue l'Ass. Losappio:

Con Sentenza n. 303 del 17/04/2003 il Giudice di Pace di Mesagne ha disposto il pagamento della

sorte capitale oltre oneri per interessi e spese legali, a favore del ricorrente Celestiale Lidia (C.F. CLSLDI46E57F152L).

Si tratta di contenzioso intrapreso dal ricorrente per vedersi riconosciuto contributo a titolo di indennità per avversità atmosferiche verificatesi nell'anno 1990.

Il contenzioso è stato originato dalla circostanza che il beneficiario del contributo non lo ha riscosso per carenza di fondi statali, per cui ha adito le competenti autorità giudiziarie per rivendicarne il diritto al pagamento.

La spesa complessiva per quanto riguarda la sorte capitale ammonta a € 715,81.

Si tratta, quindi, di procedere con tempestività alla liquidazione delle spettanze dovute al ricorrente Celestiale Lidia (C.F. CLSLDI46E57F152L) al fine di evitare ulteriori aggravii di spesa per interessi.

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. N. 28/01 E S.M.I.

Il pagamento ai ricorrenti di cui all'allegata tabella per un importo complessivo di € 715,81 relativa alla sorte capitale avverrà mediante prelevamento dal fondo di riserva per la definizione di partite pregresse capitolo n. 1110090 del bilancio 2010 e contestuale variazione in termini di competenza e cassa sul capitolo di spesa 1318.

Il Servizio Ragioneria è incaricato di procedere alla variazione amministrativa mediante riduzione di € 715,81 dal capitolo n. 1110090 (fondo di riserva per la definizione di partite pregresse) del bilancio 2010 e aumento di pari importo, in termini di competenza e cassa sul capitolo di spesa n. 1318;

All'impegno e alla liquidazione della spesa si provvederà con successiva determinazione del Dirigente del Servizio Alimentazione da assumersi entro il corrente esercizio finanziario.

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale, in quanto rientra nella fattispecie previste dall'art. 4, comma 4, lettera k) della L.R. 7/97.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore relatore;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Funzionario Responsabile della P.O. n. 20, dal Dirigente dell'Ufficio Associazionismo Alimentazione e Tutela Qualità e dal Dirigente del Servizio Alimentazione;

A voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- di approvare la relazione dell'Assessore relatore e di fare proprie le proposte riportate nelle premesse e che qui si intendono integralmente richiamate;
- di stabilire che il pagamento della somma di € 715,81 al ricorrente Celestiale Lidia (C.F. CLS LDI 46E57 F152L) avverrà mediante prelevamento dal fondo di riserva per la definizione di partite pregresse cap. 1110090 e contestuale variazione in termini di competenza e cassa, sul capitolo di spesa 1318;
- di incaricare il Servizio Ragioneria di procedere alla variazione amministrativa del bilancio 2010 mediante riduzione di € 715,81 dal capitolo 1110090 (fondo di riserva per la definizione di partite pregresse) e aumento di pari importo, in termini di competenza e cassa, sul capitolo di spesa n. 1318;
- di fare obbligo al Dirigente Responsabile del Servizio Alimentazione di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno e liquidazione della spesa autorizzata dal presente provvedimento, pari ad Euro 715,81, nonché degli adempimenti rivenienti dall'art. 23, comma 5, legge n. 289/02;
- di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio Regionale ai sensi dell'art. 11 comma 2 della L.R. n. 35/2009;
- di pubblicare il presente provvedimento sul BURP ai sensi dell'art. 42, comma 7 della L.R. n. 28/01;

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 marzo 2010, n. 857

Affidamento del Servizio di Assistenza Tecnica per le attività di supporto alla programmazione, all'attuazione, al coordinamento ed al controllo delle Misure di competenza della Regione Puglia nell'ambito del Programma Operativo Nazionale del Fondo Europeo per la Pesca 2007-2013.

Assente l'Assessore alle Risorse Agroalimentari dr. Dario Stefano, sulla base della proposta del Dirigente dell'Ufficio Pesca, dott. Angelo Marino, confermata dal Dirigente del Servizio Caccia e Pesca dr. Giuseppe Leo, nonché Referente Autorità di Gestione del PO FEP 2007/2013, riferisce quanto segue l'Ass. Losappio:

Premesso che:

- Il Reg. (CE) n. 1198/2006 del 27 luglio 2006 del Consiglio, nell'ambito del processo di revisione della politica comunitaria nel settore della pesca, ed in coerenza con le disposizioni comunitarie in materia di sostenibilità ambientale e conservazione delle risorse, ha introdotto specifiche misure finalizzate allo sviluppo della competitività del settore ed ha istituito il Fondo Europeo per la Pesca (FEP) quale principale strumento finanziario per favorire l'attuazione delle misure d'intervento, attraverso programmi operativi con gli indirizzi strategici posti in essere dagli Stati membri;
- Il Piano strategico nazionale per il settore della pesca, approvato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e Province autonome, nella seduta del 20 settembre 2007, con atto repertorio n. 190, ha stabilito le linee strategiche nazionali cui i programmi operativi devono conformarsi;
- Il Regolamento (CE) n. 498/2007 della Commissione del 26 marzo 2007 reca modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio relativo al Fondo Europeo per la pesca;
- L'AdG del P.O. 2007/2013, il MIPAF-DG Pesca-Divisione PEMACQ 5, in stretta collaborazione con il partenariato (UE, Regioni e Province autonome, parti economiche e sociali, etc.), ha

redatto e trasmesso il P.O. alla Commissione Europea, che lo ha approvato con decisione C(2007) 6792 del 19 dicembre 2007 e s.m.i.;

- La Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e Province autonome, nella seduta del 18 settembre 2008, ha approvato l'Accordo Multiregionale (A.M.) tra il MIPAFDG Pesca e le Regioni, per l'attuazione degli interventi cofinanziati dal FEP nell'ambito del P.O. 2007/2013, assegnando alla Regione Puglia risorse pari a € 120.315.000,54 di quota pubblica, con una quota di cofinanziamento regionale pari ad € 12.031.500,05;
- Con il decreto n. 50 del 09/09/2009 del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali (MIPAAF) sono state adottate, le linee guida per le spese ammissibili;
- Con nota n. 25517 del 25/09/09 è stato approvato dal MIPAAF il Documento "Spese ammissibili misura Assistenza Tecnica" a seguito delle indicazioni espresse in sede di Comitato di Sorveglianza ed i Cabina di regia;
- La Regione Puglia, con funzioni di Organismo Intermedio, impegnata nell'attuazione del Programma Operativo (PO) 2007/2013 del Fondo Europeo per la Pesca (FEP), con D.G.R. N. 1149 del 30.06.2009, ha adottato il Piano di attuazione regionale del PO 2007/2013 della pesca, designando le strutture e i referenti regionali;
- Secondo quanto disposto dal PO FEP 2007/2013, l'Assistenza Tecnica in favore delle diverse Amministrazioni deve svolgere un ruolo diretto a soddisfare le esigenze di gestione ed attuazione del programma, di monitoraggio e valutazione sull'andamento del programma, di valutazione delle interrelazioni fra politica comune della pesca e orientamento della politica nazionale e di raccordo con le altre politiche strutturali e di raccolta ed elaborazione delle informazioni necessarie;
- Per garantire una efficace, efficiente e corretta gestione ed attuazione a livello regionale del PO 2007/2013 della pesca, risulta necessario rafforzare gli interventi di assistenza tecnica al fine di garantire il necessario supporto ai referenti regionali responsabili dell'attuazione, secondo quanto disposto nel Piano di attuazione;
- L'Istituto Nazionale di Economia Agraria (di seguito INEA), Ente di diritto pubblico di

ricerca, per compiti statuari svolge funzioni di supporto tecnico e scientifico in relazione all'applicazione delle politiche comunitarie e nazionali nell'interesse delle Regioni e delle Province autonome, degli Enti Locali e delle altre pubbliche Amministrazioni;

- Il Centre International de Hautes Etudes Agronomiques Mediterraneennes - Istituto Agronomico del Mediterraneo di Bari (di seguito IAMB), Istituzione intergovernativa di diritto Pubblico, creato sotto l'egida dell'OCDE e del Consiglio d'Europa ed al quale aderiscono 13 paesi del bacino del Mediterraneo, svolge attività di formazione, cooperazione e ricerca nel settore dello sviluppo rurale, della gestione sostenibile delle risorse idriche, protezione integrata delle colture frutticole mediterranee, agricoltura biologica mediterranea e valorizzazione delle risorse costiere e marine;
- L'INEA, che ha una propria Sede Regionale in Puglia, ha già svolto attività di supporto tecnico all'Amministrazione regionale nell'attuazione delle politiche comunitarie (Misure FEOGA della programmazione regionale nei periodi 1994-1999 e 2000-2006, Iniziative comunitarie Leader II e Leader+);
- Lo IAMB con la propria struttura, ha già svolto attività di analisi e supporto tecnico all'Amministrazione regionale su tematiche quali la sostenibilità del settore agricolo, l'agricoltura biologica e la cooperazione transnazionale;
- La Giunta Regionale, con Deliberazione n 177 del 17/02/2009, ha avviato la collaborazione con INEA e IAMB per attività da realizzarsi nell'ambito dell'Assistenza Tecnica del Piano di Sviluppo Rurale (PSR) Puglia 2007-2013, riguardanti la creazione e l'implementazione costante di un Sistema della Conoscenza sui tematismi di interesse del PSR e che tra questi un ruolo di rilievo riveste il settore della pesca, date le sinergie e la complementarietà con la politica agricola e la politica per lo sviluppo rurale;
- L'INEA e lo IAMB hanno, altresì, interesse a poter utilizzare i risultati delle proprie attività di supporto alla Regione Puglia nel campo della ricerca;
- Gli accordi tra pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'art. 15 della legge 241/1990, sono lo strumento per disciplinare lo svolgimento di atti-

vità di interesse comune ed idonei a comporre, in un quadro unitario, gli interessi pubblici di cui ciascuna amministrazione è portatrice.

Considerata la forte esigenza di dare un efficace supporto all'azione dei referenti regionali per l'attuazione del PO 2007/2013 della pesca (FEP), attraverso l'espletamento di attività di assistenza tecnica, consistenti nelle seguenti azioni:

- Supporto per l'approfondimento ed aggiornamento tecnico, giuridico ed amministrativo sulla normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di Pesca inerenti il Programma Operativo FEP2007-2013;
- Supporto per lo studio ed analisi delle interrelazioni fra politica comune della pesca, altre politiche comunitarie e politica nazionale;
- Analisi dei documenti programmatori regionali (relativi agli altri fondi strutturali e al FEARS), finalizzata a comprendere le possibilità di integrazioni tra le diverse misure di intervento;
- Supporto tecnico, per studi ed analisi sulle tematiche legate all'attuazione del PO e alle problematiche relative all'attività professionali della pesca e dell'acquacoltura e alla sicurezza del lavoro, con particolare attenzione agli aspetti strutturali del settore della pesca (flotta peschereccia, di impianti di acquacoltura off-shore e su terraferma, porti, strutture logistiche, ecc.);
- Supporto tecnico per studio ed analisi della normativa in materia di tutela ambientale, collegate alla politica di sviluppo sostenibile della pesca;
- Supporto metodologico all'amministrazione regionale nella gestione, attuazione e controllo di I livello delle misure di competenza regionale, nonché nella predisposizione degli atti procedurali, conformemente alle disposizioni nazionali e comunitarie;
- Supporto all'organizzazione dei lavori preparatori al Comitato di Sorveglianza;
- Supporto alle relazioni della Regione Puglia con l'amministrazione nazionale e con i servizi della Commissione Europea;
- Supporto alle attività di monitoraggio fisico, finanziario e procedurale da realizzare a livello regionale;
- Raccolta ed elaborazione di dati e informazioni necessarie alle attività di studio e analisi, e di supporto sopra elencate.

Considerato che instaurare un rapporto di collaborazione tra la Regione Puglia, l'Istituto Nazionale di Economia Agraria e il Centre International de Hautes Etudes Agronomiques Mediterraneennes Istituto Agronomico del Mediterraneo di Bari, sarebbe idoneo e funzionale a migliorare l'attuazione del PO 2007/2013 della pesca (FEP), con compiti di accompagnamento e sostegno continuo alle attività delle strutture responsabili dell'attuazione del PO;

Considerato che l'Assistenza Tecnica su richiamata, comprendente attività di supporto tecnico operativo, comporta l'adozione di ulteriori atti amministrativi, al fine di poter affidare ai soggetti richiamati, il compito di realizzare le attività di assistenza tecnica su indicate;

Ravvisata l'importanza che, per le motivazioni innanzi rappresentate, riveste l'acquisizione di tale proposta per un'efficace gestione e attuazione del PO 2007/2013 della pesca (FEP);

SI PROPONE di

- prendere atto ed approvare quanto riportato in narrativa, che qui si intende integralmente richiamato e di fare propria la proposta dell'Assessore;
- approvare l'allegato "A" al presente provvedimento riportante lo schema di convenzione tra la Regione Puglia e l'Istituto Nazionale di Economia Agraria e il Centre International de Hautes Etudes Agronomiques Mediterraneennes Istituto Agronomico del Mediterraneo di Bari finalizzato a realizzare le attività di assistenza tecnica al PO 2007/2013 della pesca (FEP);
- autorizzare il Dirigente del Servizio Caccia e Pesca, nonché Referente Autorità di Gestione del PO FEP 2007/2013, a curare gli adempimenti connessi alla sottoscrizione della convenzione tra la Regione Puglia e l'Istituto Nazionale di Economia Agraria e il Centre International de Hautes Etudes Agronomiques Mediterraneennes - Istituto Agronomico del Mediterraneo di Bari;
- di incaricare il Dirigente del Servizio Caccia e Pesca ad adottare l'atto dirigenziale d'impegno della spesa subito dopo l'approvazione della presente proposta e comunque entro il 31/12/2010.

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. N. 28/01 e s.m.i.

La presente deliberazione comporta la spesa massima di quota pubblica di € 800.000,00, che graverà sui fondi vincolati relativi alla Misura 5.1 "Assistenza Tecnica" del FEP.

La somma di € 800.000,00 sarà così ripartita:

€ 400.000,00 (Quota UE 50%) Capitolo di spesa: 115000- RS 2009

€ 320.000,00 (Quota Stato 40%) Capitolo di spesa: 115010- RS 2009

€ 80.000,00 (quota Regione 10%) Capitolo di spesa: 115020- RS 2009

Il Dirigente del Servizio Caccia e Pesca procederà ad adottare l'atto dirigenziale d'impegno della spesa subito dopo l'approvazione della presente proposta e comunque entro il 31/12/2010.

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate propone alla Giunta Regionale l'adozione del conseguente atto finale in quanto rientrante nelle tipologie previste dall'art. 4, comma 4, lettera d) della L.R. n. 7/97.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore relatore;

Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Dirigente del Servizio;

A voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- di prendere atto e di approvare quanto riportato in narrativa, che qui si intende integralmente richiamato, e di fare propria la proposta dell'Assessore;
- di approvare l'allegato "A" al presente provvedimento riportante lo schema di convenzione tra la Regione Puglia, l'Istituto Nazionale di Economia Agraria e il Centre International de Hautes Etudes Agronomiques Mediterraneennes- Istituto Agronomico del Mediterraneo di Bari, finalizzato a realizzare le attività di assistenza tecnica al PO 2007/2013 della pesca (FEP);
- di autorizzare il Dirigente del Servizio Caccia e Pesca, a curare gli adempimenti connessi alla stipula della convenzione di cui all'allegato A;
- di incaricare il Dirigente del Servizio Caccia e Pesca ad adottare l'atto dirigenziale d'impegno della spesa subito dopo l'approvazione della presente proposta e comunque entro il 31/12/2010;
- di disporre la pubblicazione del presente atto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi dell'art. 6 della L.R. n. 13/94;

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

ALLEGATO "A"

SCHEMA DI CONVENZIONE

TRA

**LA REGIONE PUGLIA
ASSESSORATO ALLE RISORSE AGROALIMENTARI
AREA POLITICHE PER LO SVILUPPO RURALE
SERVIZIO CACCIA E PESCA
E**

L'ISTITUTO NAZIONALE DI ECONOMIA AGRARIA

E

IL CENTRE INTERNATIONAL DE HAUTES ETUDES AGRONOMIQUES

MEDITERRANEENNES ISTITUTO AGRONOMO DEL MEDITERRANEO DI BARI

PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ DI ASSISTENZA TECNICA A SUPPORTO
DELL'ATTUAZIONE REGIONALE DEL PROGRAMMA OPERATIVO (PO) DEL FONDO
EUROPEO PER LA PESCA (FEP) 2007/2013.

Premesso che

- Il Reg. (CE) n. 1198/2006 del 27 luglio 2006 del Consiglio, nell'ambito del processo di revisione della politica comunitaria nel settore della pesca, ed in coerenza con le disposizioni comunitarie in materia di sostenibilità ambientale e conservazione delle risorse, ha introdotto specifiche misure finalizzate allo sviluppo della competitività del settore ed ha istituito il Fondo Europeo per la Pesca (FEP) quale principale strumento finanziario per favorire l'attuazione delle misure d'intervento, attraverso programmi operativi con gli indirizzi strategici posti in essere dagli Stati membri;
- Il Piano strategico nazionale per il settore della pesca, approvato dalla

Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e Province autonome, nella seduta del 20 settembre 2007, con atto repertorio n. 190, ha stabilito le linee strategiche nazionali cui i programmi operativi devono conformarsi;

- Il Reg. (CE) n. 498/2007 della Commissione del 26 marzo 2007, recante disposizioni di attuazione del Reg. (CE) n. 1198/2006, l'AdG del P.O. 2007/2013 (di seguito P.O.), il MIPAF-DG Pesca- Divisione PEMACQ 5, in stretta collaborazione con il partenariato (UE, Regioni e Province autonome, parti economiche e sociali, etc.), ha redatto e trasmesso il P.O. alla Commissione Europea, che lo ha approvato con decisione C(2007) 6792 del 19 dicembre 2007 e s.m.i.;
- La Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e Province autonome, nella seduta del 18 settembre 2008, ha approvato l'Accordo Multiregionale (A.M.) tra il MIPAF-DG Pesca e le Regioni, per l'attuazione degli interventi cofinanziati dal FEP nell'ambito del P.O. 2007/2013 e alla Regione Puglia sono state assegnate risorse pari a € 120.315.000,54 di quota pubblica (UE, Stato) alle quali corrisponde una quota di cofinanziamento regionale di € 12.031.500,05;
- La Regione Puglia è impegnata nell'attuazione del Programma Operativo (PO) del Fondo Europeo per la Pesca (FEP) 2007/2013 e che con D.G. R. n. 1149 del 30.06.2009 la Regione ha adottato il Piano di attuazione regionale del PO 2007/2013 della pesca, designando le strutture e i referenti regionali (con funzioni di organismi intermedi) ;
- Secondo quanto disposto dal PO FEP 2007/2013 Asse V - Misura5.1, l'Assistenza Tecnica in favore delle diverse Amministrazioni, deve

svolgere un ruolo diretto a soddisfare le esigenze di gestione e attuazione del programma, di monitoraggio e valutazione sull'andamento del programma, di valutazione delle interrelazioni fra politica comune della pesca e orientamento della politica nazionale e di raccordo con le altre politiche strutturali e con lo sviluppo rurale, di raccolta ed elaborazione delle informazioni necessarie;

- Per garantire un'efficace, efficiente e corretta gestione ed attuazione a livello regionale del PO-FEP 2007/2013, risulta necessario rafforzare gli interventi di assistenza tecnica al fine di garantire il necessario supporto ai referenti regionali responsabili dell'attuazione del Programma;
- L'Istituto Nazionale di Economia Agraria (di seguito INEA), Ente di diritto pubblico di ricerca, per compiti statuari svolge funzioni di supporto tecnico e scientifico in relazione all'applicazione delle politiche comunitarie e nazionali nell'interesse delle Regioni e delle Province autonome, degli Enti Locali e delle altre pubbliche Amministrazioni;
- Il Centre International de Hautes Etudes Agronomiques Mediterraneennes - Istituto Agronomico del Mediterraneo di Bari (di seguito IAMB), Istituzione intergovernativa di diritto Pubblico, creato sotto l'egida dell'OCDE e del Consiglio d'Europa ed al quale aderiscono 13 paesi del bacino Mediterraneo, svolge attività di formazione, cooperazione e ricerca nel settore dello sviluppo rurale, della gestione sostenibile delle risorse idriche, protezione integrata delle colture frutticole mediterranee, agricoltura biologica mediterranea e valorizzazione delle risorse costiere e marine;

- l'INEA, con la propria Sede Regionale della Puglia, ha già svolto attività di supporto tecnico all'Amministrazione regionale nell'attuazione delle politiche comunitarie (Misure FEOGA della programmazione regionale nei periodi 1994-1999 e 2000-2006, Iniziative comunitarie Leader II e Leader+);
- lo IAMB con la propria struttura, ha già svolto attività di analisi e supporto tecnico all'Amministrazione regionale su tematiche quali la sostenibilità del settore agricolo, l'agricoltura biologica e la cooperazione transnazionale;
- la Giunta regionale con atto del 17/02/2009 n 177 ha avviato la collaborazione con INEA e IAMB per attività da realizzarsi nell'ambito dell'Assistenza Tecnica del PSR Puglia 2007-2013, riguardanti la creazione e l'implementazione costante di un *Sistema della Conoscenza* sui tematismi di interesse del PSR e che tra questi un ruolo di rilievo riveste il settore della pesca, date le sinergie e la complementarietà con la politica agricola e la politica per lo sviluppo rurale ;
- l'INEA e lo IAMB, inoltre, hanno interesse a poter utilizzare i risultati delle proprie attività di supporto alla Regione Puglia nel campo della ricerca.

Ritenuto che

- gli accordi tra pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'art. 15 della legge 241/1990, sono lo strumento per disciplinare lo svolgimento di attività di interesse comune ed idonei a comporre, in un quadro unitario, gli interessi pubblici di cui ciascuna amministrazione è portatrice;
- la collaborazione tra la Regione Puglia, INEA e IAMB, tendente ad

ottimizzare l'attuazione del PO FEP 2007/2013, sarà svolta secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa e risponde ad un reciproco interesse comune, finalizzato al raggiungimento di obiettivi condivisi e alla promozione delle attività nei rispettivi campi di azione;

- per la stipula del contratto che formalizzi la collaborazione tra Regione Puglia- Servizio Caccia e Pesca , INEA e IAMB non è di applicazione il Decreto legislativo 163/2006 in base a quanto disposto alla lettera f, comma 1 articolo 19 (Contratti esclusi);
- la Giunta Regionale con Deliberazione del _____ ha disposto di avviare la collaborazione con INEA e IAMB delegando alla firma della presente Convenzione il Dirigente del Servizio Caccia e Pesca, nonché Referente Autorità di Gestione dott. Giuseppe Leo;

la Regione Puglia, di seguito Regione, codice fiscale n. 80017210727, nella persona del Dirigente di Servizio Dott. Giuseppe Leo, domiciliato per la carica presso il Servizio Caccia e Pesca - viale dei Caduti di Tutte le guerre,13- 70126 Bari,

e

l'Istituto Nazionale di Economia Agraria (INEA), con sede legale in Roma, Via Barberini n. 36 (00187), codice fiscale 01008660589, nella persona del suo legale rappresentante, Prof. Alberto Manelli, Direttore Generale INEA, domiciliato per la carica presso la sede dello stesso istituto

e

**il Centre International de Hautes Etudes Agronomiques
Mediterraneennes - Istituto Agronomico del Mediterraneo di Bari**

(IAMB), da ora in avanti denominato C.I.H.E.A.M.-IAMB, con sede in Valenzano alla Via Ceglie n. 9 Codice fiscale 93047470724 nella persona del dott. Cosimo Lacirignola in qualità di Direttore Pro-tempore, legale rappresentante del C.I.H.E.A.M.-IAMB e domiciliato per la carica presso la sede legale dell'Ente

CONVENGONO QUANTO SEGUE

Articolo 1

(Assunzione delle premesse)

Le premesse ed ogni documento allegato formano parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Articolo 2

(Attività di assistenza tecnica)

Con la presente convenzione le Parti si impegnano a collaborare per attività da realizzarsi nell'ambito dell'Asse V – Misura 5.1 “Assistenza Tecnica” del PO FEP-2007/2013.

In particolare l'attività di assistenza all'Amministrazione regionale consisterà nelle seguenti azioni:

- Supporto per l'approfondimento ed aggiornamento tecnico, giuridico ed amministrativo sulla normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di Pesca inerenti il Programma Operativo FEP2007-2013;
- Supporto per lo studio ed analisi delle interrelazioni fra politica comune della pesca, altre politiche comunitarie e politica nazionale;
- Analisi dei documenti programmatori regionale (relativi agli altri fondi strutturali e al FEARS), finalizzata a comprendere le

possibilità di integrazioni tra le diverse misure di intervento;

- Supporto tecnico, per studi ed analisi sulle tematiche legate all'attuazione del PO e alle problematiche relative all'attività professionali della pesca e dell'acquacoltura e alla sicurezza del lavoro, con particolare attenzione agli aspetti strutturali del settore della pesca (flotta peschereccia, di impianti di acquacoltura off-shore e su terraferma, porti, strutture logistiche, ecc.);
- Supporto tecnico per studio ed analisi della normativa in materia di tutela ambientale, collegate alla politica di sviluppo sostenibile della pesca;
- Supporto metodologico all'amministrazione regionale nella gestione, attuazione e controllo di I livello delle misure di competenza regionale, nonché nella predisposizione degli atti procedurali, conformemente a quanto disposto a livello nazionale;
- Supporto all'organizzazione dei lavori preparatori al Comitato di Sorveglianza;
- Supporto alle relazioni della Regione Puglia con l'amministrazione nazionale e con i servizi della Commissione Europea;
- Supporto alle attività di monitoraggio fisico, finanziario e procedurale da realizzare a livello regionale;
- Raccolta ed elaborazione di dati e informazioni necessarie alle attività di studio e analisi, e di supporto sopra elencate.

Articolo 3

(Obblighi delle parti)

La Regione Puglia mette a disposizione le proprie strutture e/o i locali

necessari per lo svolgimento delle attività di assistenza tecnica di cui all'art. 2;

l'INEA mette a disposizione le proprie strutture, il supporto delle proprie competenze e professionalità nonché i materiali, la documentazione e le banche dati necessarie per lo svolgimento delle attività di assistenza tecnica di cui all'art. 2;

lo IAMB mette a disposizione le proprie strutture, il supporto delle proprie competenze e professionalità nonché i materiali, la documentazione e le banche dati necessarie per lo svolgimento delle attività di assistenza tecnica di cui all'art. 2.

Ogni attività prevista nella presente convenzione si esplicherà nel rispetto del principio di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa ed in osservanza della normativa vigente.

Articolo 4

(Risorse umane)

Per la realizzazione delle attività di assistenza tecnica di cui all'art. 2:

- INEA sceglie in piena autonomia il proprio personale che dovrà possedere competenze e professionalità idonee a svolgere le attività, senza che per detto personale possano insorgere, in alcun caso, rapporti di lavoro con la Regione Puglia;
- IAMB sceglie in piena autonomia il proprio personale che dovrà possedere competenze e professionalità idonee a svolgere le attività, senza che per detto personale possano insorgere, in alcun caso, rapporti di lavoro con la Regione Puglia.

Gli Istituti INEA e IAM sono tenuti a comunicare al Servizio Caccia e Pesca

l'elenco delle consulenze e degli incarichi professionali eventualmente affidati per l'esecuzione dell'attività in convenzione, comprensivo dei singoli importi corrisposti.

Per i dipendenti pubblici impiegati si applicano le norme in materia di incompatibilità e di divieto di cumulo previste dalle vigenti leggi.

Articolo 5

(Responsabilità)

Ciascuna delle parti è esonerata da ogni responsabilità derivante dai rapporti di lavoro che venissero instaurati dalle altre nell'ambito dell'attività di cui al presente accordo.

Articolo 6

(Oneri)

Per la realizzazione delle attività di assistenza tecnica di cui all'art. 2, la Regione Puglia riconosce un contributo all'INEA e allo IAMB, pari ai seguenti importi per l'intera durata della convenzione:

- INEA Euro 400.000
- IAMB Euro 400.000

Tali oneri costituiranno spesa ammissibile ai sensi del Reg (CE) 1198/2006, del Reg. CE 498/2007 e secondo quanto disposto dalle linee guida per la determinazione delle spese ammissibili del PO FEP approvate dalla Direzione Generale della Pesca Marittima e dell'Acquacoltura, con D. M. n. 50 del 09/09/2009. Tale spesa ha copertura finanziaria nella Misura 5.1 – Assistenza Tecnica del PO FEP 2007/2013 regionale;

INEA e IAMB dovranno presentare alla Regione Puglia idonea rendicontazione dettagliata in base ad una analisi distinta dei costi sostenuti

per il personale impiegato, per i mezzi tecnici, materiali ed immateriali, acquistati e per la documentazione o riproduzione di atti prodotti ed eventuali pagamenti di imposte laddove dovute.

La Regione Puglia disporrà ad INEA e a IAMB degli importi di cui sopra, secondo le seguenti modalità di pagamento:

- Anticipazione del 20% del costo totale attribuito singolarmente a INEA e IAMB all'atto della sottoscrizione della presente convenzione;
- Successiva erogazione di un ulteriore quota - pari al 30% del costo totale - a fronte di spese rendicontate da parte di INEA e IAMB per un importo pari al 20% del costo totale (copertura dell'anticipazione);
- Successiva erogazione di un ulteriore quota - pari al 40% del costo totale - a fronte di spese rendicontate da parte di INEA e IAMB per un importo pari al 50 % del costo totale (copertura dell'anticipazione e della II quota di pagamento);
- L'erogazione del saldo finale del rimanente 10% verrà disposta a fronte di spese rendicontate da parte di INEA e IAMB per un importo pari al costo totale a conclusione delle attività definite all'articolo 2 della presente convenzione.

La Regione Puglia provvederà alla disposizione di liquidazione delle quote di pagamento su presentazione da parte di INEA e IAMB della seguente documentazione:

- richiesta di pagamento;
- relazione sullo stato di avanzamento delle attività nel periodo di

riferimento. Per il saldo finale è richiesta una relazione finale sulle attività complessivamente svolte;

- elenco delle spese sostenute e rendicontate e copie conformi dei documenti giustificativi di spesa, debitamente quietanzati laddove sia da disposizione di legge.

Articolo 7

(Risultati)

I risultati delle attività svolte in comune saranno di proprietà della Regione Puglia, dell'INEA e dello IAMB, che potranno utilizzarli nell'ambito dei propri fini istituzionali.

I dati utilizzati per lo svolgimento delle attività ed i loro risultati nonché quelli provenienti da altre pubbliche amministrazioni, non possono essere comunicati a terzi, se non previo accordo tra le parti.

Le parti si impegnano reciprocamente a dare atto – in occasione di presentazioni pubbliche dei risultati conseguiti o in casi di redazione e pubblicazione di documenti di qualsiasi tipo, che quanto realizzato consegue alla collaborazione istaurata con la presente convenzione.

Articolo 8

(Informativa trattamento dati)

Ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, le Parti dichiarano di essere state informate circa le modalità e le finalità dell'utilizzo dei dati personali nell'ambito di trattamenti automatizzati o cartacei di dati ai fini dell'esecuzione del presente atto. Le Parti dichiarano, altresì, che i dati forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da ogni o qualsivoglia responsabilità per errori

materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione negli archivi elettronici o cartacei di detti dati.

I responsabili del trattamento dei dati personali sono per l'INEA il Direttore Generale pro-tempore nella persona del Prof. Alberto Manelli, per lo IAMB il Direttore Generale pro-tempore nella persona del Dr. Cosimo Lacirignola.

Articolo 9

(Durata)

La presente convenzione, che entra in vigore dalla data di sottoscrizione, ha la durata uguale al periodo di applicazione del PO FEP 2007/2013 . In ogni caso la presente convenzione termina il 31.12.2015.

Articolo 10

(Risoluzione per inadempimento)

Nel caso una delle parti non adempie agli obblighi assunti con la presente convenzione, le altre possono chiedere l'adempimento o la risoluzione della convenzione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1453 c.c..

Articolo 11

(Foro competente)

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 15, comma 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, per le eventuali controversie che dovessero insorgere in merito all'esecuzione del presente accordo, le parti si impegnano a compiere ogni tentativo per una amichevole composizione. In caso di mancata risoluzione delle controversie le parti ricorrono alla giurisprudenza esclusiva del Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia.

Articolo 12**(Disposizioni finali)**

Le parti chiedono la registrazione del presente atto in misura fissa, ai sensi del DPR 26 aprile 1986 n. 131.

Tutte le spese relative alla presente convenzione (bolli e spese di registro) sono a totale carico dell'INEA e dello IAMB.

Letto, confermato e sottoscritto.

***Per la Regione Puglia
Dirigente Servizio Caccia
e Pesca
Dott. Giuseppe Leo***

Per l'INEA

Per lo IAMB

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 marzo 2010, n. 858

L.R. 18/2000, art. 4 lett. h) - Ricerca applicata di interesse regionale, divulgazione e assistenza tecnica in campo forestale regionale. Approvazione schema-tipo di convenzione.

Assente l'Assessore alle Risorse Agroalimentari, dott. Dario Stefano, sulla base dell'istruttoria espletata dal dirigente dell'Ufficio Pianificazione e Coordinamento Servizi Forestali, dott. Domenico Campanile, confermata dal dirigente del Servizio Foreste, ing. Emanuele Giordano, riferisce l'Ass. Losappio:

Come è noto, la l.r. 18/2000 che detta norme in materia di "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi in materia di boschi e foreste, protezione civile e lotta agli incendi boschivi", ha riservato, con la lettera h) dell'articolo 4, alla esclusiva competenza della Regione la "ricerca applicata di interesse regionale, divulgazione e assistenza tecnica in campo forestale".

Nel rispetto della norma come sopra riportata, il Servizio Foreste ha, quindi, il compito istituzionale di promuovere e sostenere iniziative di ricerca, nel campo forestale, in linea con gli obiettivi istituzionali perseguiti dall'Area Politiche per lo Sviluppo Rurale.

Quanto sopra, in relazione alla specificità di ciascuna attività, al contesto in cui questa si colloca e all'interesse che l'iniziativa riveste:

- con il concorso di Istituzioni culturali, scientifiche e universitarie, Associazioni, Organismi pubblici, Enti Locali, etc.;
- in forme diverse quali adesione, partecipazione finanziaria, coinvolgimento organizzativo diretto.

Il Servizio Foreste non ha ad oggi attivato ampi programmi di ricerca in campo forestale per motivazioni riconducibili a indisponibilità finanziaria, circostanza venuta meno con la dotazione, per il corrente esercizio finanziario, di 3,0 milioni sul capitolo 121012 € "Spesa per il finanziamento e cofinanziamento di interventi nel settore forestale. L.R. 18/2000", UPB 1.4.1 - Servizio Foreste.

Appare superfluo dilungarsi sulla utilità e sulla tipicità della ricerca quale utile strumento di supporto alla programmazione e alla pianificazione, in generale, e quindi, nel caso di specie, a quella forestale regionale.

Non può in questa sede non farsi riferimento alle "Linee - guida per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura 2009 - 2011", approvata con deliberazione della Giunta Regionale n. 1881 in data 15/10/2009, linee guida che, per altro, divengono di supporto alle misure forestali del PSR PUGLIA 2007 - 2013, che

- al § 7.3, punto 4, prefigura il tema della "selvicoltura, piante a rapido accrescimento, etc" ..
- al § 11.3, prefigura, tra l'altro, la possibilità dell'affidamento diretto di azioni di ricerca nel limite massimo del concorso finanziario regionale di € 20.000.

Intendimento del Servizio diviene quello di ridare impulso all'attività di ricerca, utilizzando, per il corrente esercizio, unimporto non superiore a 105.000. €

Danno sostegno all'adozione del presente provvedimento le diverse proposte di ricerca pervenute al Servizio da parte di vari Enti e/o Associazioni, richieste che, da una prima disamina, appaiono tutte meritevoli di accoglimento e alle quali appare opportuno partecipare anche attraverso il concorso finanziario regionale.

Ciò induce a disciplinare la materia attraverso un atto - tipo di convenzione che, redatto dal Servizio, si compone di n. 8 (otto) facciate e risulta allegato alla presente proposta, quale parte integrante.

Tale convenzione - tipo, da sottoscrivere tra le parti Regione - Associazione proponente, andrà a disciplinare, per ciascuno progetto vagliato e ritenuto ammissibile, tempi, termini e modi della ricerca (prestazione) e della erogazione del contributo finanziario (controprestazione) che, si ribadisce, non potrà eccedere la somma di 20.000/progetto. €

Risultando schema - tipo, potranno essere apportate, in sede finale di sottoscrizione, variazioni non sostanziali che non contrastino con la ratio del presente provvedimento.

COPERTURA FINANZIARIA l.r. n. 28/01 e s.m.i.

La spesa derivante dal presente provvedimento, quantificata in € 105.000, trova copertura finanziaria sul cap. 121012 bil. es. 2010 (UPB 1.4.1). All'impegno della somma si provvederà con successivo atto dirigenziale da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario.

In relazione a quanto sopra si propone alla Giunta regionale di procedere alla approvazione dell'allegato schematipo di convenzione e di autorizzare, conseguentemente, il dirigente del Servizio Foreste all'adozione degli atti conseguenti.

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta Regionale l'adozione del conseguente atto finale, in quanto rientrante nelle tipologie previste dall'art. 4 co. 4 lett. k) della l.r. 7/1997 e s.m.i.

LA GIUNTA

- Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore relatore;
- Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal dirigente del dell'Ufficio Pianificazione e Coordinamento Servizi Forestali, confermata dal dirigente del Servizio Foreste;
- A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa, che di seguito si intendono integralmente riportate,

- prendere atto della necessità di attivare programmi di ricerca in campo forestale utile strumento di supporto alla programmazione e alla pianificazione in corso presso il Servizio Foreste;
- approvare lo schematipo di convenzione che, composto di n. 8 (otto) facciate e allegato alla presente quale parte integrante, dovrà essere sottoscritto tra la Regione e l'Ente/ Associazione proponente e andrà a disciplinare, per ciascuno progetto vagliato e ritenuto ammissibile, tempi, termini e modi della ricerca (prestazione) e della erogazione del contributo finanziario (controprestazione);
- demandare al dirigente del Servizio Foreste l'adozione degli adempimenti di competenza da assumere entro il corrente esercizio finanziario;
- dare atto che con successivi e separati atti dirigenziali si provvederà, previa relazione finale dell'attività svolta, alla rendicontazione delle spese effettivamente sostenute e, conseguentemente, alla liquidazione del contributo oggetto di convenzione;
- disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

CONVENZIONE PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO**"DENOMINAZIONE DEL PROGETTO"**

tra

la **Regione Puglia**, codice fiscale n. 80017210727, nella persona del Dirigente del Servizio Foreste, domiciliato per la carica presso la sede del Servizio Foreste dell'Area Politiche per lo Sviluppo Rurale in Bari, alla Via Corigliano n. 1 (nel prosieguo "**Regione**"),

e

la **DENOMINAZIONE ENTE/ASSOCIAZIONE CONTRAENTE**, codice fiscale/P.IVA n. _____, nella persona di _____, domiciliato per la carica presso _____, in _____ alla via _____ (nel prosieguo "**Contraente**"),

PREMESSO CHE:

- la Regione Puglia, Area Politiche per lo Sviluppo Rurale, intende promuovere e favorire, nell'ambito dell'espletamento dei suoi compiti istituzionali, la ricerca scientifica, tecnologica e applicata, riferita al comparto forestale pugliese;
- con nota n. _____ del _____, acquisita al n. _____ in data _____ al protocollo del Servizio Foreste della Regione Puglia, è stato proposto dal **ENTE/ASSOCIAZIONE CONTRAENTE** il progetto denominato _____;
- sul progetto si è espresso favorevolmente il dirigente dell'Ufficio Pianificazione e Coordinamento Servizi Forestali, sia in ordine alla compatibilità della proposta presentata ai compiti istituzionali sia in ordine alla spesa da sostenere;

tutto ciò premesso,

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:**Articolo 1 - Finalità e oggetto della collaborazione**

1. L'**Ente** ed il **Contraente** convengono di stabilire un rapporto di collaborazione scientifica nel settore della ricerca forestale, per il progetto di cui all' allegato A.
2. L'**Ente** affida al **Contraente**, che accetta, il compito di svolgere l'attività di ricerca indicata in oggetto, consistente nella conduzione della **ricerca** di cui all'oggetto.
3. L'attività di ricerca indicata sarà rappresentata dallo svolgimento di una serie di tematiche di seguito specificate:
 - a) _____;
 - b) _____,
 - c) _____,
4. Il Responsabile tecnico/scientifico dell'attività di ricerca specificata è individuato nella persona di _____, afferente al **Contraente**.
5. Lo stesso Responsabile tecnico potrà avvalersi della collaborazione di professionisti interni e/o esterni al **Contraente**, senza ulteriori oneri di spesa, rispetto al contributo concesso.
6. L'**Ente** rimane comunque estraneo a detti rapporti collaborativi.
7. Il **Contraente** è obbligato nei confronti dell'**Ente** ad espletare le attività necessarie alla realizzazione della **ricerca** nei tempi e con le modalità stabilite dal Servizio Foreste della Regione Puglia.

Articolo 2 – Modalità operative

1. L'attività di cui all'art. 1 è avviata entro 15 giorni dalla data di sottoscrizione della presente Convenzione e dovrà essere conclusa entro il _____. Su richiesta scritta di una delle parti contraenti potrà essere concessa una proroga non superiore a 30 giorni.
2. I fondi necessari per lo svolgimento dell'attività di **ricerca**, erogati così come stabilito, saranno gestiti dal **Contraente** secondo le seguenti norme che si obbliga a rispettare:
 - comunicare, ai sensi dell'art. n. 65 del D.P.R. dell'11/07/1980, n. 382, all'Anagrafe Nazionale delle

Ricerche i risultati dell'attività di ricerca oggetto della presente convenzione (per gli Enti Universitari);

- al costante rapporto con l'**Ente**, al fine di assicurare il pieno svolgimento delle attività previste;
- assicurare la costante informazione sullo svolgimento della Ricerca, mediante monitoraggio fisico e finanziario;
- non attribuire la titolarità del contributo a terzi;
- non destinare il contributo a scopi diversi rispetto alle attività di Ricerca;
- non far uso, né direttamente né indirettamente per proprio tornaconto o per quello di terzi, delle informazioni e dei risultati derivanti dalle attività connesse all'oggetto della presente convenzione, e ciò anche dopo la scadenza della convenzione medesima;
- consentire gli opportuni controlli ed ispezioni a funzionari dell'Ente o a funzionari delle autorità statali;
- fornire in maniera tempestiva informazioni su circostanze che ritardano, ostacolano o rendono impossibile la realizzazione del progetto;
- restituire il contributo erogato, nella misura, nei tempi e nei modi stabiliti dall'Ente, in caso di inadempienza rispetto agli impegni assunti o di mancata esecuzione azioni previste, maggiorato degli interessi maturati.

3. Il **Contraente** è tenuto a inviare all'**Ente**, nei termini stabiliti, i seguenti documenti:

- rendiconto finanziario, redatto così come stabilito, firmato dal Responsabile tecnico/scientifico dell'attività di ricerca e dal Direttore/Presidente del **Contraente**;
- rapporto scientifico e tecnico sull'attività di ricerca svolta, con riferimenti alle metodologie adottate e alle risultanze ottenute, firmato dallo stesso Responsabile scientifico.

Articolo 3 – Responsabili della convenzione

1. L'**Ente** indica quale proprio responsabile della collaborazione il/la _____.
- Il **Contraente** indica quale proprio responsabile della collaborazione il/la _____.
2. L'eventuale sostituzione del responsabile della collaborazione di una delle parti, dovrà essere comunicata ed approvata dall'altra parte.

Articolo 4 – Strutture, attrezzature e risorse messe a disposizione della ricerca

1. Per il **Contraente** saranno impegnati nella ricerca, oltre al responsabile _____, anche _____.
2. Alla ricerca potranno partecipare anche professionisti affermati della materia ed altre figure professionali ritenute utili al raggiungimento degli scopi prefissati dalla ricerca oggetto della presente convenzione.

Articolo 5 – Regime dei risultati della collaborazione scientifica

1. I risultati delle attività di ricerca oggetto della presente Convenzione resteranno di proprietà comune delle parti e la loro utilizzazione sarà sempre concordata anche ai fini della prevenzione e della tutela del patrimonio individuato. Nelle pubblicazioni resta sempre l'obbligo di citare che essi sono scaturiti dalla collaborazione fra **Ente** e **Contraente**.
2. L'**Ente** e il **Contraente** si impegnano, solo per le attività comprese all'interno della presente Convenzione, a non utilizzare separatamente i nomi e/o luoghi, fatti salvi specifici accordi fra le parti.
3. I risultati, parziali o finali, ottenuti con l'attività di ricerca oggetto della presente convenzione, non potranno essere comunicati a terzi da parte del **Contraente**, senza il preventivo consenso scritto dell'**Ente**.
4. Il **Contraente**, infine, dovrà inviare all'**Ente** almeno 5 (cinque) esemplari delle eventuali pubblicazioni dei risultati ottenuti

in inglese; in esse dovrà essere esplicitamente dichiarato che il lavoro svolto è stato eseguito in attuazione della presente convenzione.

5. L'impiego dei risultati ottenuti con l'attività di ricerca oggetto della stessa convenzione sarà disciplinato anche da quanto stabilito all'art. n. 2, secondo comma, lettera e) della Legge del 30/05/1988, n. 186.

Articolo 6 - Oneri connessi all'attuazione della convenzione

1. L'**Ente** si impegna ad erogare al **Contraente** per le finalità di ricerca previste dalla presente convenzione, un contributo pari a € _____ (euro _____/00).
2. Il contributo di cui sopra è onnicomprensivo, fisso e invariabile ed ambo le parti riconoscono che copre solo parzialmente il contributo richiesto.
3. La somma che l'**Ente** metterà a disposizione del **Contraente** dovrà essere impiegata nelle spese che lo stesso **Contraente** sosterrà nel periodo precisato nell'articolo precedente, esclusivamente per lo svolgimento dell'attività di ricerca più volte indicata. Saranno consentite le spese per le eventuali pubblicazioni dei risultati ottenuti su riviste tecniche e scientifiche.
4. Eventuali storni tra i titoli di spesa dovranno essere espressamente autorizzati con atto scritto dall'**Ente**.
5. La Ricerca non deve generare proventi e profitti nel corso della sua realizzazione e potrà disporre, oltre al finanziamento concesso dall'**Ente**, di altre forme di finanziamento, entro il limite che consenta il raggiungimento della copertura dell'importo totale inizialmente previsto dal **Contraente** nella sua ricerca, con l'obbligo di notifica tempestiva di ogni variazione di queste condizioni.
6. Le somme da erogare verranno versate, indicando come causale il titolo della ricerca " _____ ", a mezzo bonifico sul conto corrente bancario o postale i cui estremi saranno comunicati dal **Contraente**, contestualmente all'attestazione di avvio attività di cui al precedente art. 2.

Articolo 7 - Eleggibilità e ammissibilità delle spese

1. Il periodo di eleggibilità delle spese decorre dalla data di avvio dell'attività fino alla scadenza del progetto.
2. Sono considerate ammissibili le seguenti spese: Personale, Materiale di consumo, Materiale durevole, Servizi e consulenze, Missioni - rimborsi spese, Spese generali.
3. Non sono finanziabili spese quali: contrazione di mutui, spese ed oneri tecnico/notarili, tasse, registrazione contratti e oneri assicurativi.
4. Per essere considerate ammissibili, le spese devono:
 - essere previste nel progetto di Ricerca;
 - essere coerenti con la realizzazione degli interventi oggetto della presente Convenzione;
 - essere necessarie per la realizzazione degli interventi oggetto della presente Convenzione;
 - essere ragionevoli e sostenute in conformità con i principi di buona gestione finanziaria, in particolare il rapporto costo-beneficio;
 - essere state effettivamente sostenute e quietanzate, ed essere identificabili e verificabili attraverso idonei documenti contabili.
5. L'attività di ricerca oggetto della presente convenzione, in quanto istituzionale per il **Contraente** e rivolta all'attuazione di programmi scientifici, tecnologici e applicativi, è esclusa dal campo di applicazione dell'IVA, ai sensi degli artt. n. 1, 2, 3 e 4 del D.P.R. del 26/10/1972, n. 633, e sue successive integrazioni e modificazioni.
6. Pertanto, ai fini delle imposte sul reddito e sul valore aggiunto, l'attività di ricerca promossa dall'**Ente** non sarà considerata attività commerciale, rientrando nell'art. n. 2195 del Codice Civile e nelle fattispecie previste dall'art. n. 66 del D.P.R. dell'11/07/1980, n. 382.
7. Le spese di registrazione a tassa fissa e di bollo saranno a carico del **Contraente**.

Articolo 8 - Modalità di erogazione del contributo

1. Il contributo di cui all'art. 4 verrà erogato al **Contraente**, secondo le seguenti modalità:
 - a) una anticipazione pari al 50% del contributo concesso, previa attestazione di avvio delle attività e di specifica richiesta corredata delle seguenti dichiarazioni, rese ai sensi degli articoli 46, 47 e 76 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445:
 - che il **Contraente** è/non è soggetto all'applicazione della normativa di cui alla legge 720/84 e successive modifiche ed integrazioni;
 - che il **Contraente** è/non è soggetto alla presentazione della certificazione antimafia, di cui al D.l.vo n. 490/94, e che il finanziamento non è soggetto alla ritenuta del 4% di cui al II comma dell'art. 28 del D.P.R. 600/73, poiché non è in relazione ad alcun esercizio d'impresa ex art. 51 del T.U.I.R. DPR 917/1986;
 - che non esistono provvedimenti esecutivi e/o pignoramenti disposti dall'Autorità Giudiziaria a carico del **Contraente**;
 - b) un successivo acconto del 30% del contributo, all'attestazione della spesa da parte del **Contraente** al minimo dell'80% dell'anticipazione ricevuta, previa verifica della stessa da parte del Dirigente di Servizio Foreste della Regione Puglia;
 - c) il saldo finale, pari al rimanente 20% del contributo concesso, come specificato al punto b), previa emissione del verbale di omologazione della spesa sostenuta, sulla base di apposita verifica tecnico-amministrativa. L'erogazione del saldo finale sarà comunque subordinata al positivo esito della verifica finale.
2. Lo svolgimento dell'attività di ricerca più volte indicata sarà affidato al Responsabile tecnico/scientifico con il quale

collaborerà il personale che verrà scelto e impegnato a esclusiva cura del **Contraente** secondo le norme di legge, senza che per detto personale, ivi compresi eventuali collaboratori esterni, derivi alcun rapporto con l'**Ente**.

3. Per la collaborazione prestata nello svolgimento dell'attività di ricerca specificata si applicheranno i divieti di cumulo dei compensi per i pubblici dipendenti, di cui alle Leggi vigenti e successive integrazioni e modificazioni. Per la medesima collaborazione non si applicherà l'art. n. 66 del D.P.R. dell'11/07/1980, n. 382.

Articolo 9 - Copertura assicurativa

1. Il **Contraente** è responsabile della copertura assicurativa di legge del proprio personale che, in attuazione della presente convenzione, sarà chiamato a frequentare i luoghi e le sedi di svolgimento dell'attività di ricerca.

Articolo 10 - Individuazione dei soggetti cui competono gli obblighi previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81.

1. Al fine di garantire la tutela della salute e la sicurezza del personale del **Contraente** e dei soggetti ad esso equiparati, ai sensi dell'art. 2 comma 4° del Decreto 5 agosto 1998 n. 363, così come di quello dell'**Ente** che in ragione dell'attività specificamente svolta, rispettivamente presso strutture dell'**Ente** e del **Contraente**, sono esposti a rischi, vengono individuati i soggetti cui competono gli obblighi previsti dal D.lgs n. 81/2008.
2. Al riguardo, le parti concordano, ai sensi dell'art.10 del già citato decreto n.363/98, che quando il personale delle due parti si reca presso la sede dell'altra parte per le attività di collaborazione, il datore di lavoro della sede ospitante sulla base delle risultanze della valutazione dei rischi di cui al D.lgs. 81/2008, da lui realizzata, assicura al su citato personale, esclusivamente per le attività svolte in locali e spazi di sua competenza, le misure generali e specifiche per la protezione della salute dei lavoratori, compresa la sorveglianza

sanitaria in funzione dei rischi specifici accertati, nonché gli ulteriori adempimenti che la legislazione vigente in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute pone a carico del datore di lavoro.

3. Il personale del **Contraente** e i soggetti ad esso equiparati, nonché il personale dell'**Ente**, sono tenuti alla osservanza delle disposizioni in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute dei lavoratori impartite dalla sede ospitante.

Articolo 11 - Durata della convenzione e procedure di proroga

1. L'attività di cui all'art. 2 è avviata entro 15 giorni dalla data di sottoscrizione della presente Convenzione e dovrà essere conclusa entro il _____; su richiesta scritta di una delle parti sottoscrittrici potrà essere concessa una proroga non superiore a 30 giorni.

Articolo 12 - Recesso e risoluzione della convenzione

1. La presente convenzione si intenderà risolta, sia nel caso che una delle parti contraenti si trovi nell'impossibilità, per qualsiasi motivo, di ottemperare agli obblighi da essa previsti, sia che emergano gravi irregolarità nella gestione della stessa convenzione, in occasione di controlli da parte del personale del Servizio Foreste. In caso di anticipato scioglimento del rapporto fra l'**Ente** e il **Contraente**, il primo riconoscerà al secondo, previa rendicontazione, le spese sostenute in base alla presente convenzione, fino al momento dello scioglimento indicato.

Articolo 13 - Trattamento dei dati personali

1. Il **Contraente** provvede al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali relativi alla presente convenzione nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali e di quanto previsto dal proprio Regolamento emanato in attuazione del D. Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

2. L'**Ente** si impegna a trattare i dati personali provenienti dal **Contraente** unicamente per le finalità connesse all'esecuzione della presente convenzione.

Articolo 14 - Controversie

1. Per qualsiasi controversia, che dovesse insorgere in esecuzione della presente convenzione, è competente a decidere il Foro di Bari.

Articolo 15 - Disposizioni finali

1. Tutte le spese relative alla presente convenzione (bolli e spese di registro) sono a totale carico del **Contraente**, beneficiario del contributo senza diritto di rivalsa.
2. Le parti chiedono la registrazione del presente atto in misura fissa, ai sensi del DPR 26 aprile 1986 n. 131.
3. Tutta la corrispondenza con l'**Ente** per l'intera durata della presente convenzione deve essere inviata al seguente indirizzo: Regione Puglia, Area Politiche per lo Sviluppo Rurale, Servizio Foreste, Via Corigliano, n. 1 - 70123 Bari.
4. Qualsiasi modifica od integrazione alla presente convenzione sarà valida ed efficace unicamente se apportata per iscritto e sottoscritta da autorizzati rappresentanti delle parti.

Letto, approvato e sottoscritto in Bari,

.Per la Regione Puglia Area Politiche per lo Sviluppo Rurale Il Dirigente del Servizio Foreste	Per <i>il</i> CONTRAENTE _____
---	--

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 marzo 2010, n. 859

Piano forestale regionale per il periodo di programmazione dello sviluppo rurale 2007-2013. Conferma decisioni assunte con DGR 2296 del 29/12/2007.

Assente l'Assessore alle Risorse Agroalimentari, dott. Dario Stefano, sulla base dell'istruttoria espletata dal dirigente dell'Ufficio Pianificazione e Coordinamento Servizi Forestali, dott. Domenico Campanile, confermata dal Dirigente del Servizio Foreste, ing. Emanuele Giordano, riferisce quanto segue l'Ass. Losappio:

Considerato che:

- il Reg. CE 1974/2006, Allegato II, punto 5.3.2.2, prevede la predisposizione di piani forestali regionali e di piani di protezione dagli incendi boschivi;
- il Decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227, recante orientamento e modernizzazione del settore forestale, all'art. 3, comma 1, affida al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e al Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, ciascuno per quanto di propria competenza, l'incarico di emanare linee guida in materia forestale, in relazione alle quali le regioni definiscono le linee di tutela, conservazione, valorizzazione e sviluppo del settore forestale nel territorio di loro competenza, attraverso la redazione e la revisione di propri piani forestali;
- la convenzione sulla diversità biologica, sottoscritta a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992 e ratificata con la Legge 14 febbraio 1994, n. 124, ha sancito la tutela della diversità biologica, nell'espressione delle varietà di tutti gli organismi viventi negli ecosistemi del pianeta, al fine di garantire l'uso sostenibile dei componenti biologici nonché dei benefici derivanti dall'utilizzazione delle risorse genetiche a livello globale e di assicurare la conservazione delle biodiversità in situ ed ex situ.
- nel corso della sesta conferenza delle parti firmatarie della convenzione sulla diversità biologica, tenutasi all'Aja nel 2002, è stata adottata la decisione VI/22 che, nell'allegato I, definisce un programma di lavoro per la conservazione della diversità biologica forestale, considerata elemento insostituibile per la complessiva conservazione della diversità biologica anche in relazione al rapporto foreste - clima e ribadisce più volte l'importanza della gestione forestale sostenibile;
- la convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, adottata a New York il 9 maggio 1992, ed il protocollo di Kyoto del dicembre 1997, che ne rappresenta uno degli strumenti attuativi, riconosce alle foreste un ruolo significativo nelle politiche di stabilizzazione del clima per la loro capacità di fissazione del carbonio;
- l'Italia, aderendo al processo Paneuropeo delle conferenze ministeriali sulla protezione delle foreste in Europa (MCPFE), ha fatto proprio il concetto di gestione forestale sostenibile (GFS) così come definito dalle risoluzioni di Strasburgo (1990), Helsinki (1993), Lisbona (1998) e Vienna (2003) ed in particolare dalla risoluzione H1 di Helsinki del 1993, che chiede una «gestione corretta e l'uso delle foreste e dei terreni forestali nelle forme e a un tasso di utilizzo tali da mantenere la loro diversità biologica, produttività, capacità di rinnovazione, vitalità e una potenzialità che assicuri, adesso e in futuro, rilevanti funzioni ecologiche, economiche e sociali a livello locale, nazionale e globale tali da non comportare danni ad altri ecosistemi»;
- l'art. 3, punti 1 e 2, del D.L.vo 227/01, prevede che le Regioni promuovano la pianificazione forestale per la gestione del bosco e definiscano la tipologia, gli obiettivi, le modalità di elaborazione e il riesame periodico di propri piani forestali;
- con Deliberazione di Giunta Regionale del 28/12/2005, n. 1968, a seguito dell'emanazione del Decreto del 16/06/2005 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio relativo a "Linee guida di programmazione forestale", la Regione Puglia si è dotata del "Piano forestale regionale: linee guida di programmazione forestale 2005 - 2007", approvato nel rispetto delle direttive emanate con la redazione del Programma Operativo Regionale (P.O.R.) e del Piano di Sviluppo Rurale (P.S.R.) 2000 - 2006 - Misure forestali;

- il predetto Piano tiene conto della multifunzionalità del bosco e risulta rispondente agli obiettivi strategici e agli indirizzi internazionali, comunitari e nazionali per una gestione sostenibile degli ecosistemi forestali finalizzati al:
 1. mantenimento e appropriato sviluppo delle risorse forestali e loro contributo al ciclo globale del carbonio;
 2. mantenimento della salute e vitalità dell'ecosistema forestale;
 3. mantenimento e promozione delle funzioni produttive delle foreste (prodotti legnosi e non);
 4. mantenimento, conservazione e adeguato sviluppo della diversità biologica negli ecosistemi forestali;
 5. mantenimento e adeguato sviluppo delle funzioni protettive nella gestione forestale (in particolare suolo e acqua);
 6. mantenimento di altre funzioni e condizioni socioeconomiche.
- l'Allegato II del Reg. CE n. 1974/2006 impone che ci sia un "nesso tra gli interventi proposti e i programmi forestali nazionali/subnazionali o altri equivalenti, nonché con la strategia forestale comunitaria" e che quindi il finanziamento comunitario delle misure forestali è subordinato a programmi o piani forestali vigenti durante il periodo di programmazione 2007 - 2013;

Premesso che:

- con deliberazione di Giunta regionale n. 2296 del 29/12/2007 è stato approvato lo schema di convenzione per l'aggiornamento del piano forestale regionale per il periodo di programmazione dello sviluppo rurale 2007/2013;
- tale schema di convenzione prevedeva la stipula di apposita convenzione tra la Regione Puglia - Settore Foreste - e l'Università degli Studi di Bari - Dipartimento di Scienze delle Produzioni Vegetali, Sezione di Assestamento Forestale e Selvicoltura - per lo "Studio di aggiornamento del Piano forestale regionale sulla base della Programmazione forestale contenuta nel Programma di Sviluppo Rurale per la Puglia 2007/2013"; - tale convenzione non è stata sottoscritta entro il 31/12/2007 e, peraltro, non si è proceduto all'impegno della relativa somma di euro 22.800,00;

- con deliberazione di Giunta regionale n. 522 del 8/04/2008 si è provveduto all'estensione della validità a tutto il 2008 del "Piano forestale regionale: linee guida di programmazione forestale 2005/2007";
- con deliberazione di Giunta regionale n. 945 del 4/06/2009 si è provveduto all'estensione della validità a tutto il 2009 del "Piano forestale regionale: linee guida di programmazione forestale 2005/2007";
- è in corso l'adozione, da parte della Giunta regionale, della deliberazione di estensione della validità a tutto il 2010 del "Piano forestale regionale: linee guida di programmazione forestale 2005/2007";

Ritenuto che:

- è urgente procedere all'aggiornamento del Piano Forestale Regionale 2005/2007, scaduto in data 31/12/2007 e prorogato al 31/12/2008, non solo per rendere la pianificazione forestale regionale coerente con gli orientamenti comunitari, nazionali e regionali, ma soprattutto per rispondere alle esigenze della programmazione forestale inserita nel "Programma di Sviluppo Rurale per la Puglia 2007/2013";
- è opportuno non affidare interamente all'esterno l'aggiornamento del Piano forestale regionale esistente ma utilizzare anche le professionalità interne regionali;
- è necessario affidare all'Università degli Studi di Bari, Dipartimento di Scienze delle Produzioni Vegetali, Sezione di Assestamento Forestale e Selvicoltura, lo "Studio di aggiornamento del Piano forestale regionale sulla base della Programmazione forestale contenuta nel Programma di Sviluppo Rurale per la Puglia 2007/2013" e, congiuntamente, al Servizio Foreste, struttura tecnica regionale deputata alla programmazione e disciplina della gestione e della tutela del patrimonio forestale regionale, la redazione del "nuovo" Piano Forestale Regionale (P.F.R.) 2007/2013.

In relazione a tutto quanto sin qui illustrato e argomentato, si propone di:

- confermare l'affidamento, deliberato con D.G.R. n. 2296 del 29/12/2007, dello "Studio di aggiornamento del Piano forestale regionale sulla base della Programmazione forestale contenuta nel

Programma di Sviluppo Rurale per la Puglia 2007/2013” al Dipartimento di Scienze delle Produzioni Vegetali dell’Università degli Studi di Bari, a fronte della spesa pattuita in complessivi 22.800,00; €

- confermare l’approvazione dello schema di convenzione riallegato, ad ogni buon conto, al presente atto (Allegato A), e del quale fa parte integrante e sostanziale, tra Regione Puglia e il Dipartimento di Scienze delle Produzioni Vegetali dell’Università degli Studi di Bari, per l’attuazione del predetto Studio;
- confermare che, ai fini della redazione del ripetuto piano, concorrerà personale regionale, nell’ottica della sua valorizzazione professionale, da incentivare nei termini e modi disciplinati dal regolamento regionale n 14/2007;
- nominare il Dirigente dell’Ufficio Pianificazione e Coordinamento Servizi Forestali, dott. Domenico Campanile, quale Responsabile Unico del Procedimento nonché quale soggetto proposto a curare gli aspetti tecnici riguardanti la redazione dell’atto di pianificazione e per la collaborazione tecnica alla redazione del predetto piano, nonché all’individuazione del personale regionale che concorrerà alla redazione del Piano con apposito successivo atto dirigenziale;
- autorizzare, altresì, il Servizio Foreste a procedere all’impegno della somma di 22.800,00 (euro € ventiduemilaottocento/00), oltre quella di 5.472,00 (euro € cinquemilaquattrocentosettantadue/00) prevista in favore del personale regionale in attuazione del regolamento regionale 14/2007 imputandola sul capitolo 121012/2010 “spese per il finanziamento e cofinanziamento di interventi nel Settore Forestale”;
- dare atto che con determinazioni del Servizio Foreste si provvederà, con successivi e separati atti, nel rispetto dei tempi fissati nella convenzione, previa relazione dell’attività svolta e rendicontazione contabile delle spese effettivamente sostenute, alla liquidazione delle somme di cui agli interventi previsti dal presente provvedimento;
- dare mandato al Dirigente del Servizio Foreste di trasmettere il presente provvedimento alla competente Sezione regionale della Corte dei Conti ai sensi dell’art. 1, comma 173 della Legge 266/2005;

- trasmettere il presente provvedimento al Settore Ragioneria per i conseguenti adempimenti competenza;
- dare mandato all’Ufficio Rogante per gli adempimenti di competenza dello stesso, in ordine alla stipula della Convenzione.

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. N. 28/01

La spesa derivante dal presente provvedimento, quantificata in € 28.272,00 (di cui 22.880,00 in favore dell’Università degli Studi di Bari - Dipartimento di Scienze delle Produzioni vegetali con codice fiscale 80002170720 ed 5.472,00 in favore del € personale regionale da individuare con appositi successivi provvedimenti dirigenziali), trova copertura finanziaria sul cap. 121012 bil. es. 2010 (UPB 1.4.1). All’impegno della somma si provvederà con successivo atto dirigenziale da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario.

L’Assessore relatore sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate propone alla Giunta l’adozione del conseguente atto finale, in quanto rientrante nelle tipologie previste dall’art. 4 - comma 4 - lettera k) della legge regionale n. 7/97.

LA GIUNTA

- udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore relatore;
- viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal dirigente dell’Ufficio Pianificazione e Coordinamento Servizi Forestali e dal Dirigente del Servizio Foreste;
- a voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- di prendere atto di quanto riportato nelle premesse;
- di approvare la proposta e le iniziative descritte in narrativa che qui si intendono integralmente riportate;

- confermare l'affidamento al Dipartimento di Scienze delle Produzioni Vegetali dell'Università degli Studi di Bari dello "Studio di aggiornamento del Piano forestale regionale sulla base della Programmazione forestale contenuta nel Programma di Sviluppo Rurale per la Puglia 20072013";
- confermare l'approvazione dello schema di convenzione che composto di n 16 (sedici) facciate risulta allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, tra Regione Puglia e il Dipartimento di Scienze delle Produzioni Vegetali dell'Università degli Studi di Bari, per l'attuazione del predetto Studio;
- confermare che, ai fini della redazione del ripetuto piano, concorrerà personale regionale, nell'ottica della sua valorizzazione professionale, da incentivare nei termini e modi disciplinati dal regolamento regionale n 14/2007;
- nominare il Dirigente dell'Ufficio Pianificazione e Coordinamento Servizi Forestali, dott. Domenico Campanile, quale Responsabile Unico del Procedimento nonché quale soggetto proposto a curare gli aspetti tecnici riguardanti la redazione dell'atto di pianificazione e per la collaborazione tecnica alla redazione del predetto piano, nonché all'individuazione del personale regionale che concorrerà alla redazione del Piano con apposito successivo atto dirigenziale;
- autorizzare, altresì, il Servizio Foreste a procedere all'impegno della somma di 22.800,00 (euro € ventiduemilaottocento/00), oltre quella di 5.472,00 (euro € cinquemilaquattrocento settantadue/00) prevista in favore del personale regionale in attuazione del regolamento regionale 14/2007 imputandola sul capitolo 121012/2010 "spese per il finanziamento e cofinanziamento di interventi nel Settore Forestale;
- dare atto che con determinazione del Dirigente del Servizio Foreste si provvederà, con successivi e separati atti, previa relazione dell'attività svolta e rendicontazione contabile delle spese effettivamente sostenute, alla liquidazione delle somme di cui agli interventi previsti dal presente provvedimento;
- dare mandato al Dirigente del Servizio Foreste di trasmettere il presente provvedimento alla competente Sezione regionale della Corte dei Conti ai sensi dell'art. 1, comma 173 della Legge 266/2005;
- trasmettere il presente provvedimento al Servizio Ragioneria per i conseguenti adempimenti competenza;
- dare mandato all'Ufficio Rogante per gli adempimenti di competenza dello stesso, in ordine alla stipula della Convenzione;
- incaricare la Segreteria della Giunta di inviare copia del presente atto agli uffici del Bollettino Ufficiale per la sua pubblicazione sul B.U.R.P. ai sensi dell'art. 6, lettera e, Legge Regionale 13/1994.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

ALLEGATO A**CONVENZIONE****tra**

la **Regione Puglia**, codice fiscale n. 80017210727, nella persona del Dirigente del Servizio Foreste, ing. Emanuele Giordano, domiciliato per la carica presso la sede del Servizio Foreste dell'Area Politiche per lo Sviluppo Rurale in Bari, alla Via Corigliano n. 1, nel prosieguo del testo indicata come **Ente**,

e

l'**Università degli Studi di Bari** - Dipartimento di Scienze delle Produzioni Vegetali - codice fiscale n. 80002170720, nella persona del suo Direttore *pro-tempore*, Prof. Angelo Godini, domiciliato per la carica presso la sede del Dipartimento con sede in Bari alla Via G. Amendola, n. 165/A, nel prosieguo del testo indicata come **Contraente**,

Oggetto: *"Studio di aggiornamento del Piano forestale regionale, sulla base della Programmazione forestale contenuta nel Programma di sviluppo rurale della Puglia, riferito al periodo 2007-2013"*.

PREMESSO CHE:

- la Regione Puglia, Assessorato alle Risorse Agroalimentari, intende promuovere e favorire, nell'ambito dell'espletamento dei suoi compiti istituzionali, la ricerca scientifica, tecnologica e applicata, riferita al comparto forestale pugliese, con particolare riferimento all'*Assessment forestale*, alla *Pianificazione ecologica del territorio forestale* e al *Restauro vegetazionale*;

- l'Università degli Studi di Bari ha il compito istituzionale di promuovere e di coordinare la ricerca scientifica, compresa quella riferita al comparto forestale indicato, con l'attività dei suoi Dipartimenti e Servizi che, a tal fine, mette a disposizione, unitamente al personale scientifico e tecnico a essi afferente;

- con nota n. 6981 del 12/10/2007 del Settore Foreste della Regione Puglia, è stato chiesto all'Università degli Studi di Bari, Facoltà di Agraria, Dipartimento di Scienze delle Produzioni Vegetali, Sezione di Assestamento Forestale e Selvicoltura, una disponibilità ad un incarico collegiale con il suddetto Settore Foreste per l'aggiornamento del Piano Forestale Regionale 2005-2007.

- con nota del 22/10/2007, n. 1266, acquisita al protocollo al n. 7311 del 25/10/2007 del Settore Foreste, il Dipartimento summenzionato, nelle persone del Prof. Vittorio Gualdi, docente di *Assestamento forestale e di Assestamento dei Parchi e delle Riserve naturali*, ed della Prof. Patrizia Tartarico, docente di *Dendromentria, di Pianificazione ecologica del territorio forestale e di Restauro vegetazionale*, ha assicurato la disponibilità all'aggiornamento del Piano forestale regionale ed ha trasmesso una proposta di *"Studio di revisione e di aggiornamento del Piano forestale regionale sulla base della Programmazione forestale contenuta nel Programma di Sviluppo Rurale per la Puglia 2007-2013"*, uno schema di *Convenzione* ed una relazione sull'attività scientifica svolta in *"Assestamento forestale, Biometria forestale e Inventari forestali, Pianificazione ecologica del territorio forestale e Restauro vegetazionale"*, documentazione agli atti del Settore Foreste;

tutto ciò premesso,

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:**ART. 1 – Premesse**

L'Ente, con convenzione stipulata il 30/05/2000, n. 5237 di repertorio, ha dato incarico all'Istituto di *Selvicoltura e Assestamento forestale*, dell'Università degli Studi di Bari, poi confluito nel Dipartimento indicato, di svolgere l'attività di ricerca di seguito specificata, con la responsabilità scientifica dei Proff. Vittorio Gualdi e Patrizia Tartarino. L'attività svolta si è concretizzata negli studi, di seguito elencati, pervenuti all'Ente nei tempi stabiliti:

- 1 - *Studio dei bioclimi della Puglia e dell'Albania;*
- 2a - *Studio delle tipologie forestali della Puglia; Parte I: Monti Dauni, Tavoliere e Gargano;*
- 2b - *Studio delle tipologie forestali della Puglia; Parte II: Murge, Arco Ionico e Salento;*
- 3 - *Definizione e coltivazione dei boschi da seme in Puglia e in Albania;*
- 4 - *Analisi dei sistemi dei vivai forestali pubblici pugliesi, da riordinare, e albanesi, da ripristinare;*
- 5 - *Impianto e coltivazione degli arboreti da seme in Puglia;*
- 6a - *Analisi del rimboschimento eseguito in Puglia e proposizioni colturali conseguenti; Parte I: Monti Dauni;*
- 6b - *Analisi del rimboschimento eseguito in Puglia e proposizioni colturali conseguenti; Parte II: Gargano;*
- 6c - *Analisi del rimboschimento eseguito in Puglia e proposizioni colturali conseguenti; Parte III: Murge;*
- 6d - *Analisi del rimboschimento eseguito in Puglia e proposizioni colturali conseguenti; Parte IV: Salento;*

6e - *Analisi del rimboschimento eseguito in Puglia e proposizioni colturali conseguenti; Parte V: Comprensorio dei Laghi Alimini;*

6f - *Analisi del rimboschimento eseguito in Albania e proposizioni colturali conseguenti.*

Lo stesso **Ente** si è rivolto con nota del 12/10/2007, n. 6981, ai Proff. Vittorio Gualdi e Patrizia Tartarino, afferenti al Dipartimento **contraente**, chiedendo la loro disponibilità a svolgere l'attività di ricerca indicata in oggetto; i docenti indicati hanno dato risposta affermativa al riguardo con nota del 22/10/2007, n. 1266.

Le premesse illustrate costituiscono parte integrante della presente Convenzione.

ART. 2 - Oggetto della convenzione

L'**Ente** affida al **Contraente**, che accetta, il compito di svolgere l'attività di ricerca indicata in oggetto, consistente nella conduzione dello *Studio di aggiornamento del Piano forestale regionale, sulla base della Programmazione forestale contenuta nel Programma di sviluppo rurale della Puglia, riferito al periodo 2007-2013.*

L'attività di ricerca indicata sarà rappresentata dallo svolgimento delle tematiche di seguito specificate, distinte, ove necessario, per area geografica interessata.

Parte I - *Analisi del comparto forestale all'attualità:*

- *Tematiche introduttive, riferite agli obiettivi perseguiti, alle metodologie adottate e ai risultati attesi;*
- *Ambiente fisico e fisico-biotico, analizzato negli aspetti geologici, climatologici, morfologici, pedologici e fitoclimatologici;*

- *Principali aspetti economici e sociali*, distinti per area geografica interessata dalla presenza della vegetazione di seguito specificata;
- *Vegetazione d'interesse forestale*, esaminata negli aspetti tipologici e fitosociologici;
- *Funzioni svolte dalla vegetazione analizzata*, produttiva di servizi e di beni;
- *Studi promossi dalla Regione Puglia sulla vegetazione considerata*, distinti per Istituzione scientifica coinvolta;
- *Azioni di salvaguardia e di conservazione adottate a favore della vegetazione più volte citata*, differenziate per Istituzione proponente.

Parte II - **Sviluppo del comparto forestale in prospettiva futura:**

- *Strategie generali da adottare*, differenziate per ambito regionale, provinciale e comprensoriale;
- *Attività colturali sostenibili*, da promuovere e realizzare a favore della vegetazione più volte menzionata, distinta per unità fisionomica considerata e per impianto proposto;
- *Pianificazioni forestali, su basi ecologiche e assestamentali*, distinte per ambito regionale, provinciale, comprensoriale e aziendale;
- *Divulgazione e consenso*, con cenni al monitoraggio degli aspetti occorrenti ai futuri aggiornamenti del Piano forestale regionale.

Il Responsabile scientifico dell'attività di ricerca specificata è individuato nel Prof. Patrizia Tartarino, afferente al Dipartimento **contraente**.

Lo stesso Responsabile scientifico si avvarrà della collaborazione di studiosi di comprovata esperienza scientifi-

ca, in particolare del Prof. Vittorio Gualdi con il quale ha condotto gli studi elencati nell'art. 1, **Premesse**, della presente convenzione, senza ulteriori oneri di spesa, rispetto a quelli previsti al punto seguente.

Il costo complessivo dello studio ammonta ad € 22.800,00 (euro ventidueottocento/00).

L'Università degli Studi di Bari – Dipartimento **contraente** – è obbligato nei confronti della Regione Puglia ad espletare tutte le attività necessarie alla realizzazione dello Studio nei tempi e con le modalità stabilite.

ART. 3 - Durata

L'attività di cui all'art. 2 è avviata entro 150 giorni naturali e consecutivi, a far tempo dalla data della stipula della presente Convenzione; su richiesta scritta di una delle parti contraenti potrà essere concessa una proroga non superiore a 30 giorni.

ART. 4 - Finanziamento

L'**Ente** si impegna ad erogare al **Contraente** per le finalità di ricerca previste dalla presente convenzione, un contributo pari a € 22.800,00 (euro ventiduemilaottocento/00).

Il contributo di cui sopra è onnicomprensivo, fisso e invariabile e non soggetto né a revisioni né a rivalutazioni, riconoscendo il **Contraente** che esso è sufficiente per l'attuazione dell'attività di propria competenza.

La somma che l'**Ente** metterà a disposizione del **Contraente** dovrà essere impiegata nelle spese che lo stesso **Contraente** sosterrà nel periodo precisato nell'articolo precedente, esclusivamente per lo svolgimento dell'attività di ricerca più volte indicata. Saranno consentite le spese per le

eventuali pubblicazioni dei risultati ottenuti su riviste scientifiche.

Eventuali storni tra i titoli di spesa dovranno essere espressamente autorizzati dall'**Ente**.

Le spese sostenute per l'amministrazione e i servizi generali, connessi allo svolgimento dell'attività di ricerca in oggetto, potranno essere commisurate, a titolo di rimborso, a una somma pari a non oltre il 10 % di quella totale impiegata.

Lo *Studio* non deve generare proventi e profitti nel corso della sua realizzazione e non deve disporre di altre forme di finanziamento oltre a quelle riportate nello *Studio* regionale, con l'obbligo di notifica tempestiva di ogni variazione di queste condizioni. Eventuali proventi e profitti generati durante la fase di realizzazione dello *Studio*, nonché sopravvenienze di altre forme di finanziamento, andranno a diminuire l'importo corrispondente al contributo concesso dalla Regione Puglia.

Le somme da erogare verranno versate, indicando come causale il titolo dello *Studio*, a mezzo bonifico sul conto corrente bancario o postale i cui estremi saranno comunicati dall'Università degli Studi di Bari - Dipartimento di Scienze delle Produzioni Vegetali - contestualmente alla attestazione di avvio attività di cui al precedente art. 3.

ART. 5 - Norme di gestione ed erogazione del finanziamento

I fondi necessari per lo svolgimento dell'attività di *Studio* specificata, erogati così come stabilito, saranno gestiti dal **Contraente** secondo le norme di gestione che esso deve rispettare. A tal fine, si obbliga:

- a comunicare, ai sensi dell'art. n. 65 del D.P.R. dell'11/07/1980, n. 382, all'Anagrafe Nazionale delle Ricerche i risultati dell'attività di ricerca oggetto della presente convenzione;
- al costante rapporto con la Regione Puglia, al fine di assicurare il pieno svolgimento delle attività previste;
- ad assicurare la costante informazione sullo svolgimento dello *Studio*, mediante monitoraggio fisico e finanziario;
- a non attribuire la titolarità del contributo a terzi;
- a non destinare il contributo a scopi diversi rispetto alle attività di *Studio*;
- a non far uso, né direttamente né indirettamente per proprio tornaconto o per quello di terzi, delle informazioni e dei risultati derivanti dalle attività connesse all'oggetto della presente convenzione, e ciò anche dopo la scadenza della convenzione medesima;
- a consentire gli opportuni controlli ed ispezioni a funzionari della Regione Puglia o a funzionari delle autorità statali;
- a fornire in maniera tempestiva informazioni su circostanze che ritardano, ostacolano o rendono impossibile la realizzazione del progetto;
- a restituire il contributo erogato, nella misura, nei tempi e nei modi stabiliti dalla Regione Puglia, in caso di inadempienza rispetto agli impegni assunti o di mancata esecuzione azioni previste, maggiorato degli interessi maturati.

Il **Contraente** è tenuto a inviare all'**Ente**, nei termini stabiliti, i seguenti documenti:

- 1) rendiconto finanziario, redatto così come stabilito, firmato dal Responsabile scientifico dell'attività di ri-

cerca e dal Direttore del Dipartimento;

2) rapporto scientifico e tecnico sull'attività di ricerca svolta, con riferimenti alle metodologie adottate e alle risultanze ottenute, firmato dallo stesso Responsabile scientifico.

ART. 6 – Eleggibilità e ammissibilità delle spese

Il periodo di eleggibilità delle spese decorre dalla data di avvio dell'attività, di cui all'art. 3, fino alla scadenza del progetto.

Sono considerate ammissibili le seguenti spese: Personale, Materiale di consumo, Materiale durevole, Servizi e consulenze, Missioni - rimborsi spese, Spese generali.

Non sono finanziabili spese quali: contrazione di mutui, spese ed oneri tecnico/notarili, tasse, registrazione contratti e oneri assicurativi.

Per ogni altra indicazione riguardante le voci di spesa, le condizioni di ammissibilità delle spese e le modalità di rendicontazione non specificamente previsti nella presente convenzione, si fa riferimento alle linee guida per la rendicontazione dei progetti di ricerca e sperimentazione approvate con Determinazione del Dirigente del Settore Agricoltura n. 796 del 1/10/04.

Per essere considerate ammissibili, le spese devono:

- essere previste nello *Studio*, di cui all'art. 2;
- essere coerenti con la realizzazione degli interventi oggetto della presente Convenzione;
- essere necessarie per la realizzazione degli interventi oggetto della presente Convenzione;
- essere ragionevoli e sostenute in conformità con i principi di buona gestione finanziaria, in particolare il

rapporto tra il valore in denaro e il rapporto costo-beneficio;

- essere state effettivamente sostenute, ed essere identificabili e verificabili attraverso idonei documenti contabili.

L'attività di ricerca oggetto della presente convenzione, in quanto istituzionale per il **Contraente** e rivolta all'attuazione di programmi scientifici, tecnologici e applicativi, è esclusa dal campo di applicazione dell'IVA, ai sensi degli artt. n. 1, 2, 3 e 4 del D.P.R. del 26/10/1972, n. 633, e sue successive integrazioni e modificazioni.

Pertanto, ai fini delle imposte sul reddito e sul valore aggiunto, l'attività di ricerca promossa dall'**Ente** non sarà considerata attività commerciale, rientrando nell'art. n. 2195 del Codice Civile e nelle fattispecie previste dall'art. n. 66 del D.P.R. dell'11/07/1980, n. 382.

Le spese di registrazione a tassa fissa e di bollo saranno a carico del **Contraente**.

ART. 7 – Modalità di erogazione del contributo

Il contributo di cui all'art. 4 verrà erogato al **Contraente**, secondo le seguenti modalità:

- a. una anticipazione pari al 50% della spesa, previa attestazione da parte del beneficiario del contributo di avvio delle attività e di specifica richiesta corredata delle seguenti dichiarazioni, rese ai sensi degli articoli 46, 47 e 76 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445:
 - che il beneficiario del contributo è/non è soggetto all'applicazione della normativa di cui alla legge 720/84 e successive modifiche ed integrazioni;
 - che il beneficiario del contributo è/non è soggetto

- alla presentazione della certificazione antimafia, di cui al D.l.vo n. 490/94, e che il finanziamento non è soggetto alla ritenuta del 4% di cui al II comma dell'art. 28 del D.P.R. 600/73, poiché non è in relazione ad alcun esercizio d'impresa ex art. 51 del T.U.I.R. DPR 917/1986;
- che non esistono provvedimenti esecutivi e/o pignoramenti disposti dall'Autorità Giudiziaria a carico del beneficiario del contributo;
 - b. un successivo acconto del 30% della spesa, all'attestazione della spesa da parte del beneficiario del contributo al minimo dell'80% dell'anticipazione ricevuta, previa verifica della stessa da parte del Dirigente di Settore e/o di Ufficio del Settore Foreste della Regione Puglia;
 - c. il saldo finale, pari al rimanente 20% della spesa, come specificato al punto b, previa emissione del verbale di omologazione della spesa complessivamente sostenuta, sulla base dei verbali redatti dalla commissione tecnico-amministrativa. L'erogazione del saldo finale sarà comunque subordinata al positivo esito della verifica finale.

Lo svolgimento dell'attività di ricerca più volte indicata sarà affidato al Responsabile scientifico con il quale collaborerà il personale che verrà scelto e impegnato a esclusiva cura del **Contraente** secondo le norme di legge, senza che per detto personale, ivi compresi eventuali collaboratori esterni, derivi alcun rapporto con l'**Ente**.

Allo svolgimento della stessa attività collaboreranno laureandi, borsisti e dottorandi.

Agli oneri riferiti a detti soggetti farà fronte il **Contraente**, senza possibilità di rivalsa, neppure parziale, nei riguardi dell'**Ente**.

Il **Contraente** dichiara sotto la sua responsabilità che nello svolgimento dell'attività di ricerca oggetto della presente convenzione nessuna persona potrà esplicare attività, tanto in regime di dipendenza diretta, quanto in forma di consulenza, saltuaria o di qualsivoglia natura, a eccezione di quelle che gli stessi **Ente** e **Contraente** avranno espressamente autorizzato.

Non saranno ammessi compensi a favore del Responsabile scientifico dell'attività di ricerca svolta.

Per la collaborazione prestata nello svolgimento dell'attività di ricerca specificata si applicheranno i divieti di cumulo dei compensi per i pubblici dipendenti, di cui alle Leggi vigenti e successive integrazioni e modificazioni. Per la medesima collaborazione non si applicherà l'art. n. 66 del D.P.R. dell'11/07/1980, n. 382.

ART. 8 - Rendicontazione della spesa

I pagamenti effettuati dalla Regione Puglia sono a titolo di rimborso delle spese per la realizzazione delle attività di competenza del beneficiario del contributo sullo *Studio* regionale e devono trovare giustificazione in costi effettivamente sostenuti, provati da documenti di spesa, corredati dall'indicazione delle modalità e degli estremi dei relativi documenti di pagamento (es., numero e data bonifico, numero e data assegno, etc.), nelle linee guida di cui all'art. 6 della presente convenzione.

Ai fini della rendicontazione delle spese sostenute per la realizzazione del progetto, il beneficiario del contributo dovrà presentare alla Regione Puglia documentazioni di

spesa debitamente quietanzate, nei termini e modi seguenti. Costituiscono documentazione per la rendicontazione delle spese:

- a. una relazione di esecuzione delle attività realizzate;
- b. una relazione giustificativa di tutte le spese rendicontate, in rapporto alle attività svolte e ai risultati/prodotti ottenuti/ottenibili;
- c. l'elenco cronologico numerato dei documenti relativi delle spese sostenute, articolate per voci di spesa, così come riportate nello *Studio*,
- d. titoli giustificativi in copia conforme all'originale, costituiti da fatture o da altri documenti di spesa fiscalmente validi (es.: note di addebito, prospetti retributivi con indicazione degli oneri contributivi e assistenziali, documenti attestanti il versamento degli oneri contributivi e assistenziali e le ritenute erariali, ecc.) debitamente quietanzati e con apposta la dicitura "documento utilizzato totalmente/ parzialmente per il contributo sullo *Studio*";
- e. un'apposita certificazione delle spese sostenute, a firma del responsabile amministrativo;
- f. nel caso di acquisizione di servizi va previsto, in aggiunta, uno specifico elenco analitico delle fatture, contenente nome del fornitore, numero e data della fattura, breve descrizione dell'oggetto della fornitura e data del pagamento con allegate le rispettive dichiarazioni liberatorie dei soggetti consulenti o fornitori di servizi e brevi ma esaurienti relazioni sottoscritte dai medesimi, illustrative del servizio realizzato, dei tempi e dei risultati conseguiti;

g. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, a firma del responsabile amministrativo, ai sensi dell'art. 48 D.P.R. 28.12.2000 n. 445 in cui si dichiara:

- che le spese sono state effettivamente sostenute e sono conformi ed ammissibili secondo le disposizioni comunitarie e nazionali vigenti;
- che sussiste la corrispondenza agli originali delle fatture prodotte in copia e specificatamente elencate nella dichiarazione stessa;
- che la dicitura di annullamento è stata posta sugli originali stessi;
- che le spese sostenute per la realizzazione del progetto ammesso a contributo sono documentate dagli atti elencati nel prospetto del rendiconto finale allegato.

h. contratti del personale non dipendente;

i. materiale pubblicistico prodotto.

Le spese saranno sostenute entro il termine di scadenza dello *Studio* e devono risultare necessariamente quietanzate entro la data di presentazione della rendicontazione finale, la quale dovrà essere presentata entro tre mesi dal termine dello *Studio*.

I beni mobili, in particolare i libri e gli strumenti tecnici, che saranno acquistati con le somme destinate allo svolgimento dell'attività di ricerca entreranno a far parte, ove non diversamente convenuto, del patrimonio del **Contraente**.

ART. 9 - Proroghe, rimodulazioni e varianti

Il **Contraente** ha l'obbligo di realizzare le attività del lo *Studio* di cui all'art. 5 nei tempi stabiliti dallo stesso. Qualora la Regione Puglia ravvisi il non rispetto dei ter-

mini e delle modalità di esecuzione del progetto, previa valutazione delle cause può revocare il contributo.

Eventuali proroghe rispetto ai termini previsti nel Progetto regionale potranno essere concesse dalla Regione Puglia, su richiesta del beneficiario del contributo, esclusivamente:

- se lo *Studio* si trovi in uno stato di avanzamento pari almeno al 70%;
- in presenza di comprovati motivi;
- a condizione che non vengano alterati gli obiettivi e le attività previsti;
- se richieste almeno 30 giorni prima della scadenza;
- purché non superiori a 30 giorni.

Fermo restando l'importo complessivo del contributo concesso, possono essere effettuate rimodulazioni, mediante compensazioni tra le voci di spesa approvate a preventivo non superiori al 20% con esclusione di variazioni in aumento per la voce di spesa "spese generali", purché non alterino gli obiettivi previsti dallo *Studio*. In tal caso sussiste l'obbligo di comunicare l'avvenuta rimodulazione all'Ufficio responsabile del procedimento e di trasmettere tempestivamente il nuovo piano finanziario, pena l'esclusione delle spese compensate in fase di accertamento della rendicontazione.

Eventuali compensazioni superiori al 20% potranno essere consentite, previa istruttoria, per comprovate necessità e a seguito di preventiva autorizzazione da parte della Regione Puglia. Trascorsi 30 giorni dalla richiesta, senza che la Regione Puglia si sia espressa negativamente, la rimodulazione si intende autorizzata. Anche in tal caso sussiste l'obbligo di cui al punto precedente.

ART. 10 - Utilizzazione dei risultati

I risultati, brevettabili e non, ottenuti con l'attività di ricerca oggetto della presente convenzione rimarranno di proprietà dell'**Ente** che ne potrà disporre pienamente. Per le invenzioni suscettibili di essere brevettate, l'**Ente** si riserva il diritto di depositare i relativi brevetti a suo nome, salvo quello dell'inventore di esserne riconosciuto come autore. I diritti di invenzione e di brevetto saranno disciplinati secondo quanto stabilito dall'art. n. 17 della Legge del 30/05/1988, n. 186.

Il **Contraente** disporrà, su richiesta e per proprio uso interno, di un diritto di licenza gratuito, non esclusivo e non trasferibile, neppure sotto forma di sub-licenza, sui brevetti e sulle conoscenze acquisiti. La concessione della licenza, la cui durata è definita dalle norme in vigore, sarà rinnovabile. I risultati, parziali o finali, ottenuti con l'attività di ricerca oggetto della presente convenzione, non potranno essere comunicati a terzi da parte del **Contraente**, senza il preventivo consenso scritto dell'**Ente**.

Il **Contraente**, infine, dovrà inviare all'**Ente** almeno due esemplari delle eventuali pubblicazioni dei risultati ottenuti su riviste scientifiche, corredate da un riassunto in italiano e in inglese; in esse dovrà essere esplicitamente dichiarato che il lavoro svolto è stato eseguito in attuazione della presente convenzione.

L'impiego dei risultati ottenuti con l'attività di ricerca oggetto della stessa convenzione sarà disciplinato anche da quanto stabilito all'art. n. 2, secondo comma, lettera e) della Legge del 30/05/1988, n. 186.

ART. 11 - Assicurazioni

Ciascuna parte contraente provvederà alla copertura assicurativa di legge del proprio personale che, in attuazione della presente convenzione, sarà chiamato a frequentare i luoghi e le sedi di svolgimento dell'attività di ricerca. A tal fine ciascuna delle parti contraenti comunicherà all'altra i nominativi del suddetto personale, con un anticipo non inferiore a quindici giorni dall'effettivo suo inserimento in detta attività.

ART. 12 - Sicurezza

Il personale dell'**Ente**, del **Contraente** e di altra provenienza, da essi delegato, sarà tenuto a rispettare i regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nei luoghi e nelle sedi di svolgimento dell'attività di ricerca oggetto della presente convenzione.

ART. 13 - Responsabilità

Le parti contraenti dichiarano che si impegnano ad adottare tutti gli adempimenti derivanti dai contratti nazionali di lavoro. Pertanto ciascuna parte contraente solleva l'altra da ogni rivendicazione che il personale di cui all'art. n. 7, da essa a qualsiasi titolo impegnato nell'attività di ricerca, potrà avanzare nei confronti dell'altra parte.

ART. 14 - Permessi e autorizzazioni

Sarà a carico del **Contraente** l'ottenimento dei permessi e delle autorizzazioni necessarie allo svolgimento dell'attività di ricerca oggetto della presente convenzione, in conformità delle disposizioni in vigore nei luoghi e nelle sedi interessati e degli scopi prefissati.

ART. 15 - Trattamento dati e privacy

Il **Contraente** dà esplicito consenso, con la sottoscrizione della presente convenzione, al fatto che, ai fini della gestione contabile, amministrativa e tecnica, i dati elaborati vengano inseriti nelle banche dati dell'**Ente**; quest'ultimo potrà fornire gli stessi dati ad altre società a esso collegate, ovvero a terzi che ne facciano esplicita richiesta motivata, qualora ciò si renda necessario per tutti gli adempimenti connessi all'oggetto della presente convenzione. Il **Contraente** dichiara altresì di essere stato informato dall'**Ente** al riguardo dei diritti riconosciuti-gli dall'art. n. 13 della Legge del 31/12/1996, n. 675, sulla tutela dei dati personali, in particolare di quello relativo all'aggiornamento, alla rettifica e alla cancellazione degli stessi.

ART. 16 - Risoluzione

La presente convenzione si intenderà risolta, sia nel caso che una delle parti contraenti si trovi nell'impossibilità, a qualsiasi motivo, di ottemperare agli obblighi da essa previsti, sia che emergano gravi irregolarità nella gestione della stessa convenzione, in occasione di controlli di cui all'art. n. 5 della presente convenzione. In caso di anticipato scioglimento del rapporto fra l'**Ente** e il **Contraente**, il primo riconoscerà al secondo, previa rendicontazione, le spese sostenute e quelle relative alle obbligazioni giuridiche assunte in base alla presente convenzione, fino al momento dello scioglimento indicato; esso stabilirà inoltre, con determinazione insindacabile, la destinazione dei beni di cui all'art. n. 8 della stessa convenzione.

Tutte le controversie che insorgeranno in esecuzione della presente convenzione, di cui dovrà essere data immediata comunicazione al Magnifico Rettore dell'Università degli Studi di Bari, saranno demandate, di concerto con l'Amministrazione universitaria centrale, alle decisioni di un Collegio arbitrale, costituito da tre membri, di cui: il primo sarà delegato dal Rappresentante legale dell'**Ente**; il secondo sarà designato dal **Contraente**; il terzo, con funzioni di Presidente, sarà scelto in accordo dalle parti, ovvero, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale di Bari. Il Collegio avrà sede in Bari e deciderà secondo le norme vigenti del codice di rito.

ART. 17 - Disposizioni finali

Tutte le spese relative alla presente convenzione (bolli e spese di registro) sono a totale carico del beneficiario del contributo senza diritto di rivalsa.

Le parti chiedono la registrazione del presente atto in misura fissa, ai sensi del DPR 26 aprile 1986 n. 131.

Tutta la corrispondenza con la Regione Puglia per l'intera durata della presente convenzione deve essere inviata al seguente indirizzo: Regione Puglia, Area Politiche per lo Sviluppo Rurale, Servizio Foreste - Ufficio Pianificazione e Coordinamento Servizi Forestali -, all'attenzione del dirigente dott. Domenico Campanile, Via Corigliano, n. 1 - 70123 Bari.

Qualsiasi modifica od integrazione alla presente convenzione sarà valida ed efficace unicamente se apportata per iscritto e sottoscritta da autorizzati rappresentanti delle parti.

Bari,

Letto, approvato e sottoscritto.

Per la Regione Puglia Area Politiche per lo Sviluppo Rurale	Per l' Università degli Studi di Bari Dipartimento di Scienze delle Produzioni Vegetali
Il Dirigente del Servizio Foreste	Il Direttore
ing. Emanuele Giordano	Prof. Angelo Godini



BOLLETTINO  **UFFICIALE**
DELLA REGIONE PUGLIA

Direzione e Redazione: Lungomare Nazario Sauro, 33 - 70121 Bari

Tel. 0805406316 - 6317 - 6372 / fax 0805406379

Abbonamenti: 0805406376

Sito internet: <http://www.regione.puglia.it>

e-mail: burp@regione.puglia.it

Direttore Responsabile **Dott. Antonio Dell'Era**